

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO

E

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE STABILITÀ (A.S. n. 2111-B)

ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B

G/2111B/1/5

MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

Premesso che:

Le normative di riferimento che regolano le agevolazioni fiscali spettanti ai disabili che acquistano un veicolo sono la legge 104/92 e la legge 449/97. Queste, in estrema sintesi, dispongono la riduzione dell'IVA dal 22 al 4 per cento, la detrazione IRPEF fino ad un massimo di 18.075 euro e l'esenzione dall'imposta di bollo.

Nonostante la normativa sia stata integrata negli anni da circolari e decreti ministeriali, ancora non si fa nessun cenno alle auto elettriche o ibride, che pertanto restano escluse da ogni facilitazione. Le categorie di veicoli legittimate a fruirne infatti sono stabilite semplicemente con riferimento alla cilindrata: minore di 2000 per i motori a benzina e inferiore a 2800 per i motori diesel.

Ogni considerazione sulla tutela dell'ambiente è pertanto esclusa, come se non fosse previsto che i disabili abbiano una propria sensibilità ecologica.

Altro aspetto fondamentale è la sicurezza. Oggi esistono automobili di alta gamma dotate ad esempio di radar anticollisione o per il mantenimento della distanza di sicurezza (con frenata automatica).

Si impegna il governo,

a prevedere, nel prossimo provvedimento di fine anno, che la detrazione IRPEF, la riduzione IVA e l'esenzione dalla tassa annuale di circolazione previste dalle leggi 104 del 1002 e 449 del 1997 vengano estese anche alle autovetture elettriche per incentivarne l'acquisto e di prevedere, altresì, le stesse esenzioni per gli autoveicoli di alta gamma dotate di radar anticollisione o per il mantenimento della distanza di sicurezza.

G/2111B/2/5

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessso che:

la Tabella E del disegno di legge in esame, prevede per il 2016 un definanziamento di 23 milioni, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, istituito nel 2015 presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

il settore lattiero caseario sta vivendo una situazione di forte crisi di mercato per un crollo dei prezzi causato da più fattori concomitanti: la chiusura del mercato Russo, maggiore importatore di formaggi europei di cui ne assorbiva il 33 per cento del prodotto esportato dall'Unione Europea a livello mondiale, la fine delle quote latte che ha portato ad una destabilizzazione del mercato con un eccesso delle produzioni, nonché il forte rallentamento delle importazioni di prodotti lattiero caseari da parte della Cina, fra i maggiori acquirenti a livello mondiale;

tali fattori hanno spinto gli operatori del settore lattiero caseario a manifestare a Bruxelles il 7 settembre 2015 e la stessa Commissione europea ha previsto aiuti eccezionali indirizzati soprattutto al settore lattiero caseario che per l'Italia equivarranno a 25 milioni di euro;

apparrebbe, quindi, non opportuno sottrarre ulteriori risorse al settore lattiero caseario visto che già 28 milioni erano stati detratti al-Fondo sopra citato con il decreto-legge n. 51 del 2015, convertito dalla legge n. 91 del 2015, per destinarli al settore olivicolo-oleario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riabilitare il Fondo per l'investimento nel settore lattiero caseario, ripristinando la dotazione originaria di 3.8 milioni di euro per l'anno 2016.

G/2111B/3/5

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessso che:

il disegno di legge in esame prevede l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7 mila euro nell'ambito del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, con conseguente obbligo documentale di tenuta dei registri;

giòva ricordare che il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità di prodotti agricoli e alimentari (ai sensi dell'articolo 18 del regolamento

(CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla sicurezza alimentare) ha previsto l'obbligo, di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per gli stessi prodotti agricoli di comunicare annualmente le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) attraverso la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010;

è evidente, invece, la strumentalità della disposizione che obbliga le aziende agricole di piccole dimensioni a rivolgersi a soggetti che possono espletare telematicamente la comunicazione a fini IVA. Si tratta in sostanza, di un aggravio burocratico che confligge con il regime speciale IVA per i produttori agricoli che esonera i piccoli produttori da tutti gli obblighi documentali e contabili;

con il disegno di legge il Governo, invece di abrogare il citato comma 8-*bis* ha, al contrario, abrogato tutto il regime di esonero previsto dal comma 8 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: pertanto, i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7 mila euro, non solo non si sono visti togliere il cosiddetto «spesometro» ma si sono visti sottoporre a nuovi, pesanti e aggiuntivi oneri-burocratici (obblighi documentali e tenuta di registri), che per un volume di affari annuo non superiore a 7 mila euro sono privi di giustificazione oggettiva;

in effetti un produttore agricolo che nell'anno non supera i 7 mila euro di volume d'affari rappresenta più una figura sociale che imprenditoriale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di mantenere il regime di esonero per i produttori agricoli il cui volume d'affari nell'anno non superi i 7 mila euro.

G/2111B/4/5

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il disegno di legge in esame, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, riconosce ai datori di lavoro privato l'esonero dal versa-

mento del 40 per cento dei contributi previdenziali a loro carico per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

la disposizione conferma per l'anno 2016, quanto già disposto dal legislatore per il 2015, sia pur con una decurtazione della percentuale dell'esonero;

inopinatamente l'articolo esclude i datori di lavoro del settore agricolo, dettando per essi la disposizione particolare del comma 2 che sostanzialmente pone un limite finanziario annuale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

atteso che non sussistono motivazioni plausibili per discriminare il settore agricolo con riferimento all'agevolazione, sulla base dell'esperienza dell'anno 2015, si rileva che detta limitazione, presente per quell'anno, ha determinato forti distorsioni nel mercato del lavoro in quanto, operando il limite cronologico in base all'ordine delle domande, ha impedito alle imprese, che hanno avuto la possibilità di assumere, personale nella seconda parte dell'anno, di usufruire del regime di esonero semplicemente a causa del criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, con ciò sostanzialmente contraddicendo la finalità di promuovere forme di occupazione stabile;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di equiparare, a tutti gli effetti, il settore agricolo agli altri settori produttivi.

G/2111B/5/5

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;

la disposizione, però, esclude i pensionati da attività agricola che continuano ad occuparsi di agricoltura attraverso la conduzione dei propri terreni, con una valenza produttiva e sociale di presidio del territorio e della tradizione rurale;

sarebbe auspicabile ovviare alla carenza dell'indicazione legislativa nei confronti dei pensionati, per favorire, coerentemente con le altre mi-

sure del disegno di legge in esame, la possibilità per questi ultimi di continuare la loro attività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire anche ai pensionati da attività agricola di poter usufruire dell'esenzione IMU al fine di permetter loro di proseguire la propria attività.

G1/2111B/6/5

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;

la disposizione, peraltro, prevedendo per i soggetti succitati (CD e IAP) il requisito del possesso e della conduzione, esclude i giovani agricoltori che conducono il fondo in affitto e che quindi non sono possessori ma semplici detentori;

i giovani agricoltori non sono spesso nelle condizioni di poter acquistare da subito un terreno agricolo e l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale richiede molto tempo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire anche ai giovani agricoltori affittuari e privi della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, di poter usufruire dell'esenzione IMU al fine di favorire l'avviamento dei giovani in agricoltura.

G/2111B/7/5

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede a decorrere dall'anno 2016, l'esecuzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indipendentemente dalla loro ubicazione;

la disposizione, peraltro, prevedendo per i soggetti succitati (CD e IAP) il requisito del possesso e della conduzione, esclude di fatto i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che conducono il fondo in affitto e che quindi non sono possessori ma semplici detentori;

atteso che la suindicata disposizione è formulata per favorire i soggetti professionalizzati che operano in agricoltura,

impegna il Governo:

a garantire l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i terreni agricoli anche nel caso in cui questi ultimi siano condotti in affitto da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che non sono possessori ma semplici detentori dei medesimi.

G/2111B/8/5

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», all'articolo 45 ha previsto l'istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social Cad.* nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi;

considerato quanto il comma 5 del medesimo articolo della legge succitata, che recita testualmente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le

somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.»;

preso atto che l'unico impianto *off-shore* in Italia, «Adriatic Ing», si trova al largo della riviera adriatica in prossimità della provincia di Rovigo attraversata per buona parte nel suo territorio dal gasdotto afferente il rigassificatore e pertanto risulta essere il territorio maggiormente interessato dall'impatto che ne deriva,

impegna il Governo:

ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*.

G/2111B/9/5

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Il Senato,

premessi che:

lo programmazione della sicurezza nei grossi agglomerati urbani costituisce oggi uno dei problemi più importanti della protezione civile;

la funzione svolta dal personale precario impegnato nel servizio di Protezione Civile della città metropolitana di Firenze è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei cittadini, dei circa 4 milioni di turisti che annualmente visitano la città nonché la prevenzione e la salvaguardia del territorio urbano;

l'attuale contesto normativo e i tetti imposti alle proroghe e alle stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato oltre i tre anni, pongono dei limiti alla possibilità da parte della Città Metropolitana di rinnovo dei contratti a tempo determinato di fatto configurando la chiusura di una struttura di Protezione Civile che negli ultimi 10 anni ha garantito un presidio territoriale nelle 24 ore giornaliere, oltre all'assolvimento dei compiti di legge attribuiti agli Enti;

i 5 dipendenti della Città Metropolitana con contratto a tempo determinato hanno un grado di specializzazione tale da renderli non sostituibili con altro personale. Non si tratta infatti di tecnici con requisiti *standard* idonei ad accedere alla categoria C, ma di soggetti dotati di alta specializzazione risultato di un percorso formativo, su cui in parte la stessa Città Metropolitana ha investito molte risorse;

la. dimensione territoriale della. Città Metropolitana di Firenze (3.500 km²) e il numero di abitanti (1.000.000) rappresentino dal punto di vista costi/benefici l'ambito ottimale per la gestione della materia di protezione civile, svolgendo cruciali funzioni, tramite strutture altamente specializzate come la. Sala Operativa Integrata, di supporto pianificatorio e decisionale alle amministrazioni comunali che rappresentiamo, in qualità di prima autorità di protezione civile come sancito dalla legge n. 225 del 1992,

impegna il Governo:

ad autorizzare, con il prossimo provvedimento di fine anno, la città metropolitana di Firenze a prorogare la. durata del contratto del personale di cui in premessa che vive da troppo tempo una condizione di grave precarietà e a prevedere per l'immediato futuro la. stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori in questione.

G/2111B/10/5

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016,

premessi che:

la realizzazione dell'Autostrada Tirrenica rappresenta oramai un progetto datato e anacronistico, concepito in un momento storico non caratterizzato dalla crisi e dalla carenza di risorse economiche pubbliche come quello attuale e nel quale lo spostamento del traffico di merci e passeggeri dalla gomma alla rotaia non rappresentava un'idea moderna di sviluppo e quindi una priorità politica dentro le istituzioni nazionali e locali; considerato:

che la parziale progettazione del completamento dell'Autostrada Tirrenica fino ad oggi presentata riscontra una serie di questioni tutte di grande importanza sia in termini di impatto ambientale che socio-economico che la rendono inattuabile, tra le quali:

il costo del pedaggio autostradale per gli abitanti delle zone attraversate dall'Autostrada, anche a fronte della mancata previsione di una viabilità complanare adeguata che colleghi il territorio da nord a sud;

lo. mancata definizione del lotto tra Grosseto sud e Fonteblanda, in un percorso che ancora una volta va a segnare un zona di grande pregio ambientale e di produzioni agricole di alta qualità quale quella del Parco Regionale della Maremma (Uccellina);

il fatto che le varie ipotesi progettuali ipotizzate per il lotto Fonteblanda-A11sedonia fino ad oggi interessano, come noto, totalmente la

zona alluvionata (per ben 2. volte in 3 anni) di Albinia, un'area che a seguito degli eventi calamitosi che hanno causato anche la morte di diverse persone e danni a proprietà pubbliche e private è oggetto di intervento di risanamento idraulico anche attraverso la realizzazione di una cassa di espansione (tra Albinia e Fonteblanda) il cui argine ancora non è noto se sarà o meno il sedime dell'autostrada stessa, con evidenti problemi di sicurezza idraulica e di «poca trasparenza» nella realizzazione finanziaria e nel mantenimento dell'opera stessa;

la. definizione del tracciato nei pressi di Orbetello che andrebbe ad incidere su aree delicatissime quali lo. zona di Fonteblanda, attraverso le Terme dell'Osa, la zona archeologica di Campo Regio-San Donato, l'area del Guinzone e laguna di Orbetello (sito tutelato a livello internazionale), demolendo capannoni artigianali e commerciali di pregio, e arrivando ad inserirsi di fatto nell'abitato di Orbetello Scalo, anche attraverso l'escavazione di un'area in prossimità della laguna e dei siti *ex*-industriali della Sitoco (SIN), della Sipe-Nobel, così come delle vasche di itticoltura;

il fatto che il progetto approvato nel comune di Capalbio provoca enormi danni alla qualità della vita (durante e dopo la costruzione dell'opera) e lede il diritto al 13. mobilità dei cittadini che avranno un comune spaccato a metà dalla Tirrenica;

considerato altresì:

che la grande mobilitazione contraria alla realizzazione dell'Autostrada Tirrenica sollevata sia a livello istituzionale, con il coinvolgimento della Provincia di Grosseto e di molte amministrazioni comunali del territorio, sia a livello di realtà associative, politiche ed economiche oltre che della cittadinanza fondata sulla critica ad un'opera che andrebbe a punire un territorio, quello maremmano, apprezzato e valorizzato proprio nella sua vocazione ambientale e paesaggistica, senza dare per contro un riscontro in termini occupazionali;

che risulta tutt'ora pendente un ricorso al Consiglio di Stato promosso dal comune di Orbetello e dalla provincia di Grosseto contro il progetto CIPE 2012, provincia di Grosseto;

che risulta essere a tutt'ora pendente una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana in merito alle modalità di assegnazione, senza evidenza pubblica, della proroga della concessione autostradale a SAT s.p.a. nonché in merito alle modalità di assegnazione, senza evidenza pubblica, dei lavori da parte di SAT s.p.a. ad una società ad essa collegata, nei lotti già in fase di realizzazione;

visto:

che per i motivi suddetti il completamento dell'A 12. appare assolutamente incerto e comunque temporalmente indefinito e che l'attuale S.S. Aurelia, nel tratto a sud di Grosseto continua ad essere una delle strade più pericolose d'Italia,

impegna il Governo:

a prevedere, nel più breve tempo possibile, la messa in sicurezza della S.S. Aurelia a partire dal confine tra la Regione Toscana e la Regione Lazio fino alla città di Grosseto, dove ancora persistono tratti di strada ad una corsia per senso di marcia che necessitano di raddoppio e pericolosi incroci a raso presenti soprattutto nei comuni di Capalbio ed Orbetello.

G2111B/11/5

PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame della legge di stabilità 2016,

premesso che:

in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40 comma 1-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, è possibile prevedere che le cause di stabilizzazioni in attesa di giudizio in corte d'appello e/o ancora in attesa della prima udienza, avranno soluzione favorevole per i lavoratori, non solo per la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che ha circa 100 cause in corso, tra cui molte riguardanti le masse artistiche;

la legge 112/2013 legge Bray, all'art. 11 comma 13 prevede che le eventuali eccedenze di personale del settore tecnico amministrativo possano utilizzare i requisiti pre Fornero per la messa in quiescenza e per il personale eventualmente ancora eccedente che debba essere ricollocato presso la società in house del Mibact, ALES SPA;

tali misure non sono previste per il personale artistico per il quale si parla di una generica razionalizzazione (art. 11 comma 1, lettera c) Poiché i piani di risanamento prevedono dotazioni organiche che stanno in un *budget* di costo predefinito, è presumibile che si possano aprire procedure di licenziamento senza che il personale artistico possa utilizzare strumenti di ammortizzatori, se non la NASPI. La possibilità di utilizzare i requisiti pre Fornero anche per questo settore consentirebbe di gestire in modo adeguato un eventuale sovrannumero di personale, aprendo la possibilità del necessario ricambio generazionale,

impegna il Governo:

al fine di ridurre l'attuale contenzioso giudiziario e di prevenire l'aumento in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità del comma 1-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, a prevedere la possibilità, nel primo provvedimento utile, di estendere, an-

che al personale artistico delle fondazioni lirico sinfoniche, l'applicazione dell'articolo 4, commi da 1 a 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ovvero la collocazione a riposo dei lavoratori con fino a 4 anni di anticipo sulla data di maturazione dei requisiti.

G/2111B/12/5

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Il Senato,

in sede di esame della legge di stabilità 2016,

premesso che:

i commi 344, 344-*bis* e 344-*ter* recano norme sia transitorie sia a regime per la modifica dei criteri di calcolo del finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

le modifiche del comma 344 consistono:

nella riduzione, con effetto sui finanziamenti a decorrere dall'anno 2016, da 0,207 a 0,199 punti percentuali del valore dell'aliquota di finanziamento dei suddetti istituti, la quale si commisura sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'INPS e dall'INAIL;

nella riduzione, con effetto dall'esercizio finanziario 2017, da 72 a 68 punti percentuali dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento in oggetto, aliquota che si commisura sulle somme in materia impegnate nell'ultimo rendiconto (del bilancio dello Stato) approvato e che dà luogo all'iscrizione delle somme nel bilancio statale di previsione e all'erogazione del relativo acconto (rispetto al finanziamento definitivo) entro il primo trimestre dell'anno solare. La modifica di tale aliquota opera, come detto, a decorrere dal 2017, mentre, per il 2016, si prevede che la riduzione della quota provvisoria sia pari a 15 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente. Si ricorda che l'importo definitivo è determinato con l'approvazione del rendiconto (del bilancio dello Stato) dell'anno precedente quello di riferimento – in base, quindi, alle somme effettivamente affluite all'entrata al bilancio dello Stato, per effetto dell'applicazione dell'aliquota sul gettito contributivo del suddetto anno precedente;

il finanziamento in oggetto riguarda le attività e l'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relativamente al conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione ed immigrazione;

il comma 344-*bis* interviene sull'articolo 13, della legge n.152/2001 di finanziamento degli istituti di patronato, il cui comma 5 prevede che ai

medesimi è comunque assicurata l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento delle somme impegnate, entro il primo trimestre di ogni anno, aggiungendovi un ulteriore periodo in cui si stabilisce che agli istituti è altresì assicurata una ulteriore erogazione pari all'80 per cento delle somme eventualmente assegnate in sede di legge di assestamento del bilancio;

il comma 344-ter interviene sulla normativa che regola una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento degli istituti di patronato, operante nel caso in cui l'istituto abbia realizzato, per due anni consecutivi l'attività «rilevante» (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, Legge n. 152/2001), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale (accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) inferiore all'1,5 per cento del totale. In particolare, si rinvia l'attuazione concreta di tale ipotesi di commissariamento stabilendo che essa trovi applicazione unicamente a decorrere dalle attività dell'anno 2016 (e non dell'anno 2014, come previsto dalla normativa vigente);

gli stanziamenti per questi uffici sparsi in tutta Italia e anche all'estero, emanazione diretta delle sigle sindacali e delle associazioni di imprenditori, agricoltori e artigiani, sono costantemente sotto tiro degli ultimi governi: dal 2011 al 2015, ai patronati sono già stati decurtati altri 125 milioni di euro, e nel 2016, con il provvedimento al nostro esame, altri 15 milioni;

ripetuti tagli che colpiscono sportelli in cui è possibile sbrigare gratuitamente pratiche di lavoro, pensioni e rinnovi dei permessi di soggiorno, e che per i sindacati sono anche avamposti per convogliare nuove tessere e nuovi iscritti. L'attacco è infatti diretto soprattutto al ruolo dei sindacati, ruolo ritenuto evidentemente scomodo dai governi neo-liberisti;

la sottrazione delle risorse al fondo patronati, si traduce in un'altra tassa occulta ai danni delle persone più deboli, che saranno così costrette a rivolgersi al mercato. Anche perchè il Fondo per i patronati non contiene risorse pubbliche, ma i contributi versati dai lavoratori privati e pubblici dipendenti e autonomi e dalle imprese, che così non torneranno nelle tasche dei lavoratori né finiranno a migliorare le politiche del lavoro, ma andranno nelle casse dello Stato per ripianare buchi di bilancio, sottraendoli a un servizio fondamentale per i cittadini. Il governo così facendo si appropria di soldi che sono dei lavoratori;

le pratiche sbrigate ogni anno dai patronati sono 11 milioni e 400 mila. Dai sussidi di disoccupazione alle questioni pensionistiche, dai congedi di maternità all'assistenza disabili, dai permessi di soggiorno agli assegni sociali, i patronati sbrigano una serie di servizi che in altri Paesi vengono offerti a pagamento dai privati. Sono presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 21 mila uffici e quasi 12 mila dipendenti (oltre a 15 mila collaboratori volontari). Le pratiche sbrigate ogni anno dai patronati sono 11 milioni e 400 mila. Per svolgere questi servizi, ricevono un finanziamento pubblico con un fondo specifico accantonato negli istituti di previdenza, composto da contributi previdenziali versati dai lavoratori ogni

anno. La quota viene versata su un conto del ministero del Lavoro che provvede con un decreto a ripartire i finanziamenti ai patronati proporzionalmente all'attività svolta, verificata di anno in anno dagli ispettori del lavoro;

nel 2013, le persone che hanno versato per i patronati un contributo dalla propria busta paga sono state 21,7 milioni, a fronte di oltre 50 milioni che possono accedere al servizio. Una forma di redistribuzione per assicurare le tutele fondamentali anche a chi non può permettersi un avvocato o un consulente del lavoro. Tanto che anche la Corte Costituzionale nel 2000 ha riconosciuto che «le tutele assicurate in modo universale dai patronati corrispondono a un interesse pubblico direttamente riconducibile all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione»;

in base ai calcoli fatti dall'Inas-Cisl, grazie all'attività dei patronati i cittadini risparmiano 500 milioni di euro ogni anno. Per poter svolgere lo stesso lavoro, Inps, Inail e ministero degli Interni dovrebbero aumentare gli organici di 6.083 unità a tempo pieno con 6.142 nuovi uffici permanenti. Ad oggi, per esempio, i patronati curano il 90 per cento delle domande telematiche presentate all'Inps. A questi calcoli va aggiunta anche l'attività svolta dai patronati per i cittadini italiani residenti all'estero. Per erogare direttamente questi servizi, forniti oggi attraverso una rete di oltre 400 uffici sparsi nel mondo, l'Inps dovrebbe sostenere i costi richiesti dall'invio di personale italiano in missione all'estero;

dal 2007 i patronati si occupano anche del rinnovo dei permessi di soggiorno degli immigrati, facendo risparmiare tempo, risorse e lunghe code alle questure di tutta Italia. Dal 2006 al 2012 il sistema dei patronati ha rinnovato 2 milioni e 600 mila permessi di soggiorno, a cui si aggiungono varie centinaia di migliaia di procedure per i ricongiungimenti familiari (pratiche che hanno impegnato il personale dei patronati per almeno 1 milione e 300 mila ore di lavoro). Un risparmio, per il ministero dell'Interno, di circa 60 milioni di euro. Gli agenti prima occupati nelle pratiche d'ufficio sono stati reimpiegati in servizi più attinenti alle funzioni di sicurezza sul territorio;

i conti li ha fatti anche la stessa Inps in occasione della presentazione del bilancio sociale. Se non ci fossero i patronati, la Pubblica Amministrazione dovrebbe spendere oltre 657 milioni di euro, a fronte dei 430 milioni spesi attualmente,

impegna il Governo:

a prendere gli opportuni provvedimenti anche legislativi al fine di reintegrare le somme decurtate a favore dei patronati.

G/2111B/13/5

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Il Senato, premesso che,

attualmente una percentuale vicina al 50 per cento del personale docente delle Istituzioni dell'AFAM non è a tempo indeterminato;

questi docenti ricoprono posti liberi e vacanti da non meno di un triennio e, comunque, il loro numero non è sufficiente a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno nei prossimi anni a seguito dei pensionamenti;

i docenti precari dell'AFAM sono stati, nella quasi totalità, selezionati nel corso dell'ultimo decennio grazie a continui concorsi per titoli artistici, culturali e professionali e svolgono da anni attività di docenza, ricerca e coordinamento didattico che per qualità e quantità non sono dissimili da quelle svolte dai loro colleghi assunti a tempo indeterminato;

inoltre non è ancora stata esaurito il processo di stabilizzazione *ex* decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e che dovrebbe coinvolgere un numero assai limitato, di docenti (ad esempio non più di 30 di pertinenza delle Accademie di Belle Arti) e nel contempo non si è ancora giunti alla trasformazione della Graduatoria Nazionale *ex* legge 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale 526 del 2014) in Graduatoria Nazionale ad Esaurimento – si tratta dell'unica graduatoria nazionale scaturita da procedure concorsuali – che sarebbe utile per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato,

impegna il Governo:

a trasformare in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, per la copertura dei posti che risultino vacanti e disponibili, fermi restando fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla legge 12 settembre 2013 n. 128, al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2015-2016 e successivi,

ad aprire in tempi brevissimi e comunque prima dell'avvio del processo di riordino del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, un tavolo di confronto tra il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca,

i lavoratori e le organizzazioni sindacali che metta fine alla situazione di incertezza che coinvolge i docenti, gli studenti e l'intero comparto.

G/2111B/14/5

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Il Senato,

premessò che,

i docenti precari che dal 2011 hanno conseguito o stanno conseguendo l'abilitazione tra Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) sono circa 150.000. Si tratta di un numero consistente di lavoratori che hanno speso tempo e denaro per abilitarsi, lavorando spesso su classi di concorso su cui sono esaurite tutte le graduatorie. Tra l'altro, molti docenti che hanno conseguito TFA e PAS hanno molti anni di servizio continuativo;

il precariato è un problema che riguarda la vita di tante persone e nel mondo della scuola sta diventando sempre più drammatico. Considerando che il concorso pubblico continuerà ad essere l'unico strumento di reclutamento dei docenti, vogliamo sapere dal Ministro Giannini quali sono i numeri reali di personale precario inserito nelle graduatorie ad esaurimento, quanti sono i vincitori dell'ultimo concorso, e quanti gli abilitati del tirocinio formativo attivo, nonché la stima di coloro che si sono iscritti ai percorsi abilitanti speciali;

considerato che,

sono tante le graduatorie esaurite del Concorso e delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) su cui lavorano continuativamente docenti abilitati attraverso percorsi TFA e PAS, come l'insegnamento di Matematica e Scienze (A059), Lettere (A043) solo per fare alcuni esempi.

Sono altrettanto tanti i docenti non abilitati che stanno lavorando che necessitano di un PAS per poter accedere ad un futuro concorso riservato solo agli abilitati, così come si vocifera. Inoltre sono tanti docenti che hanno conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria che rimane, tutt'ora, il percorso formativo maestro, ma che sono rimasti esclusi dalle fasi di assunzioni previste dalla Legge 107,

impegna il Governo:

a valutare l'avvio a partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregeremo a tempo determinato per un periodo continuativo non in-

feriore a 180 giorni ovvero quello vantatile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale, laddove le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di merito risultino finite;

ad indire con apposito decreto ministeriale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

G/2111B/15/5

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Il Senato, premesso che:

a tutt'oggi, dal mese di settembre 2015, molti lavoratori precari della scuola non hanno ricevuto gli stipendi, accumulando anche 4 mensilità in sospeso;

considerato che:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta accumulando ritardi nel pagamento delle mensilità dei supplenti e continua a dare comunicazioni che poi non si realizzano, poiché aveva assicurato che entro il 20 novembre avrebbe corrisposto gli stipendi a tutti, dopo precedenti avvisi non rispettati;

solo pochissimi dei docenti precari si sono visti attribuire le mensilità dovute;

il motivo è dovuto spesso all'inefficienza del sistema informatico del MIUR, ragione che crea frustrazione nel personale di segreteria costretto in un lavoro da «corpo a corpo» con un sistema pieno di falle, ma la macroscopica ragione di tale inadempienza risiede sostanzialmente nel fatto che il Governo non stanziava i soldi necessari,

impegna il Governo:

ad effettuare stanziamenti stabili e adeguati per le supplenze e a provvedere con urgenza al pagamento degli stipendi per tutti i docenti precari, considerando che il diritto ad una adeguata retribuzione è garantito dalla Costituzione, indipendentemente dalla tipologia di contratto.

G/2111B/16/5

DE PETRIS, URAS

Il Senato, premesso che:

i commi 129-*ter* e seguenti, dell'articolo 1, della Legge di Stabilità per il 2016, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, contengono modifiche della vigente disciplina in materia di rilascio dei titoli autorizzativi concernenti la ricerca e l'estrazione di idrocarburi;

tale materia è stata oggetto, nei mesi scorsi, di molteplici iniziative di protesta e di partecipazione popolare che hanno condotto, fra l'altro, alla formalizzazione di sei proposte di *referendum* abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, previa deliberazione di dieci Consigli regionali;

il 27 novembre scorso la Corte di Cassazione, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla correttezza formale dei sei quesiti referendari, e il 13 gennaio prossimo è previsto il pronunciamento della Corte Costituzionale;

le modifiche legislative introdotte in materia dalla Camera dei deputati rispondono solo parzialmente alle questioni poste dalle Regioni con le richieste di *referendum*, risultando in particolare eluse le questioni poste dai quesiti referendari n. 2, n. 3 e n. 6, concernenti l'intesa con gli Enti territoriali, la durata dei permessi dei titoli abilitativi per la ricerca e l'estrazione e il divieto effettivo di rilascio di permessi entro le dodici miglia marine;

il quadro legislativo che si verrebbe a determinare con le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati presenta diverse problematiche di dubbia interpretazione, con particolare riferimento ai procedimenti autorizzativi in corso, e non appare rispondente alla volontà chiaramente espressa dai Consigli regionali, nella direzione della prevista consultazione popolare referendaria,

impegna il Governo:

a interrompere l'*iter* dei procedimenti autorizzativi in corso concernenti ricerca ed estrazione di idrocarburi entro le dodici miglia marine dalle linee di costa, lungo l'intero perimetro costiero nazionale, e dal perimetro esterno delle aree marine protette, al fine di assicurare che non sia eluso il divieto di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ad assicurare l'intesa con le Regioni e con gli enti locali rappresentati nella Conferenza unificata in ordine alla pianificazione delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi;

a definire una durata temporalmente limitata e certa sia per i titoli abilitativi concernenti la ricerca che per i titoli abilitativi concernenti l'estrazione di idrocarburi;

a valutare adeguatamente l'orientamento espresso dai dieci consigli regionali in ordine all'effettuazione della prevista consultazione popolare referendaria in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi anche in

considerazione della necessità di rivedere le politiche energetiche nazionali alla luce dell'accordo recentemente raggiunto a Parigi in occasione della Conferenza delle parti sulla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP21).

G/2111B/17/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Il Senato,

In sede di discussione dell'AS 2111 «legge di stabilità»,

premessi che:

la legge 20 maggio 1985, n. 201, recante «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali», ha risolto una situazione ambigua che vedeva molti lavoratori prestare la propria opera per le allora denominate unità sanitarie locali (USL), senza un inquadramento consono all'attività svolta. Si tratta di lavoratori con cosiddetto «contratto a convenzione», cioè quel personale non di ruolo delle allora USL, che svolgevano attività continuativa e subordinata senza tuttavia godere delle garanzie previdenziali proprie dei lavoratori con contratto per rapporto di lavoro subordinato. La legge in questione ha così sanato, regolarizzandole, una serie di posizioni fino a quel momento ambigue in ordine al rapporto tra le allora USL e il personale. Con tale regolarizzazione tutto il personale di tecnici e laureati (psicologi, psichiatri, chimici, periti, chimici, geometri, periti elettronici, periti agrari, maestri ortofoniche-ortofreniche, tecnici della riabilitazione, medici igienisti) ha contribuito a formare quell'ossatura dei servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) più «innovativi» rispetto a quella che era fino ad allora la sola sanità «ospedaliera» precedente.

Nell'applicazione delle norme, tuttavia, si sono verificate situazioni disomogenee su tutto il territorio nazionale che hanno visto coinvolti un gran numero di enti e di giurisdizioni determinando condizioni di palese ingiustizia e disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Per un numero rilevante di lavoratori che operavano come dipendenti, regolamentati dai cosiddetti contratti a convenzione, si procedeva da un lato a un giusto inquadramento, mentre dall'altro lato non si garantiva il riconoscimento degli anni pregressi ai fini pensionistici.

Al personale che aveva lavorato fino al 1985 come personale di ruolo dipendente e che è stato assunto e inquadrato nei ruoli, non sono stati riconosciuti i diritti in ordine all'anzianità, anche se in alcuni casi documentati: le USL trattenevano, come sostituti d'imposta, quote di contri-

buzione, che in molti casi si è constatato non essere state mai versate ad alcun ente previdenziale.

Il problema, nel corso degli anni, è stato risolto in modo diverso da caso a caso. In alcune USL vi è stato un immediato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (ancorché coperto dal contratto a convenzione); in altre tale riconoscimento è stato rifiutato.

Da qui un ampio contenzioso, con taluni casi in cui la magistratura ha dato ragione al lavoratore ed altri in cui, al contrario, al lavoratore è stata disconosciuta la qualifica di dipendente per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge n. 207 del 1985.

La situazione ha avuto ulteriori aspetti paradossali: molti lavoratori si sono visti respingere sia dal tribunale amministrativo regionale che dal Consiglio di Stato (all'epoca era competente il giudice amministrativo) la richiesta di riconoscimento di lavoro subordinato.

Nello stesso periodo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) chiedeva e otteneva vari decreti ingiuntivi, ognuno di importo consistente, contro le USL (e poi contro le ASL) sostenendo che il rapporto a convenzione in realtà mascherava un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che l'ente era tenuto a pagare i relativi contributi. In tutti questi casi le USL facevano opposizione davanti al giudice competente (giudice del lavoro), che decideva in favore dei lavoratori. Tale situazione determina una disparità di trattamento tra lavoratori, in quanto una serie di cittadini che hanno prestato il loro lavoro con: contratti a convenzione, ma in realtà avendo un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, poi riconosciuto, hanno trattamenti disuguali e differenti rispetto ad altri cittadini, nella medesima situazione, a cui la qualifica non è stata riconosciuta né da parte della USL per cui lavoravano, né da parte dei magistrati cui hanno fatto ricorso. Inoltre, come già rilevato, molti lavoratori non si sono visti riconoscere il rapporto subordinato dal giudice amministrativo, ma sono stati riconosciuti quali dipendenti dal giudice del lavoro ai soli fini contributivi e le sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo impediscono loro di farsi riconoscere i diritti acclarati dal giudice del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile entro il 31 dicembre 2015, di modificare, la legge 20 maggio 1985, n. 207, al fine di determinare in modo inequivoco l'anzianità di servizio e contributiva del personale in attività o già in quiescenza con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali.

G/2111B/18/5

BAROZZINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la fondazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»¹¹,

premessi che:

la manovra finanziaria in oggetto non sana l'emergenza sui bilanci delle aree vaste, riduce 500 milioni di risorse per servizi essenziali e, conseguentemente, crea diseguaglianze tra i cittadini delle grandi aree urbane e i cittadini che abitano nel resto del territorio – il 70 per cento del Paese – su diritti ineludibili, a partire dalla messa in sicurezza e manutenzione delle strade;

in Basilicata, lo stato di inadeguatezza del sistema viario dell'intero territorio regionale è al dissesto: manti stradali divelti e caratterizzati da buche sempre più profonde; assenza di *guard-rail*; insufficienza di sistemi di segnalazioni catarifrangenti e di strisce stradali, si registrano situazioni di assoluto abbandono anche delle strade più trafficate;

si segnala in particolare il dissesto della strada S.S. 93, una strada particolarmente utilizzata dalle lavoratrici e dai lavoratori che da Rionero e da Atella muovono verso l'area industriale San Nicola di Melfi, costretti a percorrerla, dopo faticose ore di lavoro, in condizioni di totale insicurezza;

tale stato di inadeguatezza del sistema viario della Regione Basilicata contraddice la volontà di rilancio dell'area industriale di Melfi, ma altresì quella dell'industria del turismo, che dovrebbe essere il volano dello sviluppo della regione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti, al fine di reintegrare le somme decurtate a favore dei servizi essenziali per i cittadini che non vivono nelle grandi aree urbane, a partire dalla messa in sicurezza delle strade.

G/2111B/19/5

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111-B recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),

premesso che:

l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è il parametro mediante il quale vengono stabiliti l'accesso e la fruibilità di molte agevolazioni indirizzate a prestazioni di natura sociale;

l'ISEE ha presentato nel corso degli anni una serie di criticità, che hanno condotto alla necessità di avviarne una riforma in grado di evitare distorsioni nell'accesso ad alcune prestazioni e diritti fondamentali;

il decreto del Presidente del Consiglio n. 159 del 2013, in vigore da gennaio 2015 ha attuato la riforma dell'indicatore ISEE;

il tentativo avrebbe dovuto essere volto alla valutazione dei redditi reali e delle voci di spesa a carico delle famiglie;

tale operazione, tuttavia, ha generato sin da subito allarmi da una pluralità di soggetti per quali il calcolo dell'ISEE risulta necessario per accedere ad alcune prestazioni fondamentali, come le persone disabili o gli studenti;

la riforma dell'ISEE ha, paradossalmente, peggiorato gli effetti distorsivi nella valutazione dei redditi dei nuclei familiari, soprattutto per ciò che concerne le persone affette da disabilità. Attualmente, infatti, vengono computati nel calcolo anche le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità, con il risultato di impedire alle persone disabili la possibilità di usufruire di alcuni servizi pubblici e prestazioni sociali gratuitamente o a costi contenuti;

in merito si è espresso il TAR de Lazio, accogliendo parzialmente 3 ricorsi presentati contro il DPCM 159/2013. Il TAR ha ritenuto il decreto illegittimo nella parte in cui include nel computo ISEE le provvidenze economiche erogate dallo Stato a sostegno della disabilità;

si è ora in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, a cui è ricorso il Governo per richiedere l'annullamento della sospensione decisa dal TAR;

appare necessario intervenire con urgenza per risolvere questo importante *vulnus* a diritti delle persone disabili,

impegna il Governo:

attraverso successivi interventi normativi, ad escludere dal computo dei redditi per il calcolo dell'ISSE le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità, attraverso un percorso di riforma in grado di risolvere le numerose criticità emerse dal DPC 159/2013.

G/2111B/20/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2111-B «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'elaborazione della legge di stabilità per l'anno 2016 non ha rappresentato, ancora una volta, l'occasione per chiudere definitivamente e positivamente due scottanti questioni sul fronte pensionistico, relative agli addetti alla condotta di treni e traghetti e ai cc.dd. «quota 96»; si tratta di una platea di aspiranti pensionati rimasta ostaggio degli aberranti effetti della riforma Fornero che, pur contemplando una norma di salvaguardia a tutela dei diritti pensionistici maturati prima della sua entrata in vigore, non ha tenuto conto per gli addetti alla condotta di treni e traghetti del diritto ad accedere anticipatamente al trattamento previdenziale in ragione di un'aspettativa di vita media di soli 63 anni, mentre per quota 96 della specificità del comparto scuola che, al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti, ha da sempre usufruito di un'unica e sola finestra di uscita in coincidenza con la fine dell'anno scolastico;

quanto al personale viaggiante di ferrovie e traghetti, questo fino alla entrata in vigore della riforma del sistema pensionistico, come introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, poteva accedere, all'età di 58 anni, al trattamento previdenziale anticipato grazie ad una normativa che riconosceva la natura usurante della loro attività lavorativa ed alle risorse garantite a tal fine da un fondo *ad hoc* istituito presso l'INPS; successivamente all'entrata in vigore della stessa riforma, invece, causa di un errore lessicale in essa contenuto, lo stesso personale si è visto in un solo giorno elevare di nove anni il requisito anagrafico e quindi perdere lo *status* di lavoratori usurati;

si tratta, tra l'altro, di una categoria di lavoratori sottoposta per legge a visite di idoneità annuali, la maggior parte dei quali, dopo qualche anno, non le supera più, perché costretta ogni giorno a guidare convogli che viaggiano fino a 300 chilometri orari, e che dopo 15-20 anni di attività accusa seri problemi all'udito legati ai rumori continui della motrice, spesso molto al di sopra dei livelli consentiti ed alla spina dorsale dovuti alle continue vibrazioni, alle continue oscillazioni trasversali e ai frequenti contraccolpi verticali;

ad aggravare la condizione di questi lavoratori è la circostanza che dal 2009 essi non vengono più affiancati in cabina di guida da un collega. Infine, dal 2011 il loro orario di lavoro è passato da 8 ore e mezza a 10, delle quali 6 ore e 30 sino di «condotta di guida continuativa», senza, cioè, potersi allontanare dalla postazione di guida. Motivi, questi, per i quali in

altri Paesi europei l'età per accedere alla pensione è mediamente fissata tra i 54 ed i 55 anni;

sull'altro fronte, quello dei cc.dd. «quota 96», sembra persistere una sorta di accanimento politico nel non voler finalmente risolvere quel «*vulnus*» inferto dall'articolo 24, comma 3 del citato decreto-legge n. 201 del 2001, che, nell'indicare quale limite tra i vecchi ed i nuovi criteri per l'accesso al trattamento pensionistico il 31 dicembre 2011, non ha considerato che per il solo comparto scuola tale limite dovesse coincidere, invece, con il 31 agosto 2012, data di conclusione dell'anno scolastico, penalizzando tutti quei lavoratori della scuola, all'epoca circa 4.000, nati nel biennio 1951-1952, che, nonostante avessero maturato a fine anno i requisiti pensionistici (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni e 36 di contributi) e quindi presentato relativa domanda di accesso al trattamento previdenziale, sono rimasti bloccati in servizio;

nonostante in questi ultimi anni siano intervenute a sostegno delle evidenti ragioni di questi lavoratori ingiustamente penalizzati varie iniziative parlamentari sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, oltre a numerose sentenze che riconoscono il diritto dei ricorrenti, ancora una volta si sono deluse le legittime attese di quanti hanno dedicato la propria esistenza professionale alle nuove generazioni;

quanto alla platea degli interessati lo stesso Ministro della funzione pubblica recentemente interrogato in aula ha affermato che la stessa comprenda oggi non più di 3.000 soggetti; facendo in tal modo drasticamente diminuire l'importo delle risorse economiche necessarie per sanare tutte le posizioni rimanenti, operazione che, oltre a favorire il ricambio generazionale dei docenti consentirebbe l'immediata stabilizzazione di altrettanti precari,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento che rimedi all'errore formale contenuto all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che a tutt'oggi impedisce all'intera categoria del personale addetto alla condotta di treni e traghetti di accedere anticipatamente al trattamento previdenziale;

a dare, entro l'anno scolastico 2015/2016, definitiva soluzione alle aspettative di tutti quei lavoratori della scuola che, in procinto di accedere al trattamento previdenziale sono stati ingannati da una legge imperfetta e lacunosa che ha negato loro il diritto alla pensione, risolvendo tutte le problematiche interpretative ed applicative sorte a causa della riforma «Fornero» ed estendendo l'applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgente alla stessa anche al personale della scuola che aveva maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

G/2111B/21/5

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2111-B «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 95 e seguenti, cosiddetta Buona Scuola, non ha previsto, all'interno del Piano straordinario di assunzioni, una parte importante del personale scolastico che ogni giorno ne assicura al funzionamento;

il riferimento è al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nonché al personale cosiddetto «terziarizzato» che lavora ormai da anni nei servizi di pulizia e, in minima parte, alle poche centinaia di lavoratrici e lavoratori in tutto il Paese con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con funzioni riconducibili ai profili professionali di Assistente amministrativo e Assistente tecnico della scuola statale;

per quanto riguarda il personale ATA, tali lavoratrici e lavoratori sono stati irragionevolmente nonché illegittimamente esclusi dal piano straordinario di immissioni in ruolo della cd «buona scuola», attuato e disciplinato dal Miur con il DDG n. 767/2015, pur facendo parte del cosiddetto precariato storico della scuola e avendo lavorato per anni alle dipendenze del Miur su posti disponibili e vacanti, con contratti di lavoro a tempo determinato senza alcuna indicazione di tempo per l'espletamento di procedure concorsuali a loro copertura e, per alcuni, ben oltre la durata massima 36 mesi con lo stesso datore di lavoro, anche pubblico, così come previsto dalla normativa europea di merito;

la Legge n. 107/2015 è dunque in palese contraddizione con le precedenti indicazioni normative in merito: sia all'articolo 15 della Legge n. 128/2013 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 104/2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) che ha deliberato «un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale», sia alla Legge di stabilità 2015, n. 190/2014, che ha previsto un apposito fondo nazionale finalizzato all'attuazione degli interventi: «con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni»;

per quanto riguarda la cosiddetta «terziarizzazione/esternalizzazione dei servizi ATA» di parte delle scuole statali, risalente ormai al lontano anno 2000, successivamente all'approvazione della legge n. 124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), con esiti più che controversi nonché insostenibili sia per quanto riguarda le risorse

impiegate e i costi per il bilancio dello Stato, sia sotto l'aspetto occupazionale delle lavoratrici e lavoratori delle imprese di pulizia, vieppiù reso precario con il trascorrere degli anni, ma anche per la qualità dell'igiene e pulizia delle scuole interessate, situazioni di disagio e emergenza più volte e da anni segnalate dalla stampa;

anche il Governo di recente non ha potuto non riconoscere le problematiche e criticità dell'attuale sistema di esternalizzazioni dei servizi ATA che anche con gli ultimi appalti/convenzioni stipulati sulla base delle cd «gare Consip» non hanno fatto altro che far deflagrare le criticità di una scelta e di una politica dei servizi giunta ormai al capolinea ed hanno impegnato il Parlamento e il Governo a interventi ripetuti normativi non risolutivi con il reperimento continuo di risorse utili solo per tamponare le emergenze ricorrenti;

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 95 e seguenti, ha anche escluso illegittimamente e irragionevolmente dal Piano straordinario di assunzioni una parte di docenti precari appartenenti alla graduatoria di seconda fascia di istituto in possesso di abilitazione: Percorsi abilitanti speciali (PAS)/Tirocinio formativo attivo (TFA), appartenenti alle graduatorie della scuola dell'infanzia escluse dal cd «potenziamento» e appartenenti a classi di concorso per cui non è stato bandito il concorso di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;

la procedura assunzionale straordinaria richiamata, attuata in deroga all'attuale disciplina vigente in materia prevista dall'articolo 399 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297) è divenuta inevitabilmente oggetto di clamorose proteste del personale precario che da anni porta avanti la scuola italiana supplendone in ogni modo alle carenze strutturali e organizzative e spesso, per riconoscenza, pagato con mesi di ritardo e che con le norme della cd «buona scuola» si vede di fatto preclusa ogni possibilità di occupazione futura, nonché di numerosissimi ricorsi per: «violazione di legge e eccesso e sviamento di potere difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà, nonché violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 97 della Costituzione in relazione a violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento e del principio di buona fede e questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 95 della Legge n. 107/2015 per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 98 della Costituzione»; ed anche per: violazione e falsa applicazione in relazione ai principi di diritto comunitario sull'abuso di rapporti di lavoro a termine ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea con speciale riferimento alla sentenza C22/13 del 22 novembre 2014;

l'anno 2015, inoltre, avrebbe dovuto essere l'anno della riforma dei «concorsi pubblici», ma ad oggi si sono perse le tracce anche di quello per i Dirigenti scolastici: figure ritenute indispensabili a parole, ma nella realtà, anche in questo anno scolastico sottoposte a grandissime difficoltà: quasi mille scuole continuano ad affidate a «reggenza», con i dirigenti

pluritolari costretti dividersi con grande affanno tra 6 o 7 sedi e «buone scuole» a loro affidate. Inoltre, come triste consuetudine anche gli ultimi concorsi non sono sfuggiti all'improvvisazione e al comportamento negligente dell'Amministrazione che ha generato un contenzioso infinito. Purtroppo, ancora una volta Governo e maggioranza non hanno ritenuto importante intervenire per sanare per via normativa tutte le situazioni di contenzioso ancora aperte, anche al fine di evitare il riprodursi di situazioni di disparità al trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi ,

impegna il Governo:

a superare gli errori del passato anche al fine di prevenire e tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa ed evitare le ripercussioni sul sistema scolastico del possibile esito del contenzioso già in essere e quindi:

a) a dare immediata attuazione allo svolgimento del concorso, già indetto ed autorizzato da anni, per l'assunzione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché a trovare una soluzione definitiva con il confronto con tutte le parti interessate ai problemi della stabilizzazione del precariato ATA, compresa quella dei lavoratori «terzializzati» (cd *ex* LSU) nel settore scolastico, finalizzata alla definizione di un modello organizzativo funzionale ed efficiente dei servizi delle scuole, dal funzionamento amministrativo a quello dei lavoratori, dalle pulizie ai servizi ausiliari e alla sorveglianza;

b) per quanto riguarda il precariato dei docenti, in relazione ai gravi vizi evidenziati, trovare soluzioni assunzionali, anche straordinarie e gradualità, per tutti i docenti in possesso di un'abilitazione all'insegnamento e/o titoli di studio ritenuti validi, nonché a provvedere alla copertura di tutti i posti disponibili e vacanti;

c) per quanto riguarda il contenzioso relativo ai concorsi per dirigenti scolastici a trovare soluzioni che integrino quanto già previsto dalla Legge n. 107/2015 per coloro che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano ancor avuto alcuna sentenza definitiva ma superato le prove concorsuali.

G/2111B/22/5

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2111-B «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 34 della Costituzione italiana sancisce che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica deve rendere effettivo questo diritto attraverso l'attribuzione per concorso di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze;

il diritto allo studio rappresenta, pertanto, uno degli strumenti più importanti per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e per dare attuazione a quell'eguaglianza sostanziale fra cittadini abbienti e meno abbienti che è alla base dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione;

in questo contesto, non è possibile non rilevare come l'università italiana da anni viva una crisi profonda, i segnali sono molti ma quello più drammatico è il calo delle immatricolazioni: meno 23 per cento, in dieci anni come riportano i dati ufficiali del MIUR;

i nuovi iscritti che erano 338.482 nell'anno accademico 2003/2004, si sono ridotti a 260.245 nel 2013/2014;

rallentano i tassi di passaggio dalla scuola secondaria superiore all'università nello stesso anno del diploma: al netto delle tendenze demografiche, siamo scesi 49,1 per cento, riportando così il Paese indietro di dieci anni e, soprattutto, si evidenzia la riduzione delle iscrizioni degli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti del Mezzogiorno;

il tasso di ingresso all'università in Italia si attesta intorno al 40 per cento, valore ben inferiore alla media Ocse che sfiora il 60 per cento, mentre è clamorosamente fallito l'obiettivo di aumentare il numero dei laureati, una priorità delle politiche sull'istruzione universitaria fin dalle riforme degli anni '90 e, come risulta dal rapporto Ocse «*Education at Glance*», con il 20 per cento di laureati nella fascia dei 25-34 anni, l'Italia è al 34° posto su 37 nazioni;

questa drammatica situazione non può essere considerata una conseguenza di un «destino cinico e baro» ma è il risultato di precise scelte politiche, dei tagli continui e delle riduzioni di risorse per l'istruzione e per la ricerca;

la Legge di stabilità 2016, purtroppo, non rappresenta una vera e reale inversione di tendenza: il primo grande assente è proprio il «diritto allo studio», nonostante le modifiche apportate alla sconveniente previsione di incremento (+5 mln di euro) previsto dal testo approvato in Senato e aggravato per moltissimi giovani dall'attuale calcolo ISEE;

la spesa per l'istruzione in Italia resta al di sotto della media europea, per allinearsi alla quale occorrono impegni e investimenti maggiori, infatti le risorse destinate all'università e alla ricerca rappresentano appena l'1 per cento, del PIL rispetto a una media europea di circa l'1,5 per cento;

deve essere, quindi, prioritario un intervento di rifinanziamento complessivo del FFO e del diritto allo studio, affinché si possa prevedere un rilancio complessivo del sistema universitario e per porre fine alle pro-

fonde disuguaglianze legate all'accessibilità del percorso universitario e alla fruibilità dei servizi destinati agli studenti da nord a sud del Paese e impedire che l'università stessa diventi sempre più un lusso per pochi generando in tal modo nuovi privilegi e maggiori disuguaglianze,

impegna il Governo:

ad assicurare al sistema universitario statale finanziamenti adeguati, destinando ad esso risorse tali da raggiungere nell'arco di un quinquennio una percentuale del prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse finalità da parte dei Paesi dell'Unione europea e, come garanzia di un effettivo diritto allo studio per le giovani generazioni, ad aumentare in maniera sostanziale il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, rivedere criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale in modo da ampliare e/o garantire una percentuale di studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale degli anni accademici passati nonché diminuire in maniera consistente l'attuale e altissimo tasso di contribuzione studentesca;

a rivedere in maniera organica tutta la normativa relativa alle forme straordinarie e anomale di reclutamento per chiamata diretta e stipendio «personalizzato», in cui i criteri per l'assunzione – tutti da definire – non possono sostituire qualsiasi procedura comparativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ingenerando così una moltiplicazione dei livelli di docenza del tutto inutile e offensiva per il normale corpo docente e, invece, a stanziare risorse adeguate il favore delle chiamate dei professori ordinari abilitati a copertura delle effettive esigenze d'organico;

a reperire e stanziare le risorse necessarie al fine di ripristinare la regolare progressione di classi e scatti stipendiali dei docenti universitari.

G/2111B/23/5

URAS, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO

Il Senato,

premessi che:

attraverso il presente provvedimento, il Governo, mediante un meccanismo che in parte anticipa il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2016, ed in parte ricorre al vecchio *bail-out*, sorta di salvataggio attuato grazie ad una iniezione di liquidità finanziaria, ha consentito di garantire, senza soluzione di continuità, l'operatività dei quattro istituti di credito, Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di

risparmio di Chieti diversamente destinati al *default*, la cui vicenda sta mettendo a dura prova la fiducia dei risparmiatori italiani nell'intero sistema bancario italiano;

le suddette disposizioni contemplanò una soluzione che lascia insoddisfatti tutti quei clienti, per lo piú piccoli risparmiatori, che hanno allòcato proprie risorse su titoli offerti dalle quattro banche ad alto rischio d'impresa come le azioni e le obbligazioni subordinate. Infatti, al fine di risarcire almeno una parte di questi ultimi, si prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà con una dotazione finanziaria massima pari a 100 milioni di euro alimentato, nel pieno rispetto delle regole UE sugli aiuti di Stato, in parte direttamente dal sistema bancario e finanziario ed in parte da risorse statali. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dello stesso è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 marzo 2016;

al Fondo, al fine di vedersi riconosciuto il proprio pregiudizio economico, potranno accedere gratuitamente i risparmiatori e gli investitori non professionali attraverso l'attivazione di meccanismi stragiudiziali di contestazione e di ristoro dei danni verso qualsiasi tipo di intermediario (dalle banche alle assicurazioni);

si tratta di una soluzione incapace di soddisfare le ragioni di tutte le vittime del dissesto che ha mandato in fumo circa 780 milioni di euro di obbligazioni subordinate, oltre la metà delle quali in tasca a piccoli risparmiatori. Secondo dati piú precisi diramati nei giorni scorsi con una iconografica dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il numero dei risparmiatori possessori dei *bond* subordinati di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti che hanno perso le loro piccole fortune frutto dei risparmi di una vita sono 10.559, per un controvalore di 392,2. milioni di euro;

secondo la stessa iconografica i suddetti 10.559 risparmiatori sono stati suddivisi in tre categorie da quella piú vulnerabile a quella meno esposta e che saranno valutati caso per caso dall'arbitrato:

a) la categoria piú «esposta»: sono 1.010 clienti che ha un patrimonio inferiore a 100 mila euro di cui piú del 50 per cento impegnati in obbligazioni subordinate rientreranno molto probabilmente tra i beneficiari del nuovo fondo. Il valore del rimborso si aggirerebbe intorno ai 27,4 milioni di euro;

b) la categoria «di media esposizione»: sono in tutto 1.484 clienti che hanno un patrimonio inferiore a 100 mila euro la cui percentuale di patrimonio impegnato nei *bond* subordinati oscilla tra il 30 per cento e il 50. Il controvalore si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro;

c) la categoria «meno esposta»: sono i restanti 8 mila con oltre 100 mila euro di patrimonio con una quota di subordinate sotto il 30 per cento. Molto probabilmente questa categoria non accederà al fondo;

gli sviluppi dell'intera vicenda hanno fatto emergere tutta l'inadeguatezza di un sistema di regole, che antepone la sopravvivenza della stabilità finanziaria europea, principio base del nuovo meccanismo del *bail-in*

europeo progettato, peraltro, per crisi sistemiche ben più grandi rispetto a quelle dei quattro istituti di credito e di altri su cui si sta sperimentando la «risoluzione», alla tutela del risparmio in tutte le sue forme prevista dall'articolo 47 della Costituzione;

è del tutto evidente che le risorse stanziata nella legge di stabilità 2016 sono molto al di sotto di quelle necessarie a soddisfare l'intera platea dei danneggiati;

sussiste la necessità inderogabile di dare stabilità al sistema bancario e restituire immediatamente la massima fiducia a risparmiatori e investitori,

impegna il Governo:

ad implementare adeguatamente la dotazione finanziaria del Fondo di cui in premessa al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione finanziaria prevista, anche prevedendo di destinare tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti (sossidetti *non performing loans*) e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge.

G/2111B/24/5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Il Senato,

premesso che:

come gli eventi degli ultimi giorni che hanno travolto le aspettative e la buona fede di decine di migliaia di risparmiatori dimostrano, da tempo oramai il mondo della finanza ha distolto l'attenzione da famiglie ed imprese, concentrandosi quasi esclusivamente su prodotti finanziari e speculativi più remunerativi;

di contro, lo gravità della situazione finanziaria che ha posto come emergenza il tema della povertà relativa, della esclusione finanziaria e della disoccupazione, ha ridato impulso, dopo anni di emarginazione legata al suddetto modello finanziario ultraliberista, ad intermediari finanziari, come il microcredito e la finanza etica, che investono, invece, in un modello economico di benessere sobrio e solidale, grazie ad un meccanismo finanziario virtuoso con il quale le comunità locali costruiscono e sostengono le imprese dell'economia solidale investendo i propri risparmi per soddisfare bisogni di credito delle microimprese, delle persone fisiche singole e delle famiglie che rientrano nella categoria definita col triste eufemismo di «soggetti non bancabili»;

il microcredito è pertanto uno strumento di sviluppo economico che permette anche alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione di accedere ai servizi finanziari, consentendo il miglioramento delle loro condizioni di vita (ad es. sostegno al pagamento di rate d'affitto o avvio di piccole attività artigianali, etc.). Esso è per lo più esercitato dalle cosiddette Mag le Mutue Auto Gestione, la cui gestione, per lo più indirizzata verso settori d'intervento quali la solidarietà sociale, l'ambiente e i temi dell'ecologia, la cultura e l'informazione, si basa sulle seguenti caratteristiche: la partecipazione dei soci alla gestione; interventi rivolti verso progetti di cooperative e associazioni; garanzie patrimoniali sugli impieghi basate sulla conoscenza delle persone e dei progetti da finanziare;

ci sono tuttavia alcuni limiti oggettivi nel quadro normativo che ostacolano il riconoscimento come operatori di microcredito;

con le modifiche apportate nell'anno 2014 al Testo unico bancario e la previsione all'interno di esso di una specifica normativa, con due articoli dedicati al microcredito, il nostro Paese si è posto tra quelli europei più attivi nella costruzione di un quadro regolamentare in grado di favorire l'accesso a forme di credito alternative a quello bancario, normativa necessaria stanti, in particolare, la dimensione ridotta dei prestiti, l'assenza di garanzie tradizionali prestate dal singolo beneficiario, la presenza di servizi ausiliari, la natura dei beneficiari e, di conseguenza, lo scopo del finanziamento, tutti requisiti che possono anche non risultare simultaneamente soddisfatti in tutti i programmi di microcredito e che, spesso, vengono interpretati differentemente dai diversi soggetti erogatori e nei diversi contesti;

nello specifico l'articolo 16 del decreto 17 ottobre 2014, n. 176 disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale di concedere finanziamenti volti a sostenere la microimprenditorialità dei propri soci, possibilità condizionata al rispetto di specifiche condizioni e all'iscrizione di tali operatori nell'elenco di cui all'articolo 111 del Tub. Quest'ultimo, inoltre, non attribuisce esplicitamente a tali finanziamenti la qualifica di microcredito ma sembra assimilarli ad esso in ragione della finalizzazione del finanziamento ed inoltre, il limite fissato dall'articolo 111, comma 1, lettera a), del Tub a 25.000 euro per i finanziamenti a sostegno dell'avvio o dell'esercizio di attività imprenditoriali, non è sufficiente a garantire un reale sostegno ad attività economiche: in tale misura, infatti, circa il 50 per cento degli attuali finanziamenti delle Mag sarebbe irrealizzabile,

impegna il governo:

ad adottare un provvedimento normativo che modifichi l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aggiungendo due ulteriori commi che prevedano:

1) la definizione puntuale degli operatori di finanza mutualistica e solidale quali soggetti, iscritti nell'elenco di cui al medesimo articolo e co-

stituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente, il cui statuto preveda che:

a) i partecipanti al capitale, i dipendenti ed i collaboratori siano esclusivamente soci;

b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;

c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti connessi e la natura dei beneficiari;

d) la società non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento;

e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione.

2) Che gli stessi operatori di finanza mutualistica e solidale, come definiti dal precedente punto 1), in deroga a quanto già previsto al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 111, possono concedere finanziamenti ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima di dieci anni, il cui tasso effettivo globale non può eccedere la somma dei costi di gestione della struttura e del costo di renumerazione del capitale in misura non superiore al tasso di inflazione. Che sia consentita agli operatori di finanza pubblica e solidale l'attività di credito a propri soci, in deroga ad eventuali limiti del soggetto richiedente relativi a fatturato, dati di bilancio, numero di dipendenti, anni di attività, eventualmente previsti dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 111.

G/2111B/25/5

DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame reca «riduzioni delle spese ed interventi correttivi dei Ministeri»;

in base a quanto previsto dal «Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2015-2017», nello specifico nel paragrafo dedicato allo Sviluppo e sostegno del velivolo *Joint Strike Fighter* e predisposizioni nazionali, vengono stanziati per il 2015, per il programma in parola, 582,7 milioni di euro e nella nota si legge che: «le poste finanziarie a decorrere dall'e.f. 2016 saranno definite, tenuto conto sia degli impegni presi dal Governo in sede parlamentare e sia del processo di Revi-

sione Strategica indicato nel Libro Bianco, e recepite, successivamente, nell'ambito della "Legge sessennale per gli investimenti militari" che sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento»;

il 24 settembre 2014, alla Camera dei Deputati, sono state discusse le mozioni sul programma F 35 e la Camera, tra le altre, approvava le mozioni: 1-00586 Scanu; 1-00593 Brunetta; 1-00590 Cicchitto; 1-00578 Causin;

in particolare, con la mozione 1-00586 Scanu il Governo si è impegnato «a riesaminare l'intero programma F 35 per chiarirne criticità e costi con l'obiettivo finale di dimezzare il *budget* finanziario originariamente previsto, così come indicato dal documento approvato dalla Commissione parlamentare difesa della Camera dei deputati a conclusione dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, tenendo conto dei ritorni economici e di carattere industriale da esso derivanti»;

impegna il Governo:

a presentare, in occasione della «Legge sessennale per gli investimenti militari», o nel prossimo Documento di Economia e Finanza, il piano per l'attuazione di quanto è previsto dalla mozione numero 1-00586 del 24 settembre 2014, a prima firma on. Scanu per il dimezzamento delle risorse programmate per il programma *Joint Strike Fighter*.

G/2111B/26/5

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge 2111-B,

premesso che:

tra le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati figura, al comma 88 dell'articolo 1, l'estensione dell'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nell'ambito della propria competenza, per l'adozione di ogni opportuna iniziativa di carattere legislativo volta a promuovere la stabilizzazione della misura di detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo l'estensione delle age-

volazioni fino al 31 dicembre 2020, anche attraverso una riduzione annuale o biennale della percentuale di detrazione;

a prevedere la rimodulazione delle tipologie di intervento ammesse ad agevolazione fiscale, predisponendo un meccanismo di premialità per i lavori caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico ed introducendo dei valori limite di controllo alla spesa sostenuta (costo massimo per metro quadrato e per chilowattora, costo spese tecniche);

a prevedere l'istituzione di un meccanismo sanzionatorio efficace per le dichiarazioni incongruenti, conferendo un ruolo attivo all'ENEA nella fase di validazione e di controllo della documentazione.

G/2111B/27/5

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

La 5^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge 2111-B,

premessi che:

tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, i commi 85-86 introducono incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L'incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017;

per l'anno 2016 è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro. Il contributo è anticipato all'acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e viene recuperato dal rivenditore mediante un credito d'imposta utilizzato in compensazione;

il comparto della produzione di camper in Italia rappresenta una fetta molto consistente nell'ambito del mercato europeo;

considerato che:

dal «Rapporto nazionale sul turismo in libertà in camper e in caravan 2014» emerge che «nel 2013 l'industria del caravanning ha attraversato in Italia una fase particolarmente delicata. La permanente congiuntura recessiva non ha permesso alle imprese di invertire il trend produttivo degli ultimi anni, a differenza dei primi segnali di ripresa manifestati dal comparto nei principali Paesi europei e dal settore automotive italiano. Se, infatti, quest'ultimo ha registrato nel 2012 un decremento del 20 per cento, secondo quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha poi concluso il 2013 con circa il -7 per cento delle immatricolazioni e il -2 per cento della produzione nazionale. Le motivazioni della flessione del mercato di autocaravan e caravan nel nostro Paese non sono, però, dovute, né a una disaffezione degli utenti alla tipologia di

vacanza, né a una disaffezione all'utilizzo del veicolo ricreazionale, come dimostrato dai sondaggi realizzati e dalla crescente affluenza di visitatori al Salone del Camper. In un quadro recessivo generale, sostenere la spesa per l'acquisto di un nuovo mezzo costituisce un investimento impegnativo, soprattutto alla luce della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, della difficoltà di accesso al credito al consumo e del clima d'incertezza economica»;

i dati sintetizzati nel Rapporto dimostrano come in Italia, a causa del perdurare della crisi economica, le imprese del caravanning abbiano registrato nel 2013 un decremento delle immatricolazioni dei veicoli ricreazionali rispetto all'anno precedente, sebbene tale calo sia stato però attenuato. Per quanto riguarda le autocaravan, infatti, le registrazioni passano dal -32,6 per cento del 2012 al -19,9 per cento del 2013, corrispondente a un volume di 3.791 veicoli;

secondo quanto scritto dal Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, nella risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-02909, presentato alla Camera dei deputati l'11 dicembre 2013, «il 24 ottobre 2013 si è insediata, presso il Ministero dello sviluppo economico, la consulta nazionale per l'automotive, composta dai principali attori della filiera automobilistica e dalle Istituzioni (oltre al Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e Conferenza unificata Stato Regioni) con l'obiettivo di individuare possibili linee di intervento per la ripresa dell'intero settore automotive, compreso quindi anche il comparto della camperistica, duramente colpito dalla crisi e di particolare rilevanza per l'economia italiana. Nell'incontro è stata espressa la volontà comune di collaborare per individuare le più opportune soluzioni per il rilancio dell'intero comparto automotive, anche attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione ed il sostegno all'export. In tale contesto potranno essere valutate soluzioni specifiche per il settore della camperistica»;

considerato che:

il mercato della camperistica risente non solo della crisi economica e dei consumi, ma anche di una carenza di politiche fiscali ed infrastrutturali a sostegno del settore. La tassazione sui veicoli costituisce infatti la quinta voce di gettito erariale governativo e manca sul territorio italiano, a differenza di altri paesi europei, una efficace e moderna rete di strutture atte alla fruibilità del turismo all'aria aperta (come aree di sosta attrezzate e di accoglienza, e altro);

occorre inoltre evidenziare che molto spesso i camper rappresentano per alcune categorie di soggetti disabili una delle rare opportunità ricreative e di vacanza. In alcuni Paesi (come ad esempio in Inghilterra) sono state introdotte, per promuovere ed incentivare tale fruizione, specifiche agevolazioni fiscali per tali categorie di soggetti. Sarebbe opportuno quindi prevedere, anche nel nostro ordinamento, detrazioni e aiuti finanziari equiparando gli autocaravan ai mezzi di uso precipuo degli stessi di-

sabili (come ad esempio le carrozzine) e quindi estendendo le disposizioni già previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, numero 449;

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella seduta del 5 giugno 2014, in cui si è svolto in Senato il «question time» su iniziative e modelli per la valorizzazione del patrimonio culturale ha affermato quanto segue: «mi piace molto l'idea dell'IVA agevolata per chi deve usare i camper perché ha un disabile in famiglia e vede in questo mezzo lo strumento più adatto per esercitare il diritto di vivere le vacanze. Naturalmente in questo caso (non si tratta di una mia competenza) c'è un problema di copertura finanziaria, ma sono molto convinto e ci lavorerò»,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte a rilanciare con efficacia il comparto della camperistica italiana;

a prevedere, in particolare, misure di agevolazione fiscale per le famiglie al cui interno sono presenti soggetti disabili che intendono acquistare camper;

a promuovere la realizzazione di una efficace e moderna rete di strutture atte alla fruibilità del turismo all'aria aperta.

G/2111B/28/5

PUGLIA

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111-B);

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 1 dispone l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità;

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative sul piano normativo al fine di prevedere:

a) una clausola di garanzia limitativa degli investimenti effettuabili da parte della Cassa stessa con le risorse derivanti dai versamenti degli esperti contabili;

b) l'obbligo di approvazione da parte del cda della Cassa medesima di tutti gli investimenti di importo superiore a 10000 euro.

G/2111B/29/5

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111-8);

premessò che:

il comma 73 dell'articolo 1 estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto;

considerato che:

in data 9 aprile 2015 durante la seduta n. 427 del Senato della Repubblica, è stata rivolta un'interrogazione a risposta urgente ai sensi dell'articolo 151-*bis* del regolamento del Senato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, su profili d'attuazione del mercato del lavoro e interventi in materia previdenziale;

in quella seduta è stato evidenziato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», dal 12 maggio 2015 diventerà operativa una nuova prestazione di sostegno al reddito per quanti si troveranno privi di lavoro, in modo involontario, la cosiddetta NASpl (nuova assicurazione sociale per l'impiego) la quale prenderà il posto dell'ASpl e della cosiddetta mini ASpl, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

in base a tale normativa viene allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 92 del 2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;

l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

tale circostanza, che penalizza i lavoratori stagionali i quali non potranno più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, in quanto percepiranno l'indennità per la metà dei mesi lavorati, era già stata evidenziata nel corso del dibattito in 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato con la proposta di parere presentata dal gruppo del Movimento 5 stelle relativo allo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortiz-

zatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)»;

considerato che:

il danno economico, per le famiglie che lavorano in luoghi dove il lavoro stagionale è l'unica o la principale forma di impiego, sarà enorme. Questa situazione comporterà l'impoverimento delle città e delle famiglie che vivono prevalentemente di turismo;

tale nuova previsione normativa, se non verranno apportati opportuni correttivi, causerà un'evidente e grave penalizzazione per la categoria dei lavoratori stagionali;

sono quindi necessarie non più misure provvisorie, ma interventi improcrastinabili e urgenti che riportino la situazione allo *status quo ante*;

considerato altresì che:

questa circostanza, se si verificasse, provocherebbe conseguenze gravissime: infatti nel solo settore del turismo i lavoratori penalizzati dalle nuove norme potrebbero essere 343.000;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi ed urgenti interventi a carattere normativo di propria competenza, al fine di non penalizzare i lavoratori stagionali e quelli del settore della scuola e di ovviare alla situazione descritta, garantendo un adeguato sussidio per tutto il periodo di disoccupazione come previsto dalle previgenti norme.

G/2111B/30/5

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111-8);

premesso che:

il comma 114, ai fini dell'imposta sul reddito, assimila ai redditi di lavoro dipendente (articolo 50 del TUIR DPR n. 917 del 1986) il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale;

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative sul piano normativa al fine di stabilire che ai fini della spettanza degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti, è assimilato ai redditi da lavoro dipendente anche il reddito da

lavoro autonomo percepito per l'esplicazione di rapporti di lavoro occasionale di cui all'articolo 2222 del codice civile.

G/2111B/31/5

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111-B);

premessi che:

il comma 280, reca una norma interpretativa del comma 2 dell'articolo 18 della legge di riforma pensionistica n. 335/1995, che stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dallo gennaio 1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi alla suddetta data;

impegna il Governo:

a porre in essere concrete iniziative sul piano normativa al fine di limitare la possibilità di erogazione di trattamenti pensionistici di importo elevato qualora derivanti per la maggior parte da contribuzione figurativa, anche attraverso la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, e di prevedere un contributo di solidarietà a carico di tali trattamenti qualora già in essere.

G/2111B/32/5

FATTORI

Il Senato,

Premesso che:

Il decreto-legge n. 4 del 2015 ha visto una modificazione del testo relativo all'esenzione Imu per i terreni agricoli, «prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 rimandando ad un nuovo elenco emanato dall'ISTAT;

L'elenco redatto dall'ISTAT è stato oggetto di notevoli discussioni e polemiche derivanti dall'incoerenza della scelta dei comuni montani, parzialmente montani e non montani;

L'incoerenza consisteva in paradossi che vedevano comuni classificati montani con altitudini minori rispetto a comuni classificati come

parzialmente montani e non montani o comuni parzialmente montani con altitudini minori rispetto a comuni non montani.

Visto che:

Il decreto-legge n. 4 del 2015 viene sostanzialmente modificato dal disegno di legge n. 2011-B – legge di stabilità – per una parziale abolizione dell'imposta;

la sentenza non definitiva del 18/12/2015 del TAR del Lazio ha visto l'invio degli atti che eccipivano la costituzionalità di tale classificazione alla Corte Costituzionale, ritenendo: «... rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui prevede l'esenzione dall'Imu per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani».

Impegna il Governo:

a rimborsare direttamente attraverso i fondi di solidarietà a sua disposizione, tutti coloro che hanno versato l'IMU agricola per l'anno 2014 e l'anno 2015, lasciando però ai comuni la quota di spettanza per non metterli nelle condizione di violare il patto di stabilità e come «indenizzo» per una mancanza direttamente proveniente dal legislatore per cui i municipi non hanno responsabilità.

G/2111B/33/5

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge n. 2111-B, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in materia di giochi con vincita in denaro, all'articolo 1, comma 939 vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati, individuati con decreto interministeriale, delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza;

il Senato della Repubblica, nel corso della seduta n. 494 del 30 luglio 2015 – in sede di discussione dei disegni di legge in materia di riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo – ha approvato l'ordine del giorno G5.418, frutto della trasformazione di un emendamento, con il quale l'Aula del Senato ha impegnato il Governo ad intervenire con gli appositi strumenti normativi, al fine di introdurre il divieto assoluto di trasmissione di spot che incentivino in qualunque modo il gioco d'azzardo;

preso atto che il 30 giugno 2016 è prevista la scadenza delle concessioni di Stato in tema di giochi d'azzardo e scommesse,

impegna il Governo a prevedere, in sede di rilascio e di rinnovo di ogni concessione in tema di giochi d'azzardo e scommesse, il divieto assoluto, per i concessionari e per tutti i soggetti della filiera del gioco, di porre in essere comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche *on line*, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso.

G/2111B/34/5

CRIMI, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, TAVERNA, ENDRIZZI, MORRA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MORONESE, AIROLA, FUCKSIA, CAPPELLETTI, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111-8 (Legge Finanziaria per il 2016),

considerato che:

nel corso della prima lettura, presso il Senato della Repubblica, sono state da più parti – e nelle diverse sedi – denunciate le gravi riduzioni degli stanziamenti economico-finanziari volti al contrasto alla criminalità (ordinaria e organizzata), nonché dei finanziamenti connessi al comparto della tutela, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

nell'ambito dell'esame del presente provvedimento alla Camera dei deputati, anche con l'approvazione di alcune proposte emendative di iniziativa del Gruppo Parlamentare «Movimento 5 Stelle», si è provveduto ad incrementare il finanziamento al comparto sicurezza, attraverso l'aumento del *deficit* pubblico programmato dello 0,2 per cento (dallo 2,2 al 2,4). In particolare, si sono istituiti 3 fondi: il Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, il Fondo per l'ammmodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica;

valutato che:

le dotazioni finanziarie dei suddetti fondi risultano piuttosto esigue, con riferimento alle finalità perseguite e, dunque, perdura una significativa riduzione degli stanziamenti economico-finanziari volti al contrasto alla

criminalità, nonché dei finanziamenti connessi al comparto della sicurezza. Ne deriva il rischio che siano, altresì, gravemente trascurati e sottovalutati i rischi connessi alla criminalità interna ed internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista;

impegna il Governo:

ad incrementare le dotazioni economico finanziare dei fondi istituiti e ad assumere le opportune iniziative, di carattere normativo e regolamentare, affinché il personale dei corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e di ogni altro corpo chiamato a svolgere funzioni di ordine pubblico sia munito – con assoluta urgenza – di sistemi idonei di equipaggiamento, con priorità per il personale operante in aree a rischio;

a voler provvedere, attraverso i più idonei provvedimenti di carattere amministrativo all'addestramento periodico al personale dei corpi di polizia, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale, anche di natura fondamentalista;

ad incrementare ulteriormente le risorse economico-finanziarie del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico, sia per investimenti di carattere strumentale, sia per quelli di incremento del personale e di un adeguamento delle loro retribuzioni a quelle delle forze di polizia europee;

ad incrementare le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica;

a voler effettuare una dettagliata ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo, ovvero di scorta personale, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle attuali esigenze di sicurezza nazionale.

G/2111B/35/5

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge 2111-B,

Premesso che:

Tra le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo figura la previsione secondo cui alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con

lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (articolo 1 comma 618);

Impegna il Governo:

a valutare, alla stregua di quanto previsto per la negoziazione assistita, l'adozione delle più opportune iniziative finalizzate a prevedere che l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, possa portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi successiva all'anno di riferimento, una somma di denaro, fino ad un massimo da stabilite con legge, relativa alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale in questione.

G/2111/36/5

BUCCARELLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2111-B,

Premesso che:

Tra le modificazioni introdotte dalla Camera dei Deputati al disegno di legge in titolo figura la previsione di misure volte a favorire la completa automazione delle attività per il pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo (articolo 1, commi 783 e seguenti). A tal fine appare opportuno assicurare, le opportune risorse per il processo telematico per il 2016, ricostituendo, nei prossimi mesi, la dotazione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, istituito presso il Ministero della Giustizia.

Impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa.

G/2111B/37/5

BUCCARELLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2111-B,

Premesso che:

tra le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo figura la modifica del comma 610 che prevede la proroga

fino al 31 maggio 2016 dell'esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei giudici di pace il cui mandato scade a fine 2015.

Impegna il governo ad assumere le opportune iniziative al fine di affrontare, nell'ambito della riforma della magistratura onoraria, il problema della riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, anche in relazione ai nuovi compiti ad essi attribuiti.

G/2111B/38/5

SERRA, TAVERNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premessi che:

al comma 218-*bis* dell'articolo 1 è istituito, presso il Ministero della Salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico»;

considerato che:

il disturbo dello spettro autistico costituisce negli ultimi anni una vera e propria emergenza e i soggetti che ne sono affetti sono in continuo aumento;

nel mese di agosto 2015 è stata approvata la legge n. 134 del 2015 recante Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, un provvedimento insufficiente e che ha affrontato la materia solo in linea teorica dal momento che – in virtù della clausola di invarianza – non prevede alcuno stanziamento economico;

considerato inoltre che:

è importante destinare risorse economiche alle persone con disabilità grave, alle non autosufficienze, a coloro in particolare che versano in stato di indigenza e che sono privi di legami familiari di primo grado, o alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, ma è fondamentale che vengano assegnate risorse sufficienti per realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo;

impegna il Governo:

a stabilire i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che con-

templi un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo;

d) l'investimento di quota parte del Fondo al fine di incentivare la ricerca scientifica in materia di Disturbo dello spettro autistico.

G/2111B/39/5

SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2111-B,

premesso che:

tra le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo figura l'istituzione, in attuazione dei principi di cui alla direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in attuazione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, di un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (articolo 1 commi 790 e 791);

tale opportuna previsione andrebbe integrata, a regime, con l'istituzione, come previsto da numerosi disegni di legge atti di indirizzo di iniziativa parlamentare, anche di un apposito fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti al momento non pienamente tutelate dalla legislazione vigente, finalizzato a concedere elargizioni a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, quando il responsabile è deceduto, ovvero, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili, oppure quando il responsabile è rimasto ignoto,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alle vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime, ovvero, laddove persona offesa abbia perso la vita a seguito del reato, ai loro familiari e conviventi, nei casi in cui tali persone non siano tutelate, anche dal punto di vista economico, da specifiche norme o specifici fondi già previsti dalla legislazione vigente.

G/2111B/40/5

MARTON, SANTANGELO

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 1, tramite un emendamento del Governo approvato dalla Camera dei deputati, sono stati introdotti i commi 965 e 966, riguardanti disposizioni in materia di *intelligence*;

considerato che:

lo stanziamento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2016, individuato dai commi di cui in premessa non appare sufficiente a fronteggiare con il dovuto riguardo le possibili, e purtroppo altamente probabili, minacce alla sicurezza del nostro Paese;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna azione al fine di individuare, durante l'anno 2016, nuove fonti di finanziamento per il comparto citato in premessa, al fine di aumentare gli stanziamenti totali nella misura del dieci per cento, riducendo conseguentemente gli stanziamenti previsti per l'acquisto di sistemi d'arma per un importo di pari valore.

G/2111B/41/5

SANTANGELO, MARTON

Il Senato,

premesso che:

con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza datata 29 febbraio 2015 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione di 236 Allievi Marescialli all'87° corso presso la scuola Ispettori per l'anno accademico 2015-2015. Il bando di

concorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 4^a Serie speciale numero 18 del 6 marzo 2015;

a conclusione del citato concorso risultavano complessivamente 347 candidati Idonei divisi tra i diversi contingenti;

premesso altresì che:

la Guardia di Finanza, al fine di incrementare la lotta all'evasione fiscale, ha richiesto l'autorizzazione per incremento di ulteriori 223 posti, in forza dell'articolo 24-*bis* della decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012;

in data 4 dicembre 2015 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stata accettata la predetta richiesta di aumento dei posti e per l'effetto si è disposta l'assunzione a tempo indeterminato di 460 allievi marescialli della Guardia di Finanza;

in riferimento della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 367866, datata 12 dicembre 2015, di approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori: VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e dall'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente l'autorizzazione ad assumere per il 2015, allo stato in fase di registrazione;

è stata altresì approvata la graduatoria definitiva del bando per l'anno accademico 2015-2016 ove sono stati dichiarati vincitori tutti gli idonei dei vari contingenti in numero complessivo di 347;

che pertanto restano disponibili 113 posti atteso che non vi sono altri idonei nell'ultima graduatoria approvata;

considerato quindi che:

con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza numero 333367 datata 15 novembre 2014 ed integrata con determinazione n. 363300 del 12 dicembre 2014 è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza numero 39740 dell'11 febbraio 2014 dalla quale risultano ancora 74 candidati idonei non vincitori di concorso;

la citata graduatoria è ancora valida e vigente e può essere utilizzata per l'assunzione di allievi marescialli dei vari contingenti della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 43 comma 7 del decreto legislativo n. 199 del 1995;

entro 20 giorni dall'avvio dell'87° corso (quindi entro il 4 gennaio 2016) dovranno essere integrati i posti resisi eventualmente liberi per rinuncia dei vincitori avviati al corso il 15 dicembre 2015;

non ci sono altri idonei dell'87° corso da poter avviare al corso iniziato il 15 dicembre 2015;

l'età media degli Idonei non vincitori dell'86° corso e simile a quella dei candidati dichiarati vincitori dell'87° corso dei 74 Idonei non Vincitori potenzialmente ancora risultanti dalle graduatorie valide

dell'86° ne resterebbero poco più di 40 (avendo parte di loro vinto il successivo concorso o intrapreso altre carriere),

impegna il Governo a:

porre in essere ogni opportuna atto al fine di permettere al Comandante Generale della Guardia di Finanza di procedere con l'assunzioni di tutti i candidati, risultati idonei, del 86 ° corso per allievi marescialli della medesima forza di polizia.

G/2111B/42/5

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede norme tese a superare alcune criticità avvertibili nel caso di mancato pagamento dei crediti, laddove le disposizioni vigenti rendono l'IVA addebitata dal cedente o prestatore non recuperabile, situazione questa in contrasto con il principio di neutralità che presiede al funzionamento dell'IVA;

la norma prevede infatti di poter emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia «assoggettato» a una procedura concorsuale, o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato con la finalità di evitare che il cedente o prestatore debba attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poter emettere la nota di variazione;

il tema del recupero dei tributi versati all'Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali, riguarda non solo l'imposta sul valore aggiunto ma, non di meno, altre tipologie di imposte indirette e tributi tra cui le accise;

nello specifico l'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (articolo 2752 c.c.), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa;

con frequenza, all'emissione del decreto del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza, o con parziale, recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;

al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese che hanno versato in anticipo all'Erario le accise, rispetto alle misure di compensazione già in vigore per l'imposta sul valore aggiunto che vengono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno di legge in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della compensazione delle accise.

impegna il Governo:

ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;

a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

G/2111B/43/5

BONFRISCO, MILO

Il Senato,

premesso che:

tra le possibili misure volte a favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne si individuano misure volte a favorire lo svolgimento delle attività cinofile;

impegna il Governo:

ad adottare adeguate iniziative per istituire in zone specifiche dei parchi aree per lo svolgimento di attività di addestramento ed allevamento di cani da pastore e da utilità nonché di cani adibiti alla *pet-therapy* ed al soccorso.

G/2111B/44/5

MARINELLO, GUALDANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premessi che:

il comma 157 dell'articolo 1 introduce, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo relativa alla prestazione lavorativa non effettuata; tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale; il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS è concesso secondo le modalità previste dal comma in esame nonché al decreto ministeriale a cui esso fa rinvio nel rispetto del limite massimo di spesa indicato dalla norma stessa. Al riguardo, oltre al riconoscimento da parte dell'INPS, la disposizione richiede altresì la previa autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro. Il rispetto del limite di spesa è, in ogni caso, demandato all'INPS;

la norma, attraverso il richiamo dell'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si esclude che la trasformazione a tempo parziale possa determinare un incremento della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico. liquidata secondo il cosiddetto metodo retributivo;

la disciplina in oggetto prevede determinate condizioni per l'accesso al beneficio da parte del dipendente. In particolare, si deve trattare di lavoratori del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Inoltre il lavoratore deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed aver già maturato, al momento della trasformazione del rapporto, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento;

la norma, pertanto, non fa esplicito riferimento ai lavoratori del settore privato iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) mentre riferisce la misura sperimentale di Invecchiamento attivo esplicitamente ai lavoratori del settore privato Iscritti all'AGO ovvero alle forme di previdenza sostitutive della stessa;

la normativa vigente prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato siano iscritti ad uno dei seguenti fondi previdenziali: 1) l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) a cui è Iscritta la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato; 2) le Forme sostitutive dell'Ago a cui sono iscritti talune residuali tipologie di lavoratori dipendenti 3) le forme esclusive dell'Ago cui sono iscritti anche i lavoratori dipendenti del settore privato. Riguardo a tale ultimo fondo previdenziale, va evidenziato che comprende anche la generalità dei lavoratori del pubblico impiego (le prestazioni di tali lavoratori sono oggi gestite dall'Inps dopo la soppressione dell'Inpdap) che però sono espressamente esclusi dall'accesso al beneficio di cui al comma 157 facendo tale norma riferimento solo ai lavoratori del settore privato;

è evidente che, ove fossero esclusi dall'accesso al beneficio in esame i lavoratori del settore privato iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria si genererebbe una ingiusta disparità di trattamento tra lavoratori del settore privato, non ravvisandosi, infatti, alcuna ragionevole motivazione che giustifichi tale esclusione, tenuto conto anche del fatto che le forme esclusive dell'AGO costituiscono regimi assicurativi obbligatori e generali al pari dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS;

a titolo esemplificativo, si ricorda che la legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetta «Salva Italia», fissando l'innalzamento generalizzato dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, si riferisce anche ai suddetti lavoratori;

la dovuta estensione ai suddetti lavoratori non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero minori entrate, in quanto l'accesso al beneficio previsto dalla norma è concesso a domanda e nei limiti delle risorse previste dalla medesima norma e previa autorizzazione della direzione territoriale del lavoro;

impegna il Governo:

confermare, nelle modalità ritenute opportune, prevenendo il verificarsi di qualsivoglia dubbio interpretativo, che la disposizione di cui all'articolo 1 comma 157 venga correttamente intesa come riferita ed immediatamente applicabile anche ai lavoratori del settore privato iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria tenuto conto anche del fatto che le forme esclusive dell'AGO costituiscono regimi assicurativi obbligatori e generali al pari dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

G/2111B/45/5

MARINELLO, GUALDANI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2112-B «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

premessi che:

L'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, ha stabilito che in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, sia erogato un contributo statale annuo di importo pari a 400.000 dall'anno 2006;

La voce di tale contributo trova indicazione nel Cap. 2310 del bilancio del Ministero dell'interno; in tale capitolo, tuttavia, l'importo accantonato non è di 400.000 euro annui, come la norma che lo prevede dispone, ma di soli 60.500 euro annui.

Si auspica la compiuta attuazione della previsione di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005, in tal senso accantonando nel corrispondente capitolo di bilancio l'effettiva somma di 400.000 euro annui.

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare tutte le occorrenti iniziative affinché il contributo annuo previsto in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005, sia effettivamente stanziato nell'importo di 400.000 euro.

G/2111B/46/5

COMAROLI, DIVINA

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità per il prossimo triennio 2016-2018;

valutati gli interventi in materia previdenziale e assicurativa;

preso atto che nessuno di essi tiene conto della situazione delle vedove dei grandi invalidi di guerra, i cui trattamenti sono fermi dal lontano 2003;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire nel primo provvedimento utile di propria competenza uno stanziamento adeguato ad elevare in maniera

significativa l'assegno supplementare delle vedove dei grandi invalidi di guerra, previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 tenendo conto della misura dell'assegno di super invalidità, contemplato dalla Tabella «E» o riferito alla Tabella «E» di cui in vita ha usufruito il grande invalido.

G/2111B/47/5

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS n. 2111-B il, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

premessi che:

il giorno 8 luglio 2015 il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia è stato interessato da un tornado di elevata intensità, accompagnato da violente precipitazioni piovose e da grandine che ha provocato ingenti danni alle abitazioni private e pubbliche, l'isolamento di intere aree, con l'interruzione della rete stradale e ferroviaria, *black-out* elettrici, disservizi nella fornitura del gas e dell'acqua, l'abbattimento di alberature e danni al patrimonio artistico e culturale e alle attività agricole e produttive;

il tornado ha causato forti disagi alla popolazione interessata, determinando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, provocando la perdita di una vita umana, numerosi feriti, l'isolamento di alcuni edifici e l'evacuazione di circa seicento persone dalle loro abitazioni;

il Consiglio dei Ministri, con delibera 17 luglio 2015, ha dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale «in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno» (GU Serie Generale n.174 del 29-7-2015);

a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, con Ordinanza 30 luglio 2015, n. 274, «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificati il 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno», il Governo ha stanziato 2.000.000,00 per far fronte, appunto, ai primi interventi urgenti, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

inoltre, con un emendamento all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, è stato inserito il comma 10-*bis*, volto a stabilire sostanzialmente una riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità per gli anni 2015-2016 e 2017 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per un importo massimo complessivo di 7,5 milioni di euro, ovvero per l'importo disponibile per l'attuazione della cosiddetta «premialità» derivante dalle sanzioni applicate ai comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno. Tuttavia, ai fini dell'attuazione della norma, c'è da tenere conto che si tratta di spazi non attualmente quantificati e che, qualora risultassero insufficienti, determinerebbero una riduzione proporzionale dei già esigui margini di spesa resi disponibili per i tre comuni;

tali risorse sono le uniche disposte dal Governo, nonostante gli impegni presi con apposite Mozioni votate dalle Assemblee parlamentari; a distanza di quattro mesi dal tragico evento, il Governo non ha ancora stanziato le risorse per gli interventi di ripristino e per gli interventi strutturali di riduzione del rischio residuo, nonostante l'Ordinanza del 30 luglio 2015, n. 274, assegnava al Commissario delegato la ricognizione dei relativi fabbisogni;

i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni; i tre comuni, senza le risorse statali, non sono in grado di rispondere alle urgenti e ingenti necessità del territorio; la stima dei danni è stata quantificata in circa 100 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti per provvedere allo stanziamento immediato delle risorse occorrenti per la copertura delle spese della ricostruzione e per il risarcimento dei danni subiti dai privati e dalle imprese, in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia, stimati attualmente in circa 100 milioni di euro.

G/2111B/48/5

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto «Sblocca Italia» ha previsto l'individuazione a livello nazionale della «capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli Impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello

nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di Incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale (...);»;

il decreto attuativo di tale norma, che ha provocato la contrarietà di tutte le regioni, prevede una riclassificazione degli inceneritori, da impianti di smaltimento ad impianti di recupero energia ed il loro massimo potenziamento, dichiarandoli «insediamenti strategici di preminente Interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente»;

in questo modo tali impianti possono accogliere rifiuti provenienti anche da fuori regione, a discapito di qualsiasi programmazione regionale e ciò addirittura disincentiva e deresponsabilizza soprattutto quelle Regioni che in tema di autosufficienza sono inadempienti;

pertanto, tale riclassificazione, oltre a far decadere i principi di autosufficienza e di prossimità tra il luogo di produzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'obbligo di smaltimento dei rifiuti all'interno del territorio regionale, rischia di aumentare pesantemente gli impatti e i rischi ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti da e verso gli stessi impianti di incenerimento, confermando una direzione opposta ai principi delle direttive comunitarie che mirano a conseguire la minimizzazione degli effetti ambientali negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti;

il decreto attuativo proposto dal governo, Inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, punta alla autorizzazione di altri dodici nuovi impianti di incenerimento di rifiuti, anche in regioni che sono già «virtuose» sulla gestione dei rifiuti;

nel territorio veneto, il decreto prevede la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue; tale Imposizione finirebbe per pregiudicare il lavoro svolto fino ad oggi dalla Regione in tema di efficiente gestione del ciclo dei rifiuti. L'amministrazione regionale, nella relazione inviata al Governo precisa: «Ogni sforzo compiuto ad oggi da questa Amministrazione ... risulterebbe ineludibilmente pregiudicato dall'azione del Governo che risulterebbe non essere in linea con gli obiettivi regionali»;

la regione Veneto, come anche le altre regioni, ha già stabilito le modalità di gestione e smaltimento dei propri rifiuti e il decreto del Governo si intromette pesantemente in tali questioni programmatiche che fino ad oggi erano di esclusiva competenza regionale;

occorre garantire l'autonomia regionale nella programmazione, del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti, specialmente qualora di tratti di regioni, come la regione Veneto, che fino ad oggi abbiano dato ampia dimostrazione di virtuosità nella gestione dei propri rifiuti,

impegna il Governo:

a rivedere le previsioni del Piano nazionale degli inceneritori dichiarati strategici di preminente interesse nazionale, di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto «Sblocca Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, escludendo da tale Piano degli impianti dichiarati strategici la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca'del Bue nel territorio della regione Veneto, allo scopo di non interferire con la programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti di tale Regione.

G/2111B/49/5

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

con il subemendamento 0.111 (nuova formulazione) presentato dal deputato Ferro del Partito Democratico è stata approvata la norma (comma 548-*quaterdecies*) che prevede la non applicabilità alla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – delle norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

la nuova formulazione del testo si è resa necessaria a seguito delle vivaci proteste delle opposizioni di fronte ad un testo, di ben più ampia portata, che prevedeva anche il finanziamento della Fondazione Romaeuropa la cui presidente è la Signora Monique Veaute, Consigliere d'amministrazione del Maxxi medesimo; nonchè moglie del deputato Marco Causi, colui il quale, nel luglio 2015, dopo lo scoppio di Mafia Capitale, viene nominato dall'*ex* Sindaco Ignazio Marino nuovo vice sindaco di Roma, con delega al Bilancio e al Personale, allo scopo di rilanciare l'attività amministrativa;

in tal modo è stato fortunatamente sventato un intervento non solo localistico, tipologia d'intervento che dovrebbe essere vietato nella legge di stabilità, ma familistico, che avvantaggia coloro i quali appartengono alla cerchia più alta del potere,

impegna il Governo:

a sanare, al più presto, in un emanando provvedimento, gli effetti distorsivi causati dall'introduzione in un provvedimento di manovra economica della disposizione di cui in premessa.

G/2111B/50/5

CROSIO, COMAROLI

Il Senato,

esaminato l'A. S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»

premessi che:

nel testo in esame si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo attraverso la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone;

le più importanti associazioni dei consumatori hanno definito tale previsione «illegittima, in costituzionale e impugnabile», ritenendo profondamente ingiusto che venga addebitato il canone a chi non ha un apparecchio televisivo e hanno dichiarato di voler ricorrere alla Corte Costituzionale;

infatti, anche chi non ha una televisione, si vedrà recapitare una bolletta elettrica maggiorata con il canone Rai e sarà compito dell'utente presentare all'Agenzia delle entrate un'autocertificazione per essere esonerati dal pagamento per l'anno in corso. Vanno successivo, il consumatore (di servizio pubblico elettrico ma non di quello televisivo), dovrà ripetere la stessa operazione e così ogni anno. E questa stessa annosa pratica dovrà essere ripetuta annualmente anche da coloro che sono attualmente esenti e che hanno già comunicato le proprie motivazioni alla concessionaria televisiva;

il pagamento del canone di abbonamento, istituito con il Regio decreto n. 246 del 1938 quando ancora non esisteva la TV, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, indipendentemente dai programmi ricevuti, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2002 che ha riconosciuto la sua natura sostanziale d'imposta per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato;

piuttosto che intervenire sulla qualità di ricezione del servizio pubblico televisivo, visto che molte aree del territorio nazionale, in particolare nei comuni di montagna, lamentano numerosi problemi riferiti alla ricezione del segnale Rai, che in molti casi si limita ai tre canali principali, anziché i quindici pubblicizzati, questo provvedimento si limita a mettere in atto azioni volte a riscuotere (dopo che negli ultimi anni sono state destinate già alla Rai ingenti risorse e nella sola legge 10/2011, circa 60 milioni per migliorare il servizio) senza una corrispondente contropartita;

la Rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così come previsto dall'articolo 45 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dovrebbe svolgere un servizio pubblico sul territorio italiano, sulla base di un Contratto nazionale stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, assicurando a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di tale

servizio. La discordanza fra quanto espresso nel contratto di servizio e la realtà dei fatti mina la credibilità e la trasparenza del sistema radiotelevisivo pubblico, e ne mette in dubbio l'affidabilità;

si tratta di una imposta antiquata e iniqua, che non ha alcun motivo di esistere anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori e dall'apporto delle nuove tecnologie (DTT, DDT, DVbh, TV satellitare, ADSL, *WI-FI*, cavo e analogico) e dal fatto che spesso il vero ruolo di servizio pubblico, considerata la copertura capillare su tutto il territorio nazionale, viene svolto dalle tv locali;

le emittenti locali potrebbero rivestire un ruolo altrettanto determinante per colmare il *digital divide* anche attraverso il pieno e completo riconoscimento della loro prerogativa a svolgere il ruolo di operatore di rete in tecnica digitale in ambito locale consentendo gli di concedere la capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai fornitori di contenuti audiovisivi e di dati ed ai fornitori di servizi media radiofonici autorizzati in ambito nazionale e locale;

se le stime del Governo hanno previsto, a fronte della nuova riscossione del canone, maggiori entrate per 500 milioni di euro, sarebbe logico che questo importo fosse utilizzato comunque per garantire la qualità dell'informazione destinando le risorse alle emittenti locali che davvero svolgono un servizio sull'intero territorio nazionale, dopo aver debitamente ampliato la fascia degli utenti esenti per età e per reddito;

invece, delle maggiori entrate previste, solo il 33 per cento per il 2016, verrà riversato all'Erario e di questo 33, solo un massimo di 50 milioni potrà essere destinato alle emittenti locali. Tradotto in cifre, vuol dire che su 500 milioni di entrate superiori a quelle già iscritte a bilancio, 165 sono riservate a fini di pubblica utilità (esenzioni, Fondo per emittenti locali e Fondo per la riduzione della pressione fiscale) e 335 milioni sono ancora destinati alla Rai che svolge servizio pubblico insufficiente, oltre a tutti quelli già incassati regolarmente col canone,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare per il 2016 tutte le maggiori risorse eventualmente riscosse a titolo di canone di abbonamento per mettere in atto iniziative di servizio pubblico a favore degli utenti, ampliando in primo luogo la platea degli esenti per condizioni di reddito e di età e utilizzando le restanti per contribuire e potenziare l'operato svolto dalle emittenti locali in materia di informazione locale e salvaguardia del pluralismo informativo.

G/2111B/51/5

CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di conversione del disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessso che:

il disegno di legge di stabilità per il 2016 è privo di una visione strategica perla crescita dell'economia del Paese, essendo carente di iniziative di rilancio dell'apparato produttivo italiano, a cominciare da quelle a sostegno dell'imprenditoria, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;

gli unici interventi sono riscontrabili nelle misure che estendono, in via sperimentale per il 2016, alle madri lavoratrici autonome ed imprenditrici il beneficio del contributo economico da impiegare per il servizio di *baby-sitting* o per i servizi per l'infanzia, mentre nulla è stato fatto per favorire l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro;

le imprese femminili nel nostro Paese sono in costante crescita e rappresentano un'importante occasione di rinnovamento per il sistema produttivo italiano;

dalle statistiche di Union camere le imprese femminili al 30 giugno 2015 sono oltre 1,3 milioni, una quota pari al 21,6% sul totale delle imprese iscritte nel registro delle Camere di Commercio. Tali dati mostrano una variazione positiva dello 0,45% rispetto a fine 2014, un dato positivo dopo la flessione di oltre 100.000 imprese avvenuta negli ultimi due anni;

il settore dove opera la maggior parte delle imprese femminili (65%) è il terziario, all'interno del quale alcuni comparti registrano un tasso di femminilizzazione importante (nelle «agenzie di viaggio, alloggi vacanze, biblioteche e archivi» la presenza femminile è oltre il 40% mentre nell'«assistenza alle persone» è circa il 38%);

dal 2014 è operativa la Sezione Speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità finalizzata agli interventi a favore di imprese femminili, le cui risorse sono impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia del Fondo mediante compartecipazione alla copertura del rischio; nell'ambito della Sezione Speciale, una quota pari al 50% della dotazione è riservata alle nuove imprese;

nonostante i limitati canali di finanziamento, la difficoltà di accesso al credito è ancora un elemento di ostacolo alla crescita competitiva del settore imprenditoriale femminile; occorre dunque adottare iniziative di sostegno di tali realtà che ne incoraggino la nascita ed il consolidamento,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere finanziario, volte a favorire la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili.

G/211B/52/5

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

con il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, sono state applicate in Italia le nuove regole europee per il salvataggio bancario appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 che ha previsto la costituzione di quattro nuove banche, denominate rispettivamente Nuova Cariferrara, Nuova Banca Etruria, Nuova Banca Marche e Nuova Carichieti;

secondo quanto si apprende da fonti accreditate di stampa la Commissione europea si sarebbe opposta a tutte le diverse soluzioni prospettate dal Governo, tra cui anche il ricorso al Fondo interbancario di tutela dei depositi, che avrebbe invece permesso di salvare anche azionisti e obbligazionisti subordinati, perché ricompreso nella categoria degli aiuti di Stato, mentre avrebbe approvato soltanto la versione del piano che prevedeva la procedura di risoluzione con il relativo Fondo e la conversione degli strumenti tossici nella *bad-bank*;

la reazione ai comportamenti speculativi fortemente aleatori e fortemente indirizzati ad attività ad alto rischio sempre più diffusi e, parallelamente, l'accusa di una presunta mancanza di vigilanza da parte della Banca d'Italia, in qualità di organo di vigilanza, hanno fatto emergere la necessità di accertare la verità dei fatti che hanno portato le quattro banche in oggetto a rischio *default*, anche e soprattutto alla luce dell'ultimo tragico atto del risparmiatore di Civitavecchia che ha deciso di togliersi la vita dopo aver scoperto di aver perso i risparmi di tutta una vita;

la grande eco che ha caratterizzato questa vicenda, ha spinto la stessa Commissione europea a dichiarare, contrariamente a quanto affermato dal Governo, che «all'Italia sono state prospettate tre possibili strade per salvare le quattro banche in amministrazione controllata: una con fondi privati; una usando il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; una usando Fondo di risoluzione nazionale. La decisione di scegliere la terza usando il Fondo di risoluzione nazionale è stata presa dalle autorità italiane»;

contemporaneamente il caso Banca Etruria è aumentato esponenzialmente, mettendo in luce tutte le falle di un sistema che ha letteralmente «truffato» decine di migliaia di risparmiatori. L'istituto è infatti at-

tualmente coinvolto in tre filoni di inchiesta della Procura di Arezzo: «il primo che ha rilevato l'ostacolo alla vigilanza, che risale al marzo 2014 e trae origine dalla relazione degli ispettori della Banca d'Italia del 2013, e falsa fatturazione, relativamente al 2014; il secondo riguardante un possibile conflitto di interessi che avrebbe portato alcuni amministratori e sindaci ad avere vantaggi per 185 milioni di euro, in riferimento al periodo 2009-2014, accumulando 198 posizioni di fido a loro concessi; l'ultimo, che dovrebbe arrivare in concomitanza con l'esposto degli obbligazionisti difesi dalle associazioni dei consumatori, riguarda l'ipotesi di truffa ai danni della clientela che potrebbe essere stata ingannata proprio da alcuni funzionari di filiale,

impegna il Governo:

a promuovere, anche attraverso lo strumento della normativa di urgenza, particolari ed eccezionali forme di sequestro dei beni per gli amministratori delle banche coinvolte nelle vicende di cui in premessa.

G/2111B/53/5

DIVINA

Il Senato,

premessi che:

per la prima volta, con il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, S0110 state applicate in Italia le nuove regole europee per il salvataggio bancario appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

sono quindi state costituite quattro nuove banche, denominate rispettivamente Nuova Cariferrara, Nuova Banca Etruria, Nuova Banca Marche e Nuova Carichieti, è posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni ma l'onere ricade anche sugli azionisti e titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche. Ciò ha quindi coinvolto oltre 100 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita;

in difesa dei risparmiatori si sono schierate le principali associazioni (Federconsumatori e Adusbef) che accusano il Governo di aver messo in campo «un *bail-in* mascherato per salvare i quattro istituti ». Molti affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

secondo quanto si apprende da fonti accreditate di stampa la Commissione europea si sarebbe opposta a tutte le diverse soluzioni prospettate dal Governo, tra cui anche il ricorso al Fondo interbancario di tutela dei

depositi, che avrebbe invece permesso di salvare anche azionisti e obbligazionisti subordinati, perché ricompreso nella categoria degli aiuti di Stato, mentre avrebbe approvato soltanto la versione del piano che prevedeva la procedura di risoluzione con il relativo Fondo e la conversione degli strumenti tossici nella *bad-bank*;

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016 il Governo ha poi presentato un emendamento che ha interamente recepito il contenuto del suddetto decreto legge e successivamente un secondo emendamento che ha istituito un Fondo di solidarietà per il ristoro degli obbligazionisti subordinati in seguito alla importante mobilitazione dei risparmiatori coinvolti nella riduzione e nell'azzeramento delle azioni e delle obbligazioni subordinate;

contemporaneamente il caso Banca Etruria è aumentato esponenzialmente, mettendo in luce tutte le falle di un sistema che ha letteralmente «truffato» decine di migliaia di risparmiatori,

impegna il Governo:

ad istituire, attraverso gli opportuni strumenti normativi, un Fondo spese legali a disposizione dei risparmiatori coinvolti nel procedimento di risoluzione delle quattro banche in premessa, per sostenere economicamente l'azione in giudizio per il risarcimento del danno subito.

G/2111B/54/5

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Il Senato,

premessi che:

a seguito degli eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel Territorio della Regione del Veneto sono stati dichiarati lo stato di crisi con Decreto del Presidente della Regione n. 236 in data 02/11/2010 e lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 05/11/2010. Con Ordinanza n. 3906 del 13/11/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato, individuando le principali azioni da porre in essere per far fronte al grave evento emergenziale in atto e stanziando la somma di 300 milioni di euro. Nel corso dei successivi esercizi sono state accreditate in Contabilità Speciale ulteriori risorse;

il Commissario delegato ha attuato tutte le azioni previste e avviati gli interventi necessari per la riparazione dei danni e la messa in sicurezza del territorio, per il tramite degli enti e delle strutture istituzionalmente preposte. La gestione emergenziale è stata prorogata una sola volta fino a tutto il 30 novembre 2012, giusto DPCM del 2 novembre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 4 novembre 2011;

al termine della gestione commissariale con OCDPC n. 43 del 24/01/2013, la Regione del Veneto è stata individuata come Ente subentrante per il completamento in regime ordinario degli interventi, provvedendo con le risorse disponibili sulla contabilità speciale; quest'ultima prorogata di 24 mesi con specifica disposizione normativa di cui all'atto 1 comma 364 della Legge n. 147/2013. Allo stato dell'arte la gestione in regime ordinario della contabilità speciale in argomento dovrebbe concludersi al 02/02/2016;

nel complesso della gestione dell'evento, articolata secondo la sopra riportata cronologia, sono stati avviati, tra l'altro; n. 833 interventi: in parte di competenza degli Enti locali (Comuni e Province); in parte eli competenza delle strutture regionali e dei Consorzi competenti alla gestione della rete idrica principale e secondaria;

le risorse accertate in entrata nella contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia sede di Venezia, ammontano a complessivi euro 396.747.644,45. L'impegno delle citate risorse è stato dilazionato nel tempo, in relazione alle tempistiche di accreditamento dei fondi nella contabilità speciale ed, in parte, ancora da formalizzare. Degli 833 interventi programmati, il 62% risulta ultimato mentre il 38% è in fase di esecuzione o da avviare. Tra i più rilevanti in corso di realizzazione o da avviare vi sono n. 6 bacini di laminazione, strategici per la sicurezza idraulica regionale. In particolare n. 2 bacini di laminazione risultano in corso di esecuzione; n. 3 in fase di aggiudicazione e n. 1 in fase di appalto;

in sintesi, nell'ambito della gestione delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5458, di cui a seguito delle disposizioni normative indicate in premessa è prevista la chiusura il 2 febbraio 2016, risultano ad oggi avviati o in corso di avvio interventi, quali;

opere complesse (bacini di laminazione, casse di espansione, ecc.) aventi fasi procedurali molto elaborate, dall'acquisizione delle autorizzazioni di legge, alle procedure di appalto ed alla successiva esecuzione, con lunghe tempistiche realizzative e conseguentemente di rendicontazione; Opere in corso di realizzazione da patte di Enti locali, comportanti difficoltà operative anche per la sovrapposizione tra gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di mitigazione del rischio residuo (in corso o in fase di progettazione), rallentate altresì da situazioni di grave maltempo che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, oltre che, talvolta, per l'esiguo organico negli enti medesimi;

opere per le quali è stato possibile formalizzate il finanziamento solo recentemente, a seguito dell'accREDITAMENTO delle risorse nella contabilità speciale o non ancora formalizzate con riferimento alle risorse più recentemente accreditate;

stante quanto sopra evidenziato, la complessità e l'entità degli interventi ricompresi nei piani adottati dal Commissario delegato nell'ambito della gestione emergenziale, ora gestito in regime ordinario dalla Regione, attraverso il Soggetto responsabile di cui all'OCDPC n. A3/2013, si ipotizza che gli stessi possano trovare completo compimento non prima del primo semestre, 2018. Per i suddetti interventi risulta pertanto neces-

sario garantire tempistiche adeguate che consentano il loro completamento e la relativa rendicontazione, oltre che i costretti flussi finanziari, anche tenuto conto delle importanti opere di mitigazione del rischio avviate,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie disposizioni normative per consentire il mantenimento della contabilità speciale n. 5458 fino al 31/12/2018 per il completamento degli interventi di cui all'evento in premessa.

G/2111B/55/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AC n. 3444-A, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

premesso che:

il nostro Paese è un territorio estremamente fragile e in crescente pericolo di dissesto idrogeologico;

l'abbandono dei terreni montani, il disboscamento, la forte espansione edilizia soprattutto negli anni '70 e '80, la costruzione, spesso abusiva, sui versanti a rischio, la mancata pulizia dei corsi d'acqua, la forte antropizzazione e la cementificazione di lunghi tratti dei fiumi e dei torrenti contribuiscono all'aumento dell'esposizione della popolazione al rischio idrogeologico e ad alluvioni;

i problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi meteo climatici anomali che ripetutamente hanno colpito il Paese;

si tratta di un'emergenza nazionale e che se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

la ripresa economica di cui abbisogna il Paese è continuamente rallentata e minacciata dall'aumento della fragilità del territorio, dal susseguirsi di drammi umani e danni alle cose; ma sono gli stessi finanziamenti per la prevenzione e per la manutenzione del territorio che possono diventare un volano per l'accelerazione della ripresa economica e per lo sviluppo del Paese, creando indotto e occupazione;

per raggiungere risultati concreti serve la sinergia tra amministrazioni centrali e locali per il finanziamento degli interventi;

i veri conoscitori dello stato di salute del territorio e delle relative necessità di interventi per la messa in sicurezza e per la prevenzione dei rischi e dei pericoli derivanti dalle calamità naturali sono gli amministratori locali e, pertanto, gli stessi amministratori sono sempre al centro delle

attività relative all'individuazione, alla predisposizione ed esecuzione degli interventi e della mitigazione dei rischi;

negli ultimi anni, le regole stringenti del patto di stabilità e crescita imposte dalla Commissione UE e le conseguenti norme nazionali sul patto di stabilità interno hanno costituito un vincolo insormontabile alla spesa delle amministrazioni locali; anche nei casi di disponibilità di risorse, gli investimenti dei comuni per la prevenzione e la manutenzione del proprio territorio sono stati frenati dal patto di stabilità interno;

appare necessaria una revisione delle norme vigenti in campo di prevenzione e di lotta al dissesto idrogeologico, non solo verso la semplificazione delle procedure per l'esecuzione degli interventi e l'assegnazione delle risorse ma anche verso l'eliminazione delle disposizioni che, di fatto, rendono impossibile la spesa, come quelle relative all'inclusione degli interventi, indispensabili per la stessa sopravvivenza dei territori e della popolazione, alla contabilizzazione della spesa per il rispetto dei parametri del patto di stabilità e crescita imposti dalla Unione Europea;

la legge di stabilità 2016 modifica la normativa vigente per l'individuazione dei saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei parametri del patto di stabilità e crescita;

inoltre, i finanziamenti previsti nella tabella E della legge di Stabilità 2016 si presentano realmente insufficienti a far fronte alle esigenze del Paese,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché, le spese sostenute dalle Regioni e, dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, siano escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

ad adottare le opportune iniziative per incrementare le risorse disponibili da parte dello Stato per far fronte alla lotta contro il dissesto idrogeologico.

G/2111B/56/5

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AC n. 3444-A, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

premesso che:

nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 eccezionali avversità atmosferiche hanno colpito il territorio dei Comuni di Chioggia (VE) e di Rosolina (RQ);

in particolare, dal 5 febbraio 2015 e nelle due giornate successive, la costiera veneta è stata caratterizzata dallo spirare di un fortissimo vento di bora, specialmente lungo tutto il litorale e nelle zone più esposte della Regione, originando eccezionali mareggiate che hanno intaccato in maniera definitiva la maggior parte degli arenili costieri; la Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi con decreto n. 20 del 12 febbraio 2015;

le segnalazioni arrivate dai Comuni di Chioggia e di Rosolina hanno evidenziato una situazione complessa per i rispettivi territori caratterizzata da allagamenti di centri abitati, fortissime mareggiate, che hanno eroso completamente i rispettivi arenili di Sottomarina, Isola Verde e Rosolina, precipitazioni intense ed abbondanti con venti molto forti che hanno interessato allo stesso modo tutti i territori dei Comuni costieri, esondazioni di molti canali in zone rurali e nelle frazioni, creando disagi alla popolazione e alla circolazione stradale ed ingentissimi danni ai settori della pesca (infrastrutture portuali, natanti, allevamenti di acqua coltura), del turismo (stabilimenti balneari, villaggi turistici, residenze), e dell'agricoltura (colture e manufatti agricoli), nonché ad altre infrastrutture pubbliche (fabbricati, spiagge, strade, aree verdi, arredo urbano);

per almeno tre giorni consecutivi si è resa necessaria l'opera incessante di numerose squadre di Vigili del Fuoco e dei gruppi comunali di Protezione Civile con più squadre volontari al fine di coadiuvare i VV.FF nelle operazioni di rimozione di alberi divelti e nel prosciugamento di abitazioni e attività commerciali e sanitarie;

successivamente, il 20 agosto 2015 precipitazioni intense e abbondanti hanno colpito ulteriormente il litorale di Chioggia, con venti molto forti che hanno interessato oltre che i litorali, anche le località di Isola Verde, Lido di Arcobaleno e Cà Lino, dove la caduta di alberi ha provocato anche l'interruzione temporanea della strada statale Romea e della ferrovia per Adria; al centro del lungomare di Sottomarina sono volate via capanne, ombrelloni e lettini. La regione Veneto anche questa volta ha dichiarato lo stato di crisi;

i cittadini di Chioggia e Sottomarina hanno passato una notte di paura, con le spiagge a tratti letteralmente devastate dal nubifragio con raffiche di vento fino a 50 nodi che si è abbattuto nella notte tra giovedì e venerdì, sulla provincia di Venezia. Sono stati distrutti 100 ettari coltivati a radicchio, pari 20 mila quintali, ossia tutto il prodotto che sarebbe stato commercializzato tra settembre e ottobre. Le perdite rappresentano una tragedia per i produttori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei programmi di finanziamento per la prevenzione del rischio idrogeologico e compatibilmente con i vincoli di bilancio, di adottare provvedimenti urgenti per le opere di prevenzione dei danni e difesa invernale dei territori costieri, con particolare riferimento alle caratteristiche peculiari degli arenili veneti, e per il sostegno degli stabilimenti balneari ivi esistenti che sono costretti a ri-

petuti interventi di ripristino e manutenzione delle proprie strutture sottoposte a fenomeni atmosferici calamitosi di particolare intensità;

a valutare l'opportunità di avviare misure volte all'assegnazione dei risarcimenti alle imprese balneari colpite dalla mareggiata dei giorni dal 4 a 7 febbraio 2015 e successivamente dal nubifragio del 20 agosto 2015 e ad adottare le iniziative di propria competenza per l'assegnazione delle risorse.

G/2111B/57/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

Premesso che:

l'articolo 1, comma 146 prevede il settimo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (D.L. n. 201/2011, art. 24 –c.d. Riforma Fornero), garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a diverse categorie di lavoratori tra i quali, alla lettera *d*), nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore.

Impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'estensione alla salvaguardia anche ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

G/2111B/58/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato

Premesso che:

Il federalismo fiscale al fine di superare definitivamente l'attribuzione delle risorse ai comuni in ragione della spesa storica, ha previsto, attraverso una normativa aggiornata più volte, che il fondo di solidarietà tra i comuni, peraltro finanziato dalle entrate dei comuni stessi e non più dai trasferimenti dello Stato, sia alimentato e sia poi redistribuito in base alla differenza tra fabbisogni standard calcolati dal SOSE e la capacità fiscale per abitante;

il nuovo sistema è già parzialmente entrato in vigore nel 2015 e aumenterà il suo impatto sia sulla redistribuzione del fondo di solidarietà portandosi al 30% del suo totale nel 2016, al 40% nel 2017 e al 55% nel 2018, sia sul concorso dei singoli comuni alla costituzione del fondo medesimo oltre alla percentuale di base del 38,23% per il 2015;

il Servizio Contabilità del Centro Studi Bellunese ha recentemente elaborato un importante studio che riporta le proiezioni dei trasferimenti a titolo di fondo di solidarietà Comunale a favore dei Comuni Bellunesi qualora venisse applicato per intero il criterio dei fabbisogni standard che il SoSe ha calcolato sulla scorta dei dati inviati dai Comuni per il 2010, 2011 e 2012;

dallo studio emergono degli indicatori da non sottovalutare che dimostrano contrariamente a qualche luogo comune dato per evidente che la nuova metodologia sottrarrà ai comuni del bellunese ulteriori risorse in aggiunta ai quasi 17 milioni di euro già contabilizzati con il fondo 2015;

i dati delle proiezioni evidenziano inoltre che i Comuni a forte vocazione turistica che hanno una spesa storica superiore a quella standard subirebbero un ulteriore e ingente incremento del prelievo (già oggi nella maggior parte negativo) per alimentare il Fondo di solidarietà comunale tale da comprometterne la sopravvivenza

impegna il Governo:

a verificare ed eventualmente a modificare il valore individuato dal Sose come standard al fine di evitare inaccettabili penalizzazioni per i comuni del Bellunese con sottrazioni di ulteriori risorse che sono indispensabili per assicurare gli adeguati servizi ai cittadini.

G/2111B/59/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

Premesso che:

Il federalismo fiscale al fine di superare definitivamente l'attribuzione delle risorse ai comuni in ragione della spesa storica, ha previsto, attraverso una normativa aggiornata più volte, che il fondo di solidarietà im i comuni, peraltro finanziato dalle entrate dei comuni stessi e non più dai trasferimenti dello Stato, sia alimentato e sia poi ridistribuito in base alla differenza tra fabbisogni standard calcolati dal SOSE e la capacità fiscale per abitante;

il nuovo sistema è già parzialmente entrato in vigore nel 2015 e aumenterà il suo impatto sia sulla ridistribuzione del fondo di solidarietà portandosi al 30% del suo totale nel 2016, al 40% nel 2017 e al 55% nel 2018, sia sul concorso dei singoli comuni alla costituzione del fondo medesimo oltre alla percentuale di base del 38,23% per il 2015;

il Servizio Contabilità del Centro Studi Bellunese ha recentemente elaborato un importante studio che riporta le proiezioni dei trasferimenti a titolo di fondo di solidarietà Comunale a favore dei Comuni Bellunesi qualora venisse applicato per intero il criterio dei fabbisogni standard che il SoSe ha calcolato sulla scorta dei dati inviati dai Comuni per il 2010, 2011 e 2012;

dallo studio emergono degli indicatori da non sottovalutare che dimostrano contrariamente a qualche luogo comune dato per evidente che la nuova metodologia sottrarrà ai comuni del bellunese ulteriori risorse in aggiunta ai quasi 17 milioni di euro già contabilizzati con il fondo 2015;

i dati delle proiezioni evidenziano inoltre che i Comuni a forte vocazione turistica che hanno una spesa storica superiore a quella standard subirebbero un ulteriore e ingente incremento del prelievo (già oggi nella maggior parte negativo) per alimentare il Fondo di solidarietà comunale tale da comprometterne la sopravvivenza

impegna il Governo:

a verificare ed eventualmente a modificare il valore individuato dal Sose come standard al fine di evitare inaccettabili penalizzazioni per i comuni del Bellunese con particolare riferimento a quelli a forte vocazione turistica, con sottrazioni di ulteriori risorse che sono indispensabili per assicurare gli adeguati servizi ai cittadini.

G/2111B/60/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

Premesso che:

Il federalismo fiscale al fine di superare definitivamente l'attribuzione delle risorse ai comuni in ragione della spesa storica, ha previsto, attraverso una normativa aggiornata più volte, che il fondo di solidarietà tra j comuni, peraltro finanziato dalle entrate dei comuni stessi e non più dai trasferimenti dello Stato, sia alimentato e sia poi ridistribuito in base alla differenza tra fabbisogni standard calcolati dal SOSE e la capacità fiscale per abitante;

il nuovo sistema è già parzialmente entrato in vigore nel 2015 e aumenterà il suo impatto sia sulla ridistribuzione del fondo di solidarietà portandosi al 30% del suo totale nel 2016, al 40% nel 2017 e al 55% nel 2018, sia sul concorso dei singoli comuni alla costituzione del fondo medesimo oltre alla percentuale di base del 38,23% per il 2015;

il Servizio Contabilità del Centro Studi Bellunese ha recentemente elaborato un importante studio che riporta le proiezioni dei trasferimenti a titolo di fondo di solidarietà Comunale a favore dei Comuni Bellunesi

qualora venisse applicato per intero il criterio dei fabbisogni standard che il SoSe ha calcolato sulla scorta dei dati inviati dai Comuni per il 2010, 2011 e 2012;

dallo studio emergono degli indicatori da non sottovalutare che dimostrano contrariamente a qualche luogo comune dato per evidente che la nuova metodologia sottrarrà ai comuni del bellunese ulteriori risorse in aggiunta ai quasi 17 milioni di euro già contabilizzati con il fondo 2015;

i dati delle proiezioni evidenziano inoltre che i Comuni a forte vocazione turistica che hanno una spesa storica superiore a quella standard subirebbero un ulteriore e ingente incremento del prelievo (già oggi nella maggior parte negativo) per alimentare il Fondo di solidarietà comunale tale da comprometterne la sopravvivenza

impegna il Governo:

a verificare ed eventualmente a modificare il valore individuato dal Sose come standard al fine di evitare inaccettabili penalizzazioni per i comuni ricadenti nelle province interamente montane confinanti con paesi esteri con sottrazioni di ulteriori risorse che sono indispensabili per assicurare gli adeguati servizi ai cittadini.

G/2111B/61/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

Premesso che:

Il federalismo fiscale al fine di superare definitivamente l'attribuzione delle risorse ai comuni in ragione della spesa storica, ha previsto, attraverso una normativa aggiornata più volte, che il fondo di solidarietà tra i comuni, peraltro finanziato dalle entrate dei comuni stessi e non più dai trasferimenti dello Stato, sia alimentato e sia poi redistribuito in base alla differenza tra fabbisogni standard calcolati dal SOSE e la capacità fiscale per abitante;

il nuovo sistema è già parzialmente entrato in vigore nel 2015 e aumenterà il suo impatto sia sulla redistribuzione del fondo di solidarietà portandosi al 30% del suo totale nel 2016, al 40% nel 2017 e al 55% nel 2018, sia sul concorso dei singoli comuni alla costituzione del fondo medesimo oltre alla percentuale di base del 38,23% per il 2015;

il Servizio Contabilità del Centro Studi Bellunese ha recentemente elaborato un importante studio che riporta le proiezioni dei trasferimenti a titolo di fondo di solidarietà Comunale a favore dei Comuni Bellunesi qualora venisse applicato per intero il criterio dei [abbisogni standard che il SoSe ha calcolato sulla scorta dei dati inviati dai Comuni per il 2010, 2011 e 2012;

dallo studio emergono degli indicatori da non sottovalutare che dimostrano contrariamente a qualche luogo comune dato per evidente che la nuova metodologia sottrarrà ai comuni del bellullese ulteriori risorse in aggiunta ai quasi 17 milioni di euro già contabilizzati con il fondo 2015;

i dati delle proiezioni evidenziano inoltre che i Comuni a forte vocazione turistica che hanno una spesa storica superiore a quella standard subirebbero un ulteriore e ingente incremento del prelievo (già oggi nella maggior parte negativo) per alimentare il Fondo di solidarietà comunale tale da comprometterne la sopravvivenza

impegna il Governo:

a verificare ed eventualmente a modificare il valore individuato dal Sose come standard al fine di evitare inaccettabili penalizzazioni per i comuni del Bellunese colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 ai sensi della dichiarazione di emergenza del 17 luglio 2015 con sottrazioni di ulteriori risorse che sono indispensabili per assicurare gli adeguati servizi ai cittadini.

G/2111B/62/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

premessò che:

Il presente Disegno di Legge di stabilità 2016, al comma 18 dell'articolo 1, prevede che la stima della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E tenga conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi ad essi strutturalmente connessi: che ne accrescano la qualità e l'utilità;

Dalla determinazione della rendita catastale vengono esclusi i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ossia gli imbullonati;

La circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012 aveva chiarito che al fine di valutare quale impianto sia incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento sia al criterio dell'essenzialità per la destinazione economica dell'unità immobiliare che alla circostanza che lo stesso sia fisso;

Tale disposizione aveva assoggettato a TASI E IMU, dunque, gli impianti fissi essenziali per la destinazione economica dell'immobile;

La disposizione di cui al suddetto comma 18 esclude invece macchinari, congegni, attrezzature e impianti connessi con il processo produttivo, ma non i capannoni strumentali ugualmente connessi alla produzione;

impegna il Governo:

attraverso futuri interventi normativi, a escludere i capannoni strumentali delle imprese produttive dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E.

G/2111B/63/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

Premesso che:

l'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175 indica i casi in cui non si effettua il controllo sui dati della dichiarazione precompilata e stabilisce, altresì, i casi nei quali tale controllo deve essere eseguito;

all'articolo 1 comma 536 la lettera e) integra l'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175 con il comma 3-bis. Il comma 3-bis introdotto stabilisce che l'Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi, entro quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data

fosse posteriore a detto termine, nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell'imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, o risulti un rimborso superiore all'importo di euro 4.000. L'agenzia delle Entrate ha Ponere di erogare l'importo risultante a titolo di rimborso dopo l'esecuzione dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine di sei mesi successivi al termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o entro sei mesi dalla data della trasmissione e se essa è posteriore rispetto al termine prescritto.

Impegna il Governo:

a prevedere, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro che l'Agenzia delle entrate possa effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificata, entro un mese dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine e che il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il secondo mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

G/2111B/64/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111-B recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),

premesso che,

il presente disegno di legge prevede alcune modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;

il succitato decreto prescrive infatti l'obbligo di accettazione di pagamenti mediante carte di debito da parte degli esercenti, obbligo fino a ora previsto solo per i pagamenti superiori ai 30 euro;

il disegno di legge di stabilità 2016, oltre a includere le carte di credito tra gli strumenti di pagamenti rientranti nel suddetto obbligo, dispone altresì l'emanazione di un decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che definisca, tra le altre cose, le sanzioni per coloro che non si adeguino a tale norma;

il disegno di legge prevede inoltre un'innalzamento della soglia per l'utilizzo del contante nei pagamenti rispetto a quanto previsto all'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto *Salva Italia*, che aveva disposto un limite di mille euro, con l'obiettivo di contrastare l'utilizzo del contante e favorire la tracciabilità dei pagamenti. Tale limite viene attualmente portato a tremila euro;

l'utilizzo di sistemi diversi dal contante, se da un lato consente una maggiore trasparenza e tracciabilità, deve essere necessariamente accompagnata da provvedimenti che non ne compromettano l'efficacia, colpendo l'esercente o il consumatore che ne facciano uso;

gli esercenti, in particolare, sono soggetti a diversi tipi di costi relativi alla dotazione e all'utilizzo di POS per il pagamento con carte di debito o credito, come i costi per l'installazione e l'attivazione, le commissioni in percentuale sul transato e le commissioni fisse per ogni singola transazione;

tali costi disincentivano gli esercenti all'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili, e, in alcuni casi, superano l'importo del pagamento stesso. L'obbligatorietà e l'introduzione delle sanzioni non riducono tale rischio;

impegna il Governo:

a prevedere, in successivi interventi normativi, la riduzione e progressivo azzeramento dei costi di riduzione delle Commissioni, disponendo altresì che esse non possano in alcun caso superare l'importo dei relativi pagamenti;

a introdurre misure di incentivo che riducano in modo consistente i costi di installazione e attivazione dei POS per gli esercenti.

G/2111B/65/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111-B recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che,

il presente disegno di legge prevede una modifica nella misura e nelle modalità di riscossione del canone di abbonamento RAI attraverso

un addebito diretto nella fattura relativa alla fornitura dell'energia elettrica, per un ammontare di 100 euro annuali, in rate mensili;

tale modifica avrebbe l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'evasione del canone, che nel nostro paese risultava attestarsi, al 31 dicembre 2014, intorno al 30,4% degli utenti, provocando un danno di circa 450 milioni di euro;

la nuova modalità di riscossione, dunque, dovrebbe consentire un maggior introito attraverso l'addebito diretto. Una stima prudenziale data dalla relazione tecnica del disegno di legge prevede infatti un versamento almeno pari a quello attuale;

l'informazione e il relativo pluralismo delle fonti fanno parte dei diritti garantiti dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica, con il fine di garantire un'opinione pubblica consapevole e, dunque, la formazione di cittadini in grado di partecipare alla vita democratica del Paese;

in tal senso, le emittenti radiotelevisive locali rappresentano un elemento decisivo per assicurare il pluralismo informativo e sociale e, anche grazie al legame e alla presenza sul territorio di riferimento, forniscono un servizio pubblico da tutelare;

gli attuali finanziamenti all'emittenza locale, a cui è assegnato circa un terzo delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva, non consentono loro in molti casi di proseguire le attività o di fornire un servizio adeguato nell'interesse dei cittadini, anche a causa del perdurare della crisi economica;

impegna il Governo:

a prevedere, in successivi provvedimenti normativi, la riassegnazione delle eventuali risorse aggiuntive rinvenienti dalle nuove modalità di riscossione del canone RAI in un apposito fondo dedicato alle emittenti televisive locali al fine di garantire loro la prosecuzione delle attività in condizioni di autonomia e indipendenza.

G/2111B/66/5

BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

la legge 3 aprile 2001, n. 120, consente l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;

la legge 120 del 3 aprile 2011, atta a regolamentare l'uso dei defibrillatori esterni da parte del personale non sanitario, prevede che in caso di emergenza ogni cittadino con un'adeguata formazione di rianimazione

cardiopulmonare può prestare soccorso utilizzando questo tipo di apparecchiature senza commettere reato o compiere un abuso della professione medica; nel dettaglio la legge stabilisce che: «È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-pulmonare. 2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione»;

considerato che:

il Legislatore è giunto a questa «liberalizzazione» dell'uso del defibrillatore sostanzialmente per due motivi: i Defibrillatori Semiautomatici (DAE) di nuova generazione diagnosticano automaticamente la fibrillazione cardiaca ed erogano la scarica elettrica solo se riconoscono la Fibrillazione Ventricolare (FV). Non è pertanto l'operatore, ma il defibrillatore, ad effettuare la diagnosi di fibrillazione ventricolare. Di conseguenza non sussiste l'abusivo esercizio della professione sanitaria, punito dall'articolo 348 del Codice Penale; in caso di Morte Cardiaca Improvvisa il tempo limite per salvare la vittima è di 5 minuti. L'unica possibilità è nell'uso il più precoce possibile del Defibrillatore. Considerando il tempo per i soccorritori di rendersi conto dell'accaduto e di allertare il 118 (2/3 minuti) ed il tempo impiegato dall'ambulanza per arrivare (mediamente più di 10 minuti) si comprende perché il Legislatore ha deciso di ampliare al massimo il numero di persone abilitate ad utilizzare il Defibrillatore;

considerato che:

il cosiddetto decreto Balduzzi, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 20 luglio 2013, regola l'utilizzo dei defibrillatori, ampliando l'obbligo di dotazione di defibrillatore alle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, come previsto dall'articolo 7, comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,

considerato che:

la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza;

diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, appare molto utile in quanto l'utilizzo di tale apparecchiatura può prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio;

considerato, altresì, che:

anche le manovre di disostruzione respiratoria nel bambino dovrebbero essere patrimonio di tutti, medici e soprattutto non medici. Ancora oggi infatti troppo spesso accadono incidenti mortali che sarebbero evitabili conoscendo pochi, facilissimi e sicuri passaggi;

sono stati fatti molti studi per capire quali siano le manovre di disostruzione più utili e molte delle società scientifiche internazionali che si occupano di medicina d'urgenza (come ad esempio l'*American Heart Association* o l'*European Resuscitation Council*) hanno redatto delle linee guida che hanno contribuito a salvare molte vite;

impegna il governo:

a rendere obbligatorio durante i corsi preparto l'insegnamento delle tecniche per l'utilizzo dei defibrillatori e della manovra di antidisostruzione respiratoria.

G/2111B/67/5

DE PIETRO, URAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111-B recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

in occasione della XXI Conferenza sul cambiamento climatico ospitata a Parigi, per la prima volta, una parte degli impegni inseriti nel documento finale risulta vincolate per i Paesi aderenti;

i partecipanti alla «COP21» si impegnano, in particolare, a contenere l'incremento della temperatura media al di sotto dei 2 gradi rispetto all'era pre-industriale con un ulteriore impegno a fare quanto possibile per limitare l'incremento a 1,5 gradi;

nei prossimi anni, i Paesi sviluppati dovranno inoltre rendere disponibili nuove risorse finanziarie a sostegno dei Paesi in via di sviluppo impegnati nella lotta al cambiamento climatico, con l'ambizioso obiettivo di creare un fondo da 100 miliardi di dollari all'anno;

considerato che:

risulta urgente riconoscere l'importanza della ricerca di nuove fonti di energia pulita per lo sviluppo economico e ambientale della Nazione e in questo contesto un ruolo centrale potrebbe essere svolto da ricerche in grado di ingegnerizzare e rendere economicamente vantaggiosa la produzione di energia «anomala», generata dall'interazione di alcuni metalli di transizione con gli isotopi dell'idrogeno, riscontrata in numerosi laboratori di ricerca in Italia ed all'estero;

in Italia il finanziamento della ricerca avviene tramite progetti che trascurano le ricerche che richiedono un «cambiamento di paradigma» delle teorie scientifiche più consolidate: tali progetti spesso non lasciano al ricercatore la possibilità di iniziativa al di fuori degli schemi concettuali tradizionali;

in tale contesto, di norma, vengono rifiutati i lavori sperimentali che non trovino una giustificazione, a priori, nel contesto dei modelli teorici più consolidati;

considerato altresì che:

in uno dei documenti ufficiali relativi al progetto giapponese «ImPACT» (*Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program*) si evidenzia, in particolare, la necessità di ristabilire la connessione tra le ricerche sulla Fisica Nucleare e le ricerche di Ingegneria nucleare, connessione interrotta dopo la seconda guerra mondiale;

risulta inoltre necessario prevedere la possibilità di finanziamento per le ricerche in settori scientifici e tecnologici poco noti ma potenzialmente rivoluzionari;

tali ricerche per loro natura richiedono un modello di finanziamento che privilegi i progetti interdisciplinari che prevedano uno schema di valutazione legato all'ottenimento di risultati sperimentali, per quanto possibile, riproducibili anche se non completamente compresi dal punto di vista degli attuali modelli teorici;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) promuovere la ricerca sulle LENR (Low Energy Nuclear Reactions) negli istituti e negli enti italiani di ricerca e di ricerca applicata, in vista delle significative applicazioni energetiche possibili a breve-medio termine nel contesto degli scenari di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;

b) avviare un progetto Nazionale che, ispirandosi al noto Progetto Nazionale Giapponese «ImPACT», permetta di rilanciare in Italia le ricerche in questo settore;

c) dedicare adeguate risorse al finanziamento di ricerche innovative che richiedano un «cambiamento di paradigma» delle teorie scientifiche più consolidate.

G/2111B/68/5

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premessi che:

l'intervento sulla sperimentazione c.d. «opzione donna», di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto n.243, estende la facoltà di accedere al regime anche alle lavoratrici che maturano i requisiti pensionistici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 ma con decorrenza del trattamento successiva a tale data;

in realtà non si tratta di un'estensione ovvero di una proroga al 2016 del regime sperimentale) bensì del superamento della circolare Inps n. 35/2012) con la quale l'istituto considerava la data del 31 dicembre 2015 quale termine ultimo entro il quale collocarsi anche la decorrenza del trattamento pensionistico e non soltanto la maturazione dei requisiti di legge (57 anni di età se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 se autonome, e 35 anni di contributi);

tale circolare, pertanto, aveva anticipato il termine ultimo per utilizzare la facoltà opzione donna al 2014 invece che al 2015 e di fatto è come se avesse accorciato la durata della sperimentazione di legge di un anno;

il predetto comma 155, dunque, non estende bensì sana un'ingiustizia, sia pure solo parzialmente perché l'inclusione, comunque, dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, lascia fuori dalla possibilità di accedere all'opzione le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre 1958;

ancora una volta il Governo interviene in materia pensionistica creando nuove iniquità, disparità ed ingiustizie;

già in sede di prima lettura al Senato i firmatari avevano posto l'attenzione su tale problematica con l'atto 9/2111/16;

durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato evidenziato che i 2 miliardi a copertura dell'intervento di cui al predetto comma 155 siano sovrastimati e, pertanto, è stato previsto che si effettuino un monitoraggio del numero delle lavoratrici interessate e degli oneri previdenziali conseguenti e che, qualora dovessero risultare economie, queste ultime siano destinate, con successivo provvedimento legislativo per finalità analoghe;

il timore che tale disposizione rimanga lettera morta trova supporto con riguardo a quanto già accaduto con la vicenda degli esodati; anche in questo caso) si ricorda, era stato previsto un Fondo esodati ove far confluire le eventuali economie derivanti dai precedenti interventi di salvaguardia per essere reimpiegate per la salvaguardia di ulteriori categorie prima escluse ed invece i risparmi sono stati dirottati su altri interventi, non tutti, peraltro, di natura previdenziale;

impegna il Governo:

a garantire che gli eventuali risparmi siano prioritariamente destinati all'accesso al regime sperimentale c.d. «opzione donna» anche per le nate nell'ultimo trimestre del 1958.

G/2111B/69/5

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premesso che:

già in sede di prima lettura al Senato della legge di stabilità con l'ordine del giorno G27.105 (9/2111/31), nonché dell'esame del decreto-legge n.195/2015 con l'ordine del giorno G.10.101 al ddl 2145, le scriventi richiamavano l'attenzione del Governo sul rischio di chiusura entro la fine dell'anno del servizio ponti in barche sul Po di Gnocca e sul Po di Goro, che coinvolge i quattro comuni di Ariano nel Polesine (RO), Goro (FE), Porto Tolle (RO) e Taglio di Po (RO);

il ponte in barche presente sul Po di Gnocca, infatti, collega gli abitanti di Gorino Sullarn (Taglio Po) e di Santa Giulia (Porto Tolle), mentre il ponte in barche sul Po di Goro collega gli abitanti di Gorino Veneto (Ariano nel Polesine) e di Gorino Ferrarese (Goro);

tali strutture sono fondamentali per il territorio del Polesine perché non solo garantiscono il collegamento a centinaia di cittadini che quotidianamente attraversano i rami del Po per necessità lavorative e/o familiari, bensì anche perché collegano la regione Veneto con l'Emilia Romagna, le due Province e i due Parchi;

inoltre, il funzionamento di tali strutture e la loro permanenza in vita contribuiscono alla realizzazione del programma del grande delta quale area MAB;

impegna il Governo:

a reperire, nel prossimo provvedimento di fine anno e comunque in tempo utile per scongiurare l'interruzione dei servizi, le necessarie risorse, comunque non inferiori a 30 milioni di euro per il 2016, affinché le amministrazioni interessate, possano continuare a gestire in maniera ottimale le due strutture rappresentanti un collegamento importante e fondamentale del grande Delta sia per i duemila residenti nelle varie frazioni che per i flussi turistico, commerciale e lavorativo.

G/2111B/70/5

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premessi che:

il 24 settembre scorso, in occasione dell'audizione congiunta delle Commissioni Bilancio e Lavoro di Camera e Senato, con i Ministri del Lavoro e dell'Economia, i rappresentanti del Governo avevano confermato l'impegno ad intervenire in manovra per una soluzione «definitiva» della vicenda degli esodati;

alla data di presentazione del disegno di legge di stabilità la platea degli esodati ancora in attesa di salvaguardia contava ben 49.500 soggetti, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Ministro del lavoro nell'ottobre 2014, in sede di risposta, alla Camera dei deputati, all'atto di sindacato ispettivo n. 5-03439;

il provvedimento all'esame non mantiene le promesse fatte e tradisce i lavoratori esodati, giacché la cosiddetta VII salvaguardia in esso contenuta interessa una platea di 26.300 soggetti, a fronte appunto dei 49.500 soggetti rimasti esclusi dai precedenti sei provvedimenti di salvaguardia;

ancor più grave è l'operazione di «svuotamento» del Fondo esodati che il Governo ha compiuto, non solo e non tanto per alcuni interventi all'interno della stessa manovra economica, ma anche e soprattutto per la destinazione di 123 milioni a copertura degli oneri del decreto-legge Giubileo;

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse per la salvaguardia dei 23.200 esodati rimasti esclusi dall'intervento in legge di stabilità e provvedere alla conclusione della vicenda in maniera definitiva entro la fine del prossimo anno.

G/2111B/71/5

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premessi che:

la cosiddetta VII salvaguardia contenuta nel provvedimento all'esame non pone la parola fine alla problematica degli esodati, creata dalla riforma Fornero del 2011 con l'innalzamento fulmineo dei requisiti anagrafici per l'accesso al trattamento pensionistico e la contestuale dimenti-

canza di chi si trovava fuori dal ciclo produttivo per accordi di incentivo all'esodo, perché percettori di qualche ammortizzatore sociale, ecc.;

tra le dimenticanze o sviste dell'allora Ministro del lavoro Fornero ci fu anche quella di scordare che per il personale della scuola, ai fini della maturazione dei requisiti, si tiene conto dell'anno scolastico invece che di quello solare;

tale disattenzione ha creato la platea del cosiddetto personale della scuola «quota 96»;

trattasi di all'incirca 4.000 persone che, senza appunto il predetto errore, sarebbero potute andare in pensione già nel 2012;

da allora, son trascorsi ben cinque anni e nonostante il riconoscimento dell'errore e innumerevoli promesse ed impegni, gli interessati sono ancora in attesa che si sblocchi la propria situazione, nel frattempo divenuta «quota 101»;

impegna il Governo:

a mantenere le pregresse promesse e reperire nei prossimi mesi le occorrenti risorse affinché il personale c.d. «quota 96» possa accedere al trattamento pensionistico con la fine dell'anno scolastico in corso e prima dell'avvio del nuovo.

G/2111B/72/5

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premesso che:

durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività DL n. 91/2014, è stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore allargo di Porto Levante;

l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminai Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture *off-shore* al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;

eppure, nonostante l'impianto sia, con la sua capacità di fornire circa il 10 per cento del fabbisogno italiano di gas, strategico e fondamentale al nostro Paese, il Polesine è stato discriminato nell'accesso agli incentivi sul carburante con l'approvazione di un emendamento nella notte

del 23 luglio 2014 al citato decreto-legge n. 91, per essere subito dopo, ma comunque prima del voto finale sul decreto stesso, oggetto di promessa da parte del Governo di ripristino della situazione quo ante;

a tale impegno ne sono succeduti negli altri nel tempo, tuttavia, a dispetto delle innumerevoli promesse del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa o comunque di adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e off-shore, ad oggi la discriminazione nei confronti del Polesine non è stata mai sanata;

tale continuo rimando suona come una beffa per i polesiani, già derisi per l'estromissione dei comuni Polesani dalle agevolazioni previste ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2015 per le regioni Emilia Romagna e Lombardia a seguito dei fenomeni sismici del maggio 2012, nonostante anche la regione Veneto abbia subito gravi danni;

impegna il Governo:

a mantenere le promesse fatte nelle aule parlamentari e, di conseguenza, ad adottare celermente gli opportuni provvedimenti di propria competenza per riconoscere al Polesine il bonus carburante o comunque misure agevolative a titolo di compensazione per la presenza del termine gasiero a largo di Porto Levante.

G/2111B/73/5

Gianluca Rossi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante;

Premesso che:

durante l'esame del provvedimento, in prima lettura al Senato, era stata prevista, con riferimento al 2015, la validità delle deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge;

tale disposizione, in esplicita deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di delibere di tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali, si rendeva necessaria al fine di rendere valide le deliberazioni adottate in particolare dalle nuove amministrazioni comunali elette nelle ultime amministrative di maggio 2015 relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi;

tale disposizione, che aveva ampio consenso da parte degli enti locali è stata eliminata durante l'esame alla Camera, con ciò determinando per le suddette nuove amministrazioni locali l'applicazione delle tariffe e delle aliquote fissate nel 2014. La legge prevede infatti che se le delibe-

razioni sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio – purché entro il termine innanzi indicato – hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti, in via di adozione entro il 31 dicembre 2015, la validità delle deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione previste dalla normativa vigente.

G/2111B/74/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede dell'esame congiunto dei disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2016) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»

premessi che:

il disegno di legge di Stabilità in esame reca misure orientate alla riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche;

in occasione della lettura del presente provvedimento alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle disposizioni tracciate nel decreto legislativo 178 del 2012 in materia di funzionamento della Croce Rossa Italiana, in particolare nella suddetta proposta è previsto che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia, annullando pertanto gli atti esecutivi;

la suddetta proposta prevede, ulteriormente, disposizioni di tipo tamponativo riferite allo *status* di alcune categorie professionali operanti nell'ambito della CRI, non orientandosi di contro verso misure risolutive sistemiche;

per quanto concerne, nello specifico, la funzionalità del Corpo Militare della CRI, su cui si è chiesto uno specifico impegno al Governo nel corso della prima lettura al Senato del presente provvedimento, la proposta di rettifica approvata alla Camera conferma il *trend* della smilitarizzazione del Corpo Militare e la dispersione delle sue potenzialità che paradossalmente si colloca in controtendenza rispetto all'implementazione della capacità di sicurezza e di risposta alle minacce terroristiche intorno a cui

sono andate strutturandosi specifiche misure di intervento sollecitate dal Governo proprio nell'ambito del presente provvedimento;

emerge, nella suddetta proposta emendativa, una sottesa consapevolezza della insostenibilità delle vigenti dinamiche di privatizzazione, confermata, proprio dal blocco delle azioni esecutive in ragione dell'impossibilità dell'ente di far fronte al dovuto, data la sussistenza di un *deficit* di cassa che sebbene sussistente a monte, è stato ulteriormente amplificato da quanto sancito dal decreto legislativo 178/12;

in particolare i dubbi sui cosiddetti risparmi ventilati sin dall'uscita del decreto legislativo n.178/2012 che prevedeva ottimistici risparmi in 4/5 anni pari a 42 milioni di euro confliggono con una realtà che vede questo progetto caratterizzato da un *deficit* valutabile per le casse erariali di non meno di 200/300 milioni di euro;

in questo senso, per limitare tale *deficit*, nel testo dell'emendamento risultano preclusi ogni sortadi «azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto tesoreria della CRI, dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia» essendo tutti gli atti esecutivi resi nulli;

inoltre si palesano non trascurabili dubbi di costituzionalità delle misure introdotte, allorché si priva di un diritto essenziale il cittadino ed il lavoratore, ovvero quella della difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi attraverso il ricorso alla giustizia ed il diritto al legittimo ristoro in caso di accoglimento di istanza: diritto che si ricorda è un principio inderogabile della nostra Costituzione;

la suddetta proposta emendativa, sebbene nasca dall'esigenza di trovare soluzioni di tipo tamponativo all'*impasse* che al momento condiziona l'Ente è ben lontana dall'individuare un percorso che riveda in modo sostanziale il processo di privatizzazione di un Ente pubblico fondamentale del sistema assistenziale italiano, sempre in prima linea per lenire i bisogni dei più deboli e più indifesi con un modello organizzativo che ha portato prestigio all'Italia e che si è distinta anche all'estero, attualmente oggetto di una discutibile opera di ridimensionamento al rango di una associazione che non avrà più un ruolo pregnante ed incisivo così come sino ad oggi è stato indissolubilmente riconosciuto,

impegna il Governo:

a rivedere quanto sancito nella suddetta norma, introdotta alla Camera, per quanto concerne, *in primis*, la nullità degli atti esecutivi, al fine di esorcizzare la compromissione dei diritti dei ereditori della CRI, segnatamente lavoratori che hanno ottenuto riconoscimenti in sede giudiziale, di rivedere ulteriormente i termini della riforma della Croce Rossa di cui al decreto legislativo 178/2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'Ente, rivedendo, eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B

Art. 1.

1.1

CASTALDI, SERRA

Al comma 1, allegato n. 1, sostituire la parola: «278.400» con la seguente: «275.000» e sostituire la parola: «35.400» con la seguente: «32.000».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 7.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato»

3.2 Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

3.3 A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

3.4 All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «*e tenendo conto delle riduzioni*» fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: «*la Commissione di cui al comma 7*» sono sostituite dalle seguenti: «*la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie*»;

d) al comma 14, le parole: «*per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7*» sono sostituite dalle seguenti: «*per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie*»;

e) a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

3.5 In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «*nella misura del 96 per cento*» sono sostituite dalle seguenti: «*nella misura del 88 per cento*»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «*nella misura del 96 per cento*» sono sostituite dalle seguenti: «*nella misura del 88 per cento*»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «*nella misura del 96 per cento*» sono sostituite dalle seguenti: «*nella misura del 88 per cento*»;

1.2

CERONI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto per alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, 35», aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione Unificata attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite i Comuni».

1.3

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000;

2018: – 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «250 milioni di euro annui».

1.4

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:

4-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

4-quater. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

4-*quinquies*. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

j) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

4-*sexies*. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4-*septies*. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4-*octies*. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi 4 precedenti le aliquote di cui all'articolo

11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

4-novies. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

4-decies. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio d'imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

4-undecies. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti nel nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

4-duodecies. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

4-terdecies. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente,

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%»;
sopprimere il comma 369;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui;

all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016 del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le

prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si Provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La ride terminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2016».

1.5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, pari a 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente, il Governo realizza un programma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della pubblica amministrazione.

1.6

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro dell'economia e delle, finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (NASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in vigore della presente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 15.000.000;

2016: – 23.000.000;

2017: – 34.000.000.

1.7

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il primo è aggiunto il seguente:

"Per il personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 5, comma 5, transitato nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della Croce rossa italiana e successivamente dell'Ente anche se trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, prosegue la corresponsione – sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile – della differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento del corrispondente personale civile di pari livello nell'amministrazione di destinazione e, altresì, il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata"».

1.8

CERONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo per la progettazione preliminare e di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: "a fondo perduto", sono inserite la parole: "dello studio di fattibilità e";

b) al comma 5 dopo le parole: "legge 23 maggio 1997, n. 135,", sono inserite la parole: "relativi ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato,";

c) al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da: "finanziamenti di cui al presente comma" fino a: "quota attribuita alla regione";

d) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse;

e) il comma 8 è abrogato».

1.9

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 8, premettere il seguente:

08. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli.

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire la lettera «a)» con la seguente: «a)» il comma 5 è abrogato;

al comma 11 sopprimere le lettere a), b) e c) fino a: «inusucapibile»;

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 20 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018».

1.10

COMAROLI

*Sopprimere il comma 8.***1.11**

CERONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

"1-bis. Dal 1° gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-*quater*. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma"».

Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

1.12

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

"1-bis. Dal 1° gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina;

1-*quater*. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma"».

Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

1.13

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato;

1-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015".

1-quater. All'onere di spesa derivanti dall'applicazione dei commi 3-bis e 3-ter si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2"».

1.14

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2016-2017"».

1.15

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono aggiunte le seguenti: "e 2017"».

1.16

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

«8-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la ri-

duzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un programma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della pubblica amministrazione».

1.17

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola: "pagamento" aggiungere le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

1.18

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo 3, comma 5 lettera a) della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;"».

1.19

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a1) al comma 2, settimo periodo, le parole: "I comuni possono considerare" sono sostituite dalle seguenti: "È considerata" e le parole: "a condizione che la stessa non risulti locata" sono sostituite dalle seguenti: "anche se la stessa risulti locata"».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.20

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a.1) al comma 2 è inserito in fine il seguente periodo: "È altre si considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se risulti locata, da cittadini residenti nel territorio dello Stato che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza"».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura dei 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura de 95 per cento";
 - 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
 - 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».
-

1.21

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a.1) al comma 2 è inserita in fine il seguente periodo: «È altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se risulti locata, da cittadini residenti nel territorio dello Stato che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione».

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

1.22

CERONI

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a.1) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) immobili strumentali necessari allo svolgimento di attività produttive. Qualora l'immobile non sia totalmente utilizzato per tale finalità la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 369.

1.23

COMAROLI

Al comma 10, lettera b9 sostituire la lettera 0^a) con la seguente:

«0a) alle unità immobiliari escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo, a condizione che il contratto sia registrato. La disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in retta sia in linea collaterale».

Conseguentemente, al comma 65 sostituire le parole: «3.5 punti» con le seguenti: «5 punti» e al comma 69 sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

1.24

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli».

Conseguentemente, a decorrere dal 2016 il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 307 del 2004, come incrementato dal comma 369 della presente legge, è ridotto di 150 milioni di euro.

1.25

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 9 decreto legislativo 23/2011 dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

"8-ter. Dono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto alla esenzione, ancorché tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire della esenzione"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.26

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 11 aggiungere e il seguente:

«11-bis. All'articolo 9 decreto legislativo 23/2011 dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

"8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.27

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. A decorrere dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

11-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera d-bis) della presente legge, a decorrere dall'anno 2016 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa».

Conseguentemente, all'allegata tabella C a decorrere dal 2016 le autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare proporzionalmente del 5 per cento.

1.28

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 12, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"».

Conseguentemente, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis). Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.29

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 15, lettera e), capoverso «380-sexies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato».

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.30

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 17, lettera b) sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro» ed aggiungere in fine le seguenti parole: «una ulteriore quota non inferiore a 10 milioni di euro è destinata ai comuni al fine di agevolare il trasporto da casa a scuola e viceversa, degli alunni con disabilità, anche mediante incentivi alle aziende di trasporto che provvedono alla realizzazione di detti servizi di trasporto. Con decreto del Presidente del Consiglio si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a disciplinare le modalità e i criteri di attuazione del periodo precedente».

1.31

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Al comma 17, lettera e), capoverso «380-sexies», primo periodo, sostituire le parole da: «sulla base» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ai fini del riconoscimento di IMU e TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale e dei terreni agricoli, in termini unitari equivalenti e in base alle relative consistenze di ciascun comune».

1.32

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 23, terzo periodo, sopprimere le parole: «alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,».

1.33

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: "Per gli anni 2012,2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2012-2017", le parole: "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "deliberato dopo il4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.34

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sopprimere il comma 24.

1.35

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Le norme di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche alle scuole paritarie».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1.36

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

«24-bis. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito nell'anno 2016, un Fondo con un importo pari a 100 milioni di euro, destinato alle spese per gli interventi straordinari per investimenti destinati a edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico, infrastrutture e tutela dell'ambiente, per i comuni che si sono avvalsi della possibilità di azzerare l'aliquota TASI secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.

24-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 24-bis pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.37

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

«25-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

25-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis, determinato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.38

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 26 aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Il divieto di cui al primo periodo non si applica, altresì, all'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

1.39

CASTALDI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, recante approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, le piattaforme petrolifere sono da considerarsi come immobili a destinazione speciale o particolare da censire e categorizzare.

27-ter. Gli impianti che comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sono assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio).

27-quater. I titolari degli impianti di cui al comma 27-ter devono presentare all'Agenzia del territorio, entro il 31 dicembre 2016, la domanda di accatastamento per l'attribuzione all'immobile della categoria catastale D/9.

27-quinquies. Per il primo anno tributario si applica un'aliquota dimezzata per il pagamento della relativa Imposta Municipale Unica (IMU), mentre per gli anni successivi si applica l'aliquota piena.

27-sexies. Le disposizioni di cui ai commi *27-bis*, *27-ter* e *27-quater* si applicano anche per le piattaforme ubicate antecedentemente all'entrata in vigore della presente norma secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

27-septies. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia delle Entrate, vengono definite le modalità attuative dei modelli di dichiarazione delle disposizioni di cui ai commi *27-ter*, *27-quater*, *27-quinquies* e *27-sexies*.

27-octies. Il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota IMU sulle piattaforme petrolifere ubicate nel mare territoriale è devoluto ad un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la cui destinazione è vincolata a interventi di efficientamento energetico da ripartire tra i comuni confinanti secondo le modalità stabilite con relativo decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.40

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«*23-bis.* Per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 21 dicembre 1995, n. 549 è fissato un importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, dei quali il affluisce in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente. Le Regioni hanno facoltà di aumentarlo fino ad un totale di 60 Euro/ton.

All'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dopo le parole: «di materia prima», le parole: «e di energia» sono soppresse.

All'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, il comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Il tributo è dovuto alle regioni che ne dispongono per il finanziamento delle politiche per la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Il 40 per cento del gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo del Ministero dell'ambiente destinato a favorire la prevenzione dei rifiuti, le attività di riciclaggio, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per ravvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate

ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

27-ter. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riutilizzabile. Soggetto passivo della tassa è il produttore del prodotto causa del rifiuto. Il Decreto di cui al presente comma disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, la quale è destinata al Ministero dell'ambiente in apposito capitolo di spesa e ripartita tra le Regioni, che la utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.

27-quater. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, sulla posta cartacea non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare ai comuni che la impiegano a sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"».

1.41

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«*27-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29 – stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto».

1.42

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni»;

b) il comma 27 è sostituito dal seguente: «il tributo è dovuto alle regioni ed affluisce in un apposito fondo destinato a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo»;

c) il comma 29 è sostituito dal seguente: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02532 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.43

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Il comma 333 dell'articolo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo».

Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1.44

D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sopprimere il comma 28.

1.45

BONFRISCO, MILO

All'articolo 1 dopo il comma 28 aggiungere il seguenti:

«28-bis. All'articolo 21 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:

a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;

b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);

c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;

d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;

e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di do-

dici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore".

5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131».

1.46

BONFRISCO, MILO

All'articolo 1, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;
2017: - 30.000.000;
2018: - 30.000.000.

1.47

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, dopo la parola: "96" aggiungere la seguente: "10"».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 10.000.000;
2017: - 10.000.000;
2018: - 10.000.000.

1.48

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Al comma 9-*quinqies* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale"».

1.49

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

1.50

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "a tutti i tributi locali" sono sostituite dalle seguenti: "all'IMU, alla Tasi ed alla maggiorazione Tares"».

1.51

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014,2015 e 2016";

b) al comma 653, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2018"».

1.52

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice"».

1.53

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

"Art. 4.

1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno. In alternativa, il regolamento comunale può stabilire, secondo criteri di gradualità, la misura dell'imposta in via percentuale sul costo del soggiorno, sino ad un massimo del 7 per cento dello stesso.

4. I gestori delle strutture ricettive, le agenzie di intermediazione immobiliare, i proprietari o i gestori di alloggi locati per scopo turistico, comunque operanti o denominati, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

5. In particolare, i soggetti che si occupano di prenotazioni elettroniche sui cosiddetti *community marketplace*, su portali *web*, o attraverso qualsiasi altra forma di vendita telematica, e che intermediano la transazione finanziaria tra coloro che richiedono alloggio e coloro che offrono alloggio hanno l'obbligo di raccogliere, da parte degli ospiti e per conto dei gestori di alloggi, l'imposta di soggiorno e di versarla ai comuni competenti, indicando le somme percepite per ogni alloggio in affitto, l'indirizzo dell'abitazione, il numero delle persone dichiarate, il numero di pernottamenti registrati, l'importo della tassa raccolta e, se del caso, le esenzioni.

6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 hanno l'obbligo di informare i propri ospiti, anche negli spazi *web* utilizzati, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

7. Il regolamento comunale che istituisce imposta determina: *a)* le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive o al costo del soggiorno; *b)* le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno; *c)* l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta; *d)* i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 4; *e)* modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irroga-

zione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti.

10. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni, quale competente autorità fiscale in materia di imposta di soggiorno, possono richiedere ai soggetti di cui ai commi 4 e 5 dati e informazioni relative alle transazioni, alle prenotazioni e agli alloggi, comprese informazioni personali quali il nome del proprietario; del gestore e dell'ospite, indirizzi degli annunci, date e importi delle transazioni, numeri di codici fiscali, informazioni di contatto e altre informazioni utili a determinare l'importo dell'imposta presumibilmente dovuta dagli ospiti e il relativo responsabile del pagamento.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

1.54

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

1.55

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

1.56

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche».

1.57

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. 1. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:

a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;

b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);

c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;

d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;

e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.

5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"».

1.58

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:

«30-bis. All'articolo 1, comma 4 della nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale".

30-ter. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto».

1.59

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sopprimere il comma 32.

1.60

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 32, quarto periodo, dopo la parola: «adottato», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari di merito,».

1.61

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 36, sostituire le parole: «632,5 milioni» con le seguenti: «532,5 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 548-quinquiesdecies con il seguente:

«Per le spese di cui alla lettera *f*) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza privati per unità immobiliari o per condomini, dirette alla prevenzione di attività criminali, è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 100 milioni di euro».

1.62

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: «632,5 milioni» con le seguenti: «579,5 milioni».

Conseguentemente al comma 548-septies, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016, al personale», aggiungere le seguenti: «anche civile,».

1.63

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: «632,5 milioni» con le seguenti:

Conseguentemente sostituire il comma 548-quaterdecies con il seguente:

«Per le spese di cui alla lettera *f*) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa entro i limiti disposti».

1.64

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) limitatamente alle spese di cui alla lettera *f*) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 100 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016».

Conseguentemente, alla allegata Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.

1.65

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) limitatamente alle spese di cui alla lettera *f*) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 60 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016 ed è estesa agli immobili sede di attività commerciali o di impresa».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.

1.66

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Per l'anno 2016 le spese per la vigilanza effettuata da guardie giurate per unità immobiliari o per condomini è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 40 per cento delle spese documentate. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti e di pari importo a partire dall'anno in cui si sono sostenute le spese».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata le spese correnti sono ridotte del 30 per cento.

1.67

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 42, secondo periodo, sostituire la cifra: «16.000», con la seguente: «20.000».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 11.500.000;
2017: - 28.500.000;
2018: - 23.000.000.

1.68

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

«42-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000,00».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1 miliardo di euro per l'anno 2017 e 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.

1.69

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. Alla lettera *e-bis*) dell'articolo 15 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sostituire le parole: "non superiore a 400 euro per alunno o studente." con le seguenti "non superiore a 1.000 euro per alunno o studente"».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.70

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero

e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano una riduzione dell'aliquota della TARI pari all'1 per mille».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.71

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 46 sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare fino ad un massimo del 35 per cento a decorrere dal 2016».

1.72

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 46 aggiungere, infine il seguente periodo:

«Per i soggetti di cui al periodo precedente, collocati nelle aree obiettivo convergenza, che beneficiano delle disposizioni previste dai commi 366-372, di cui alla legge 266 del 23 dicembre 2015, è stabilita una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono. ridotte in maniera lineare del 35 per cento».

1.73

PELINO

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

«49-bis. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento, in maniera lineare, tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, quindi sopprimere il co. 369.

1.74

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

«49-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere i commi 717 e 718».

1.75

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:

«52-bis. È riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE. Tale credito d'imposta è riconosciuto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018. L'agevolazione di cui ai commi seguenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

482-ter. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

482-quater. Per le finalità di cui al comma 482-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico –delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).

482-quinquies. credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 482-quater, in relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie imprese, tre anni. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione.

482-sexies. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de *minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

482-septies. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di in-

vestimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. l'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adattarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

482-*octies*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

482-*nonies*. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

482-*decies*. le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 482-*septies*, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

482-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante

l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli stamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma».

1.76

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 52-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese» con le seguenti: «nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese».

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

«52-quaterdecies. 1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della

misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.77

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 52-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese» con le seguenti: »nella misura massima del 30 per cento per le piccole imprese, del 25 per cento per le medie imprese e del 15 per cento per le grandi imprese».

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

«52-quaterdecies.1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.78

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 52-bis, sostituire le parole: «nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese», con le seguenti: «nella misura

massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 15 per cento per le grandi imprese».

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

«52-quaterdecies.1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.79

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 52-bis, sostituire le parole: «nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese», *con le seguenti:* «nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese e del 20 per cento per le medie imprese».

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

«52-quaterdecies.1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante inter-

venti di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.80

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali del credito d'imposta possono essere ulteriormente aumentate fino al massimo del 5 per cento per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle medesime regioni indicate dal presente comma, nel limite massimo di 50 milioni di euro».

Conseguentemente:

alla Tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6, fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (2B.1 – Cap. BOOO/P) apportare le seguenti riduzioni:

2016:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2017:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2018:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2019:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

1.81

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 52-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai periodi precedenti pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.82

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

«52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti».

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

«52-quaterdecies. 1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.83

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

«52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle

persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

«52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.84

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

«52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese. A tal fine, alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti».

Consequentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

«52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.85

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 52-quaterdecies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Per l'anno 2016, per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al periodo precedente. L'agevolazione rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE».

Consequentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

«52-quaterdecies. 1. All'integrazione dell'esonero di cui al comma 83, disposta dal comma 52-quaterdecies, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di

euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente».

1.86

CERONI

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

2) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del

presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: «Con regolamento da adottare fino a: "nel predetto regolamento" sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo l'emana-zione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di varia-zione"».

1.87

CERONI

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insor-genza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle dispo-sizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni consi-

derati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni"».

1.88

CERONI

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): "A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

1.89

CERONI

Dopo il comma 60-bis, aggiungere i seguenti:

60-bis. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane

hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumenta bile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e della delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 171, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera *a*).

60-ter. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo, della lettera *a)* del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il

quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere formalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

60-quater. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adattarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

60-quinquies. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

60-sexies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

60-septies. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

1.90

CERONI

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "al contributo unificato il processo già esente", sono sostituite dalle seguenti: "al contributo unificato il processo e le parti già esenti"»,

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato», sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»,».

1.91

CERONI

Dopo il comma 60 aggiungere il seguente:

«60-bis. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre del 1998 n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre del 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati.».

1.92

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

«50-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 9 della presente disposizione di legge, gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle coperture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: (i) non godono di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e (ii) sono asserviti alle utenze dell'edificio o parte di esso, all'interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da considerarsi beni mobili e agli stessi non si applica il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile. A fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia elettrica è comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile di sua proprietà senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.

50-ter. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile.

50-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli impianti di cui al comma 1 e al comma 2 è quello dei beni mobili.».

1.93

CERONI

Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:

«60-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2.

32-quater. Il Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;

b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.

60-ter. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

60-quater. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Albo per la gestione delle entrate degli enti locali";

2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: "con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale impositore".

60-quinques. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore 1° settembre 2018 e si applicano anche ai contratti in corso.

60-sexies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere *gg-ter)* e *gg-septies)* sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "ed è" fino a "446" sono soppresse.

60-septies. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

60-octies. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

1.94

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:

«*60-bis.* Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi deliberanti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a Società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.

60-ter. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, possono richiedere ai propri locatari, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi, del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.

60-quater. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato e, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizione contenuta nel decreto-legge 25 settembre

del 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7.

60-quinquies. Il diritto di riscatto ex articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci. Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.

60-sexies. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7 ed 8.

60-septies. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione».

1.95

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«60-bis. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le cessioni di unità immobiliari effettuate, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un fabbricato, è riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta a condizione che:

a) l'unità immobiliare ceduta dall'impresa costruttrice sia a destinazione residenziale;

b) l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire sul fabbricato ricevuto in permuta, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica più alta conseguibile in relazione alla tipologia strutturale ed all'anno di costruzione dell'unità immobiliare;

60-ter. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione al fabbricato della classe energetica più alta raggiungibile dal fabbricato, l'agevolazione di cui al comma 1 si intende revocata e risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.

60-quater. Le agevolazioni di cui al comma 1 si intendono revocate anche nel caso in cui l'impresa costruttrice conceda in locazione, comodato ovvero utilizzi direttamente, l'immobile ricevuto in permuta. Ove la concessione in locazione, comodato o l'utilizzo diretto avvengano dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, le agevolazioni si intendono decadute a partire dall'anno in cui avviene la concessione in locazione, comodato o l'utilizzo diretto».

1.96

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «della conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'instaurazione» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'instaurazione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è atte stata con dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 45 dal professionista abilitato costituito in giudizio e contenente le generalità delle parti, i riferimenti catastali dell'immobile, i dati di registrazione del contratto e il numero di ruolo del procedimento giudiziario. Le imposte sui canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono comunque dovute al momento della percezione».

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.97

BONFRISCO, MILO

Sostituire il comma 61 con il seguente:

«61. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "27,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

a) "24,5 per cento", per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) "24 per cento" per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016;

c) "23 per cento" a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente,

i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni *benchmark* da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

1.98

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sostituire il comma 64 con il seguente:

«64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.99

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sostituire il comma 64, con il seguente:

«64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.100

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:

«64-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata al 30 per cento».

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1.101

TOSATO

Al comma 65 sostituire le parole: «3.5punti» con le seguenti: «4 punti».

Conseguentemente, dopo il comma 69 aggiungere il seguente:

«69-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione;

69-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta anteriormente all'entrata in vigore del presente DDL dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contribuente. Non si fa luogo, in ogni caso al rimborso dell'imposta non detratta.

69-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

69-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 69-bis a 69-quinquies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

1.102

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

«66-bis. Alla nota all'articolo 1 della tariffa II, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo, le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento o di consolidamento dei debiti poste in essere in funzione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione di cui, rispettivamente, all'articolo 67, terzo comma, lettera d), e all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché le domande di concordato presentate e ammesse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 161 e 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del Peconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 20.000.000;
2017: - 20.000.000;
2018: - 20.000.000.

1.103

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere i commi 67 e 68.

Conseguentemente:

al comma 69 sostituire le parole: «di cui ai commi da 65 a 68» con le seguenti: «di cui ai commi 65 e 66»;

dopo il comma 281, aggiungere il seguente:

«281-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico».

al comma 918, sostituire le parole: «17,5 per cento» con le seguenti: «22,5 per cento»;

dopo il comma 959, aggiungere i seguenti:

«959-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento»;

959-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.104

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 67, secondo periodo, sostituire le parole: «si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo pre-

cedente» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2016».

1.105

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 68.

Conseguentemente:

al comma 69 sostituire le parole: «di cui ai commi da 65 a 68» con le seguenti: «di cui ai commi da 65 a 67»;

dopo il comma 540 aggiungere il seguente:

«540-bis. 1. Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale».

sostituire il comma 541 con il seguente:

«541. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni e le province autonome, entro il 1° aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico. Se al termine del piano straordinario di cui al periodo precedente permangono carenze di organico le amministrazioni possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a forme di lavoro flessibile»;

sopprimere i commi 542, 543 e 544;

dopo il comma 992, aggiungere il seguente:

«992-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

1.106

CATALFO, SERRA

Sopprimere il comma 68.

Conseguentemente:

al comma 69 sostituire le parole: «di cui ai commi da 65 a 68» con le seguenti: «di cui ai commi da 65 a 67»;

sostituire il comma 386 con il seguente:

386. È istituito il reddito di cittadinanza nelle seguenti modalità.

Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1° febbraio 2016 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

Per le predette, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».

Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente comma, si intende per:

a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti, nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; ,

f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto a livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che, risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente di Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) «tessera sanitaria nazionale» il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 al presente comma.

La misura del reddito di cittadinanza è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 al presente comma.

La misura del reddito di cittadinanza per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione, con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente comma.

Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 al presente comma.

L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiori del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dal presente comma.

La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del punto 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età: costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con

le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di *standard* nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli *standard* qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del-lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi del presente comma. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliari e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti in-

caricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente comma;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi del presente comma, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al punto 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione

riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.

I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di

interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad use della pubblica amministrazione; censitorie ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.

Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio

2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *c*) e *d*), allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera *h*), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichia-

rate. Sui siti *internet* dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta

Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera *b*), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto, richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.

L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.

I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti in-

teressati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale».

Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal punto 50 del presente comma, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

Le agenzie di cui al punto 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla pos-

sibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).

I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina *web* personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio *curriculum*, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al punto 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio na-

zionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito *internet* del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per rimpiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del *voucher online* e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico *online* su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento *online*.

Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per rimpiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui punto 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a)* non ottempera agli obblighi di cui punto 62;
- b)* sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
- c)* rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del punto 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22,46 e da 52 a 58;
- d)* recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
- e)* non ottempera agli obblighi di cui al punto 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

- a)* è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
- b)* la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
- c)* fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal punto 64, lettera *a)*, qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al punto 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età dei fi-

gli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del punto 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al punto 62, lettere e), g) e h).

Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti a principi di congruità di cui al punto 64.

Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo II del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo II della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al punto 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente punto si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.

Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».

All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:

«479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476».

Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

- a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
- b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per li acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
- c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
- d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
- e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
- f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della voto e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito *internet* del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

- a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al punto 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al punto 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

Alla beneficiaria che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.

L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificate sia in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione; completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempe-

stiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

Il termine per la segnalazione di cui al punto 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione *della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al punto 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo punto 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al punto 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento al punto 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente punto, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 145.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

(IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del punto 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

Nel termine di cui al punto 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. TI monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 109.

In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

Ai fini di cui al punto 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «alla gestione 2013» sono inserite le seguenti «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo».

Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma

Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni». All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1 o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato.

Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, il. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
- d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: *(nella misura dell'88 per cento)*;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: *(nella misura del 96 per cento)* sono sostituite dalle seguenti: *«nella misura dell'88 per cento»*.

Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al punto 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse de-

rivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.

La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.

A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al punto 5, nella misura del 70 per cento.

Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo con solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-*bis*, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al punto 5, della presente legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni e prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ri-

corrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante 1m sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente punto, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera a sopprimere il comma 387;

al comma 638, sopprimere le parole da: ed è incrementato di 70,134 milioni di euro fino alla fine del comma.

al comma 918 sostituire le parole: 17, 5 per cento con le seguenti: 22, 5 per cento; al comma 919 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 8,5 per cento;

al comma 994 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a SOO milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018;

alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: - 18.300,000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

ALLEGATO 1

Totale componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OSCE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile	Importo mensile massimo erogabile
1	1	0	1	€ 9.360	€ 780
2	1	1	1,3	€ 12.168	€ 1.014
2	2	0	1,5	€ 14.040	€ 1.170
3	1	2	1,6	€ 14.976	€ 1.248
3	2	1	1,8	€ 16.848	€ 1.404
4	1	3	1,9	€ 17.784	€ 1.482
3	3	0	2	€ 18.720	€ 1.560
4	2	2	2,1	€ 19.656	€ 1.638
5	1	4	2,2	€ 20.592	€ 1.716
4	3	1	2,3	€ 21.528	€ 1.794
5	2	3	2,4	€ 22.464	€ 1.872
4	4	0	2,5	€ 23.400	€ 1.950
6	1	5	2,5	€ 23.400	€ 1.950
5	3	2	2,6	€ 24.336	€ 2.028
6	2	4	2,7	€ 25.272	€ 2.106
5	4	1	2,8	€ 26.208	€ 2.184
7	1	6	2,8	€ 26.208	€ 2.184
6	3	3	2,9	€ 27.144	€ 2.262
5	5	0	3	€ 28.080	€ 2.340
7	2	5	3	€ 28.080	€ 2.340
6	4	2	3,1	€ 29.016	€ 2.418
7	3	4	3,2	€ 29.952	€ 2.496
6	5	1	3,3	€ 30.888	€ 2.574
7	4	3	3,4	€ 31.824	€ 2.652
6	6	0	3,5	€ 32.760	€ 2.730
7	5	2	3,6	€ 33.696	€ 2.808
7	6	1	3,8	€ 35.568	€ 2.964
7	7	0	4	€ 37.440	€ 3.120

ALLEGATO 2

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA
PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO
FAMILIARE

Caso 1.

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale N_i = numero dei componenti il nucleo familiare;

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1; $R_a, R_h, R_e, \dots R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare;

R_f = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare;

$$R_f = R_a + R_b + R_c + \dots R_i;$$

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;

$$R_{cf} = S_p - R_f;$$

$$R_{cx} = \text{Reddito di cittadinanza potenziale}; R_{cx} = S_p N_i;$$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc}, \dots R_{ci}$ = reddito di cittadinanza del componente *i*-esimo del nucleo familiare; $R_{ci} = R_{cx} - R_i$.

Caso 2.

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale;

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare;

S_p = valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1; $R_a, R_h, R_e, \dots R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare;

R_s = reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;

R_f = reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare. $R_f = R_a + R_b + R_c + R_s + \dots R_i$;

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1;

$$R_{cf} = S_p - R_f;$$

$$R_{cx} = \text{Reddito di cittadinanza potenziale}; R_{cx} = S_p N_i;$$

E_s = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;

$$E_s = R_s - R_{cx};$$

R_{ca}, R_{cb}, R_{cc} = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti *a, h, c* del nucleo familiare; R_{ci} = reddito di cittadinanza del componente *i*-esimo del nucleo familiare;

$$R_{ci} = R_{cx} - (R_i + (E_s / (N_i - 1))).$$

Note.

1. Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componenti iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza

ALLEGATO 3

$N \text{ mesi} = \text{parte intera di } (Rfa-3 \text{ RdC})/(Rdc/4);$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza; Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta);

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1).

1.107

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 68 inserire il seguente:

«68-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94»;

2) al comma 7, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.108

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

«68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;

b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;

c) le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;

d) le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;

e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;

f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».

1.109

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

«68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;

b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;

c) le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;

d) le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;

e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;

f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.110

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 68 inserire il seguente:

«68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164».

1.111

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 500, e successive modificazioni»,

1.112

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

«68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.113

COMAROLI

Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:

«69-bis. L'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

«Art. 117-bis. (*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*) – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

1.114

COMAROLI

Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:

«69-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

«1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso; aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali – per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

1.115

COMAROLI

Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:

«69-bis. Dopo l'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

«Art. 117-ter. (*Disposizioni in materia di operazioni home banking*)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematica di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.»

1.116

COMAROLI

Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:

«69-bis. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.»

1.117

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sopprimere i commi da 71 a 79.

1.118

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 72, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto» inserire le seguenti: «dal coniuge non separato».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

1.119

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 73, inserire il seguente:

«73-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 38.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

3-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno

2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3-bis.

3-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma"».

1.120

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 73, inserire i seguenti:

«73-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla Legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.

40-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

73-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle

spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 73-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 73-bis.

73-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 73-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 73-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma».

1.121

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 73, inserire il seguente:

«73-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota IVA del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale».

Conseguentemente, i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dal 2016 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

1.122

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 73, inserire i seguenti:

«73-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.

73-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

73-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 73-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 73-bis.

73-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 73-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora

a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 73-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma».

1.123

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 74, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «31 dicembre 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

2) al comma 2, dopo la lettera b); è inserita la seguente: «b-*bis*) per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianto di generazione elettrica da fonti rinnovabili, sostenute dallo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000.

1.124

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 74 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

sopprimere la allegata Tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1.125

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:

«75-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

75-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 75-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli *ex* istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

75-quater. Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 76, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sane ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.126

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

«76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica».

Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:

Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	51.186	0	72.400	0	78.800	0

1.127

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «privati», aggiungere il seguente periodo: «in particolare per i residenti nei territori delle regioni del Mezzogiorno»;*

b) *dopo le parole: «ventiquattro mesi», aggiungere le seguenti: «, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;*

c) *al primo periodo dopo le parole: «a carico dei datori di lavoro» aggiungere le seguenti: «, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;*

d) *alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e di 8.060 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza».*

Conseguentemente, dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

«83-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede quanto all'anno 2016 per 227,63 milioni di euro per il 2016, quanto all'anno 2017 per 608,49 milioni di euro, quanto all'anno 2018, per 830,50 milioni di euro, quanto all'anno 2019, per 1.137,50 milioni di

euro, quanto all'anno 2020 per 670,69 milioni di euro, quanto all'anno 2021, per 89,44 milioni di euro a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015».

1.128

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 83, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «privati», aggiungere le seguenti: «in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, »;

b) dopo le parole: «ventiquattro mesi», aggiungere le seguenti: «, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;

c) dopo le parole: «40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro», aggiungere le seguenti: «, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;

d) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti: «e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza».

Conseguentemente, dopo il comma 83 inserire il seguente:

«83-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro

il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni alle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente».

1.129

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

«83-bis. A decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone economiche speciali. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree industriali attrezzate (ASI), una Zona economica speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.130

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:

«83-bis. A decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018 ai datori di lavoro che hanno la propria sede produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, è concesso un credito di imposta nella misura del 50 per cento, ai fini IRES, per le nuove assunzioni oppure per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2016 e per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 a condizione che alla fine dell'anno

2016 aumentino la base occupazionale che deve essere mantenuto per almeno 5 anni al netto dei pensionamenti.

83-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016».

1.131

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 85,0 sostituire le parole: «aventi classi di emissione» fino a: «medesima tipologia» con le seguenti: «conformi ai requisiti della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi».

1.132

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

«86-bis. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651 del 2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.

86-ter. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione della misura di cui al precedente comma. L'INPS fornisce alle Regioni le informazioni necessarie alla certificazione alla Commissione Europea delle spese connesse all'attuazione della misura.

86-quater. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 6-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse programmate nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2014-20 o, laddove disponibili, delle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale 2014-20 delle Regioni interessate, le quali comunicano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'INPS la volontà di cofinanziare lo sgravio di cui al precedente comma e l'ammontare massimo di risorse da dedicare all'incentivo.

86-quinquies. Le somme destinate dalle Regioni al finanziamento della misura di cui al comma *86-bis* non rilevano, per gli esercizi finanziari interessati dalla misura, ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo i, comma 463, e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

86-sexies. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a versare all'entrate del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali, imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183. Le predette risorse sono riassegnate al pertinente capitolo dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con indicazione degli importi destinati per singola Regione, anche ai fini dell'attività di monitoraggio. L'INPS comunica alle singole Regioni l'eventuale esaurimento delle risorse, anche ai fini dell'interruzione dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro.

86-septies. L'agevolazione di cui al comma rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 dell'UE.

La copertura è individuata a valere sulle risorse dei Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 delle Regioni "meno sviluppate" e "in transizione"».

1.133

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 86 aggiungere i seguenti:

«*86-bis.* Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storica Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

86-ter. L'esenzione di cui al comma *86-bis* è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume».

86-quarter. I veicoli indicati al comma *86-ter* sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

86-quinques. I veicoli di cui ai commi *86-bis* e *86-ter* sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 euro per i motoveicoli».

1.134

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

«*86-bis.* Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651/2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.

86-ter. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazioni della misura di cui al comma precedente.

86-quater. All'integrazione dello sgravio di cui al comma *86-bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nella misura massima di 300 milioni di euro per l'anno 2016.

86-quinquies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

La copertura è individuata a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione, che nella dotazione prevista dalla Tabella E allegata al Disegno di legge presenta adeguata disponibilità».

1.135

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 87, sostituire le parole da: «i premi di risultato» a: «comma 92», con le seguenti: «le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 92 con il seguente:

«92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.

b) ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.136

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, SERRA

Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:

«87. 1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane; dall'imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per cento delle spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare";

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "; fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eterni e con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.

1.137

BONFRISCO, MILO

Al comma 88 dopo le parole: «si applicano anche alle spese sostenute» aggiungere le seguenti: «relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili e».

1.138

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 88 aggiungere i seguenti:

«88-bis. Al testo unico delle imposte sci redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

"Art. 16-ter.

(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.

2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto

sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata 4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini.

5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.

6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1 deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali

nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.

7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sotto stante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia delle entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia delle entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.

8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.

9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.

10. In deroga a quanto previsto dal successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.

12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-*bis*, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'accertamento in capo al beneficiari o della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-6/5, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.

88-*ter*. I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-*ter* decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

88-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui Ai precedenti commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, pari a zero per l'anno 2016, a 62.400.000 euro per l'anno 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.400.000 euro per il 2019, a 95.800.000 euro per il 2020, a 115.200.000 per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 euro per il 2024, a 192.800.000 per il

2025, a 120.100.000 per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede nel modo seguente:

a) All'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: 1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017"».

1.139

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:

«88-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 92, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

88-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 3-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006; n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli *ex* istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato. I benefici di cui al comma 3-bis non sono cumulabili con quelli previsti a valere sul Fondo di garanzia "prima casa" di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 43-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica

di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 3-*bis*, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

1.140

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

«88-*bis*. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per gli interventi ai cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, nei comuni SIN, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-*bis*, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti"».

Conseguentemente al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».

1.141

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

«88-bis. All'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "schermature solari"; sono aggiunte le parole: "la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

1.142

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

«88-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta la seguente lettera: «c) per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».

1.143

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

«88-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero ,dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

1.144

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

«88-bis. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 43-ter. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà. 43-quater. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.145

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 88-bis, aggiungere il seguente:

«88-ter. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi quelle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, sopprimere il comma 369.

1.144

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 88 aggiungere il seguente:

«88-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:

"344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.147

MANDELLI

Dopo il comma 88-bis, aggiungere il seguente:

«88-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano una riduzione dell'aliquota della TARI pari all'1 per mille».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli importi di cui al comma 369 di 300 mln di euro.

1.148

MANDELLI

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

«88-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di detrarre dall'imposta lorda, fino a Concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un massimo di 15.000 euro, per interventi di installazione di impianti di sicurezza per la prevenzione dei furti nelle abitazioni o di azioni criminali. La detrazione compete per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli importi di cui al comma 369 di 300 mln di euro.

1.149

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:

«88-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.

88-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività avviate, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione, per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità

88-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

88-quinquies. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, fu base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e , delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad otto e comunque dei contratti di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento.

88-sexies. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 4 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

88-septies. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi 1 e 2, del presente, articolo mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 3, si applica un regime fiscale di vantaggio.

88-octies. Conseguentemente, a partire dal 1 o gennaio 2016, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2015, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento.

88-novies. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto a condizione che il contribuente;

a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, che mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

88-decies. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 8.

88-*undicies*. Per le attività di cui al comma 1, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere il comma 369.

1.150

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:

«88-*bis*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammortamento, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

88-*ter*. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostituite le spese e nei quattro periodi di imposta successivi .

88-*quater*. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.

88-*quinquies*. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro 5 anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti, un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

1.151

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87».

Conseguentemente, al comma 92, alle parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» premettere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,».

1.152

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari- indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;"».

1.153

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

«95-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al

comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'annodi riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare, stabilita nei modi seguenti:

- a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
- b) contribuenti coniugati senza figli a carico: 2;
- c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
- d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
- e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
- f) contribuenti coniugati con due figli a carico: 3;
- g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h) contribuenti coniugati con tre figli a carico: 4;
- i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
- j) contribuenti coniugali con quattro figli a carico: 5;
- k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l) contribuenti coniugati con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuenti coniugati con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 190 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma i del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

95-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.154

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

«95-bis. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

95-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma si intende ammissibile nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018.

95-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini

dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.

95-quinquies. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

95-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento o agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.

95-septies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

95-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *95-bis* a *95-septies*, pari a 40 milioni di euro per il 2016, 80 milioni di euro per il 2017 e 160 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente"».

1.155

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

«95-bis. Al Testo Unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare)

1. I contribuenti, appartenenti ad un nucleo familiare, possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa, a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 3 del presente articolo nei limiti massimi, di cui al comma 2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore ai ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. Per le finalità del comma 1 è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 4 miliardi di euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma degli coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro può, con proprio decreto, rideterminare i coefficienti applicabili per l'anno successivo.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, i comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno un effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione".

95-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4,000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.156

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

«95-bis. Per rafforzare il sistema industriale del Mezzogiorno, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituito un credito di imposta investimenti finanziato con fondi comunitari.

95-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.

95-quater. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione dei commi precedenti sono individuate, previa consenso della commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

95-quinquies. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 95-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi precedenti.

95-sexies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».

1.157

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

«98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, il limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dal 30 al 70 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

99. L'agevolazione di cui al comma 98 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

100. Gli oneri derivanti dal comma 98 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere

sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa».

1.158

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

«98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, casi come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. Le medesime imprese, non sono soggette per il quadriennio 2016-2019 all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

99. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

100. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

101. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensa-

zioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa. Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo corrispondente alla riduzione di gettito IMU da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge».

1.159

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

«98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo ID, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

99. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare

dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

100. Gli oneri derivanti dal comma 52-*bis* sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa».

1.160

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

«98, Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo UI, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo In, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

99. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

100. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa».

1.161

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

«98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determi-

nazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (20 14/C 249/01).

99. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis*, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

100. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018.e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa».

1.162

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

«98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III,

lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (20 14/C 249/01).

99. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

100. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa».

1.163

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

«98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è ridotta alla metà. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01). .

99. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

100. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa».

1.164

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sostituire i commi da 98 a 108 con il seguente:

«98. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 246, sono aggiunti i seguenti:

"246-*bis*. Per le micro e piccole imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.

246-*ter*. Per i coltivatori diretti e le micro e piccole imprese agricole individuati dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicati nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sui fondi di garanzia istituiti presso l'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) o altro organismo appartenente allo stesso, istituito con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione"».

1.165

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SERRA

Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

«98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

99. L'agevolazione di cui al comma 98 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

100. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti ri-

sorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa».

1.166

URAS, DE PETRIS

Al comma 98 sostituire le parole: «nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del-15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese» *con le seguenti:* «nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese».

1.167

URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 98, aggiungere, in fine , il seguente periodo:* «L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è cumulabile con i vantaggi fiscali che competono a ciascuna impresa le cui strutture produttive sono ubicate nelle medesime zone assistite di cui al precedente periodo, che sottoscriva o aderisca ad un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

2) *dopo il comma 107 aggiungere il seguente:*

«107-bis. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater , il primo periodo, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna ed Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(20-I4)6424 final del 16 settembre 2014, che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio

destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete"».

b) Il comma 2-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«2-*quinquies*. L'agevolazione di cui al comma 2-*quater* può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoni aie comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-*quater*. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata dello bilancio dello Stato.»

3) *Al comma 52-duedecies, le parole:*» commi da 52-*bis* a 52-*undecies* sono valutati in 617 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «commi da 52-*bis* a 52-*undecies* sono valutati in 632 milioni di euro» *e le parole:* «per 250 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «per 265 milioni».

Conseguentemente, al comma 918, la parola: «17,5» *è sostituita dalla seguente:* «17,6».

1.168

URAS, DE PETRIS

Al comma 99-ter sostituire le parole: «di macchinari, impianti e attrezzature varie» *con le seguenti:* «macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware*, in *software* e in tecnologie digitali, ovvero per lo sfruttamento di brevetti per la produzione di beni che comportino elevati consumi d'energia».

1.169

CONSIGLIO, COMAROLI

All'articolo 1, comma 99, dopo le parole: «strutture produttive già esistenti», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo a quelle che intendano intraprendere un ricambio generazionale,».

1.170

CONSIGLIO, COMAROLI

All'articolo 1, comma 99, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo».

1.171

CONSIGLIO, COMAROLI

All'articolo 1, comma 99, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costituite da neo laureati residenti nel territorio, o che favoriscano il rientro di giovani cervelli in fuga».

1.172

DE PETRIS, URAS

Sostituire il comma 100, con il seguente:

«100. L'agevolazione si applica in via prioritaria ai soggetti che operano nel campo:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

*b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;*

c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento di modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

f) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la gestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

g) della ideazione di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese, in conformità agli obiettivi dell'Agenda digitale e del Piano nazionale della banda larga e ultralarga.

In ogni caso l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nell'ambito dei settori in cui l'innovazione di processo o di prodotto anche conseguente alla fruizione del beneficio non comporti un miglioramento della protezione dell'ambiente».

1.173

URAS, DE PETRIS

Al comma 100, sopprimere le parole: «dei trasporti e delle relative infrastrutture».

1.174

URAS, DE PETRIS

Al comma 100, dopo le parole: «delle infrastrutture energetiche», aggiungere le seguenti: «con esclusione delle energie rinnovabili.».

1.175

URAS, DE PETRIS

Al comma 100, sopprimere l'ultimo periodo.

1.176

URAS, DE PETRIS

Al comma 100, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'agevolazione in fine non si applica nei confronti dei soggetti operanti nel territorio nazionale che pur avendo beneficiato di contributi pubblici in conto capitale negli ultimi tre anni abbiano delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa».

1.177

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis.1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai soci dipendenti delle imprese di *startup* innovative ubicate nelle zone di cui al comma 52-bis non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415».

Conseguentemente, dopo il comma 994, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.178

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 100, aggiungere i seguenti:

«106-bis.1. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è riservata alle aziende che aderiscono al sistema di ecogestione ed *audit* ambientale (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) di cui al regolamento CEE n. 1836 del 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di eco gestione e audit, come modificato dal regolamento (CE) n. 761 del 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001. La suddetta agevolazione comporta l'obbligo della pubblicazione, anche tramite i propri siti informatici, del

bilancio sociale redatto in base alle linee guida definite dal Global Reporting Initiative (GRI) G4».

1.179

CATALFO

Al comma 110, sostituire le parole da: «alle medesime condizioni», fino a: «ai sensi del comma 109», con le seguenti: «con ampliamento della durata temporale dell’esonero a 36 mesi e la maggiorazione del limite massimo dell’importo dell’esonero medesimo a 8060 euro su base annua».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.180

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 110 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente il reddito forfetario determinato ai sensi dei successivi commi da 53 a 55 costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233».

1.181

BONFRISCO, MILO

All’articolo 1, dopo il comma 110 inserire i seguenti:

«110-bis. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore

della presente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito ZES).

110-ter. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nei commi da 110-bis a 110-tredecies e più in particolare si provvede a:

a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza ai ammissione all'agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali Interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

110-quater. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

110-quinquies. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

110-sexties. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate. alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

110-septies. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

a) la realizzazione di un *business plan*;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

- f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
- g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
- h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
- j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

110-*octies*. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
- c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
- d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi, anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

110-*novem*. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *Free Zone*.

110-*decies*. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

110-*undecies*. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti; .
- b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

110-*duodecies*. Le risorse necessarie all'attuazione dei commi da 110-*bis* a 110-*tredecies* sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 1. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

110-*tredecies*. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 110-*bis* a 110-*duodecies* è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea».

Conseguentemente, all'onere derivante valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 638.

1.182

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 110 inserire il seguente:

«110-*bis*. Al fine di evitare il congestionamento del traffico nelle aree di Varese e Como, consentendo l'eliminazione dei pedaggi previsti per le tratte denominate tangenziale di Varese 1 lotto e tangenziale di Como lotto facenti parte del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, è autorizzato un contributo di euro 200 milioni per l'anno 2016 e di euro 150 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A, destinato al riequilibrio del piano economico finanziario, che preveda l'eliminazione del pedaggiamento nelle tratte di cui al presente comma. A tal fine la società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) è autorizzata a predisporre il nuovo piano economico finanziario riequilibrato da trasmettere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al CIPE per l'approvazione».

Conseguentemente:

Al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, rela-

tive alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

1.183

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 110, aggiungere i seguenti:

«110-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole: "di entrata in vigore della presente legge di conversione", sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio 2016".

110-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria"».

1.184

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

«114-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».

Conseguentemente:

a) *al comma 918 sostituire le parole: «17,5 per cento» con le seguenti: «22 per cento».*

1.185

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

«114-bis. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.

114-*ter*. All'articolo 42 comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da ", preventivamente asseverato" a "medesimo decreto". Al secondo periodo sono soppresse le parole da "L'asseverazione è rilasciata" fino a "che lo hanno sottoscritto".

114-*quater*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole "entro due mesi" sono inserite le seguenti "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*."».

Conseguentemente, dopo il comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.186

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

«114-bis. A decorrere dall'anno 2016 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

114-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 114-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasfe-

rimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

114-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2016, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2016.

114-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 114-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

- a) finanziabili con fondi europei;
- b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

114-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 114-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

- a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
- b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

114-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 55-*quater* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 114-*quinquies* e 114-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.187

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 115 inserire seguenti:

«115-*bis*. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca di cui all'Allegato A dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Comparto Ministeri, di cui 7 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di 3 unità di Area seconda del CCNL Comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere a decorrere dall'anno 2016 le unità di personale di cui al presente comma mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni. La relativa spesa trova co-

pertura nelle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente.

115-ter. A decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 3 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero all'Agenzia a valere sui predetti fondi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione non possono superare il limite di 500 mila euro».

1.188

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 117, inserire il seguente:

«117-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti anche se munite della autorizzazioni necessarie».

1.189

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 124, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi

di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni».

1.190

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 124, inserire il seguente:

«124-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo:

"Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014";

b) è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale"».

1.191

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 124, inserire il seguente:

«124-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto il comma 2-bis:

"Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con vacanza di po-

sizioni dirigenziali pari o superiore al 50 per cento della dotazione organica"».

1.192

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 124, inserire il seguente:

«124-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

1.193

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

«124-bis. La lettera a) dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata».

1.194

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

«124-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

"557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo

32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

1.195

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:

«125-*bis*. L'articolo 62-*quater* comma 1-*bis* del decreto Legislativo n. 504 del 1995 introdotto dal decreto Legislativo n. 188 del 2014, articolo 1, comma 1, lettera *f*) è sostituito dai seguenti:

"1-*bis*. Dal 1° gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi;

1-*ter*. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina;

1-*quater*. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma;

1-*quinq*ues. La gestione o l'utilizzo della nicotina nel processo produttivo dei liquidi da inalazione senza combustione è ammessa esclusivamente per fini industriali"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.196

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

«126-bis. A decorrere dal 2016 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

1.197

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

«126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2016"».

1.198

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:

«127-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: nell'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2016"».

1.199

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 129, apportare le seguenti modificazioni:

«sostituire le parole: "2 milioni" con le seguenti: "7 milioni", aggiungere, in fine il seguente periodo: "Di tale spesa ulteriore, 5 milioni di euro annui sono destinati al Parco nazionale del Pollino, al Parco nazionale della Sila e all'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte, di cui all'articolo 1 comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di realizzare un percorso di congiungimento tra i tre Parchi nazionali, avvalendosi della sentieristica già presente e prevedendo il raggiungimento dei siti religiosi presenti (monasteri ed abbazie) oltre che quello dei monumenti storici (torri e castelli)"».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016».

1.200

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 129, inserire il seguente:

«129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n.93 del 23 marzo 2001 e successive modificazioni è soppresso e così sostituito: "3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco Marino della Costa Teatina. L'istituzione ed il funzionamento del Parco Marino della Costa Teatina sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 400 mila euro a decorrere dall'anno 2016"».

1.201

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 129, inserire il seguente:

«129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, al comma 3 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001 n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "Parco nazionale della Costa Teatina" sono sostituite ove ricorrono dalle seguenti: "Parco Marino della Costa Teatina" e le parole: "limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "400 mila euro a partire dall'anno 2016"».

1.202

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 129, inserire il seguente:

«129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 93 del 23 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso».

1.203

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Sopprimere i commi da 130 a 132.***1.204**

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti;

«132-*bis*. Per le finalità di cui ai commi da 117 a 132 e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 413 unità di personale, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area 111, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, area II, posizione economica F2. 132-*ter*. Ai fini del reclutamento, ai sensi del comma 132-*bis* del presente articolo, di 30 dirigenti tecnici, una quota di riserva di posti è destinata a quei soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, svolgano, con contratti a tempo determinato, la funzione di dirigente tecnico. A tali soggetti è altresì consentito l'accesso diretto alla prova orale, superata con esito positivo, della predetta procedura concorsuale.

132-*quater*. Alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-*bis*, di 10 dirigenti amministrativi, è consentita la partecipazione anche di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano dipendenti pubblici, ma siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, decreto-legge 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.

132-*quinquies*. Al fine di adeguare l'organico ministeriale a *standard* elevati di gestione, sono ammessi a partecipare alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-*bis* del presente articolo, di 330 funzionari, area III, posizione economica F1 tutti i soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il

periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1 il decreto-legge 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 98 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.

132-*sexies*. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 132-*bis* potranno essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzazione, sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinqies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

132-*septies*. Al relativo onere, pari ad euro 20 milioni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.205

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:

«132-*bis*. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2016/2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a procedere all'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. L'immissione in ruolo è subordinata al superamento, con esito positivo, di una prova orale, da svolgersi secondo le modalità previste dal comma 90, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, il 107».

1.206

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:

«132-*bis*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a

termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

132-*ter*. All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale"».

1.207

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 132 aggiungere i seguenti:

«132-*bis*. Ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione.

132-*ter*. La disposizione di cui al comma 132-*bis* si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose».

Conseguentemente,

all'articolo 1, al comma 638, sostituire le parole «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5,201 milioni di euro per l'anno 2016 ed è incrementato di 39,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 2186,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli»anni 2023,2024,2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027, di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.» con le seguenti: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 105,201 milioni di euro per l'anno 2016, di 60,396 milioni di euro per l'anno 2017, di 9,496 milioni di euro per l'anno 2018, ed è incrementato di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 197,294 milioni di euro per l'anno 2027, di 197,294 milioni di euro per l'anno 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027, di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».

1.208

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:

«133-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, compreso il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) e i tecnici di ricerca" e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", nonché le spese di acquisizione del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo".

133-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 di interpretano del senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali risorse che, a seguito del predetto monitoraggio, risultino non utilizzate per l'anno in corso sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento delle somme destinate al medesimo credito d'imposta per l'anno successivo. Qualora invece, a seguito del predetto monitoraggio, la dotazione annuale risultasse insufficiente il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto al rifinanziamento della misura con contestuale riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della legge, 27 dicembre 2013, n. 147».

1.209

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:

«133-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è soppresso;
- b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

133-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».

Conseguentemente al comma 369 ridurre gli importi di 250 milioni.

1.210

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:

«133-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164."».

Conseguentemente:

- *sopprimere la allegata tabella A;*
 - *ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;*
- conseguentemente, sopprimere il comma 369.*
-

1.211

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:

«133-bis. All'articolo 32, comma 1 numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "o compensi" e le parole: "i prelevamenti o" sono soppresse.

133-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 369».

1.212

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO, GALIMBERTI

Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:

«133-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera *d-ter*), è soppresa.».

Conseguentemente, al comma 369 ridurre gli importi di 1 mln di euro.

1.213

MANDELLI, GALIMBERTI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:

«133-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986 n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190,"».

Conseguentemente, al comma 369 ridurre l'importo di 30 mln di euro.

1.214

GALIMBERTI, PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:

«133-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "con contratto a tempo indeterminato" sono aggiunte le seguenti: "le con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368,"».

Conseguentemente, al comma 369 ridurre l'incremento del fondo di 30 mln di euro.

1.215

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

«133-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: "non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo", sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni"».

1.216

SCIASCIA, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO, BOCCA

Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:

«133-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 44, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 novembre 2015";

b) le parole "30 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti parole "30 aprile 2016";

c) le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti parole "1° gennaio 2016";

d) le parole "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti parole "1° gennaio 2015";

e) le parole "16 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti parole "16 dicembre 2016»;

j) le parole "16 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti parole "16 marzo 2017"».

*Conseguentemente:**sopprimere il comma 369;**ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.***1.217**

SCIASCIA, MANDELLI, BOCCA, GALIMBERTI, D'ALÌ, CERONI, BILARDI, BOCCARDI

Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:

«133-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 60 per cento".

133-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 in misura del 60 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Conseguentemente,**sopprimere il comma 369;*

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.218

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:

«133-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».

Conseguentemente, all'onere pari a 1 miliardo per il 2016 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 369.

1.219

MANDELLI

Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:

«133-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22, 02, 66.22, 03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77, 22, 77. 39.94"»;

b) al comma 7, le parole: "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 369.

1.220

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:

«133-bis. Il comma 14 dell'articolo 10 del D.P.R. n. 63 del 1972 in materia di operazioni esenti, dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone

effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri"».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere il comma 369.

1.221

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:

«137-ter. A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

137-quater. A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli».

1.222

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:

«138-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1.223

BONFRISCO, MILO

All'articolo 1, dopo il comma 138, aggiungere il seguente:

«138-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento".

138-ter. La disposizione di cui al comma 68-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 125.000.000;
2017: - 187.500.000;
2018: - 187.500.000.

1.224

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 138, inserire il seguente:

«138-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: "non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo." sono sostituite dalle seguenti:

"non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni"».

1.225

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:

«140-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

140-ter. Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.

140-quater. All'articolo 1, comma i-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" sono aggiunte le seguenti: "e paritarie".

140-quinquies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "alle istituzioni scolastiche statali" sono aggiunte le seguenti: "e paritarie"».

1.226

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il Gomma 140 aggiungere il seguente:

«140-bis. Nel Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento", Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle "istituzioni scolastiche" sono da intendersi riferiti a tutte le scuole che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000».

1.227

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 140, inserire il seguente:

«140-bis. All'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo il comma 148 è aggiunto il seguente: "148-bis. Per le erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie non si applica il comma 148"».

1.228

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 140, inserire il seguente:

«140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili; certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.229

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 141, inserire il seguente:

«141-bis. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"112-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1.

2-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016"».

Conseguentemente, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

1.230

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

«141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri:

individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli;

predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile *on line* garantendo il valore culturale delle attività proposte;

divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018».

1.231

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

«141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1° gennaio 2017, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per il 2016».

1.232

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

«141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo, le modalità di assegnazione e di erogazione e l'ammontare dello stesso che dovrà essere proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese modulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018».

1.233

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente comma:

«141-bis. Al fine di accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola-lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nel-

l'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti di 200 milioni annui a partire dal 2016».

1.234

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente comma:

«141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 200 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola – lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Agli oneri del presente comma, calcolati in 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.235

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

«141-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

141-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141-bis si provvede a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo di sviluppo e coesione».

1.236

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 142, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) *sostituire il comma 10, con il seguente:*

"10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori di cui al comma 4 dell'articolo 167";

a-bis) *al comma 11, le parole:* "che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: "della effettiva esistenza delle operazioni e che le medesime rispondono ad un effettivo interesse economico";

a-ter) *al comma 12-bis, le parole:* "con decreto di cui al comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 10";

b) *all'articolo 167:*

1) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Si considerano privilegiati i regimi di Stati o territori con livello di tassazione inferiore al 60 per cento di quello applicato in Italia in relazione al medesimo presupposto d'imposta. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 60 per cento di quello applicato in Italia, anche se previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione superiore al limite di cui al precedente periodo. Si considerano altresì privilegiati gli Stati e territori che, nonostante la stipula di specifici accordi, non assicurino un effettivo scambio di informazioni e, in ogni caso, non abbiano stipulato analoghi accordi con Stati e territori che non assicurino lo scambio di informazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo degli Stati e territori con regime fiscale privilegiato come individuati dal presente comma";

2) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero all'aliquota ordinaria applicabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società";

3) al comma 8-bis, alla lettera a), le parole: "a più della metà" sono sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento"».

1.237

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 146, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

1.238

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non producono effetti sul trattamento economico di quiescenza e sul trattamento di fine servizio spettante al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2011. I contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali e del trattamento di fine servizio, relativi agli emolumenti non corrisposti in applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, sono da intendersi come figurativi. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200

milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2017».

1.239

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere i commi 149, 150 e 151.

1.240

GIROTTA, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere i commi da 149 a 151.

1.241

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 149.

1.242

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 150.

1.243

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 151.

1.244

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1».

2-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016.»

Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica,

1.245

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Al comma 153 lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «Fornitura di energia elettrica» inserire le seguenti: «con un consumo nell'anno precedente superiore a 100 kwh».

1.246

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA, D'ALÌ

Al comma 153 lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

1.247

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:

154-bis. AI fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di tale Fondo, così come aumentate dal presente comma, sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti rispetto all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

154-ter. Agli oneri derivanti dal comma 154-bis, pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati

provvedimenti normativi che assicurano 1.300 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 5 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente».

1.248

MALAN

Sopprimere il comma 158.

1.249

BONFRISCO, MILO

All'articolo 1, sostituire il comma 158, con il seguente:

«158. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiari.».

1.250

CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 158 apportare le seguenti modificazioni:

«a) sopprimere il primo periodo;
b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal periodo precedente"».

1.251

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 158, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per l'anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 72 sulle sei fatture bimestrali relative alla fornitura di energia elettrica distribuendo uniformemente su ognuna di essa la quota dell'importo annuale totale da versare».

1.252

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 158-ter, aggiungere il seguente periodo: «In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1 settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti, il beneficio per i soggetti che hanno maturato il diritto all'indennità pensionistica. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dai lavoratori di cui al comma 146-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, all'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 120 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.253

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 158-ter, aggiungere i seguenti:

«158-*quater*. Al comma 1-*bis*, del dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *i*)," inserire le seguenti: "compresi i redditi da pensione";

158-*quinquies*. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-*quater*, pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.254

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 158-ter, aggiungere i seguenti:

«158-*quater*. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 ,n. 214, i commi 25, 25-*bis* e 25-*ter* sono abrogati.

158-*quinquies*. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-*quater*, pari a 16.500 milioni di euro per l'anno 2016, e di 4.500 milioni a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e

della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari al 35 per cento».

1.255

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sopprimere il comma 160.

1.256

CROSIO, COMAROLI

Al comma 160, sopprimere le parole da: «per una quota» fino a: «2018».

1.257

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 165 sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) per gli anni 2016 e 2017 nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, incentivare abbonamenti ai contenuti editoriali digitali».

1.258

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 160, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 162, 163 e 164.

1.259

CIAMPOLILLO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 160, sopprimere la lettera b).

1.260

COMAROLI

Al comma 160, lettera b), sopprimere le parole: «fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione di anno».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c) del medesimo capoverso.

1.261

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 165 sopprimere la lettera c).

1.262

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA

Al comma 160, primo periodo, sopprimere la lettera c).

1.263

MALAN, BONFRISCO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:

«16-bis. Dall'attuazione dei commi da 72 a 79 non possono derivare riduzioni del personale degli uffici RAI di Torino superiori a quelle eventualmente operate a livello nazionale».

1.264

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

«161.1. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma i in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma i è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma i è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».

161.2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 161.1, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provve-

dimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo"».

1.265

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso superiore al 60 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.266

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:

«162-bis, All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "anche se esenti da imposizione fiscale" aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria.

Tale modifica legislativa decorre a partire dall'anno 2016"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.267

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:

«162-bis. Con effetto dall'anno 2016, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente;

Gli incrementi annuali di cui al comma 1 si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della "Tabella danno biologico" di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.268

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:

«162-bis. A decorrere dall'anno 2016 la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.

La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.269

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il Gomma 162, aggiungere il seguente:

«162-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.270

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in misura proporzionale al numero degli iscritti, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

All'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la parte attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali».

1.271

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:

«163-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legge 201 del 2011, aggiungere, infine il seguente periodo: "Sono comunque esclusi dal computo ai fini ISEE, le indennità corrisposte, in tutti i casi, per invalidità, compresi i trattamenti pensionistici"».

1.272

DE PETRIS, URAS

Al comma 165, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) favorire la capillarità sul territorio degli uffici postali e la loro permanenza nei comuni rurali, montani e svantaggiati, nonché a promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali, incentivando, negli anni 2016 e 2017, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale».

1.273

GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:

«166-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere il comma 369;

al comma 499, ridurre gli importi di 400 milioni di euro.

1.274

CERONI

Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:

«166-bis. All'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, in presenza di una specifica clausola contrattuale, dal momento che al conduttore sia stato invocato l'inadempimento e la risoluzione da parte del locatore"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 369.

1.275

CERONI

Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:

«166-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 666 è abrogato».

Conseguentemente, al comma 369 ridurre di 79 mln l'incremento del fondo.

1.276

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:

«166-bis. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».

1.277

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 167 sopprimere le parole: «trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2015, numero 142».

1.278

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 169 sostituire le parole: «razionalizzazione della banda Mhz» con le seguenti: «allocazione nella banda 700 Mhz dei servizi previsti, per il futuro, dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze».

1.279

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 171, aggiungere i seguenti:

«171-bis. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

171-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, al comma 369, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.

1.280

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:

«174-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in fine aggiungere il seguente periodo: "Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate a lavori stradali, che per la loro natura possono essere annoverati come interventi in materia di turismo"».

1.281

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

«174-bis. Quota parte, pari a euro 1.500.000, della somma destinata dal comma 174 per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è vincolata specificamente al finanziamento di progetti di manutenzione, restauro, recupero e valorizzazione, da presentarsi entro il 30 settembre 2016, di luoghi di culto di alto valore storico, culturale ed artistico adibiti a cappelle universitarie, e di edifici ad essi strettamente connessi».

1.282

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 176, primo periodo, dopo le parole: «è assunto aggiungere le seguenti: con riserva del 20 per cento a favore del personale di cui alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (*ex* posizione economica C 1)».

1.283

CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Sopprimere il comma 177.***1.284**

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Al comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "privati", aggiungere le seguenti parole: "in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006,";

b) dopo le parole: "ventiquattro mesi", aggiungere le seguenti: ", e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei, territori dell'obiettivo convergenza";

c) alla settima riga dopo le parole: "datori di lavoro", aggiungere le seguenti: ", e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza";

d) alla fine del primo periodo, dopo le parole: "base annua", aggiungere le seguenti: "e di 6.250 euro nei riguardi dei datati di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017 e 810 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015.

1.285

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 178, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) per le imprese radiotelevisive locali, pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto di impianti e apparecchiature destinate alla produzione e alla diffusione di materiale audiovisivo avente ad oggetto prodotti di informazione"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 5.000.000;
2017: - 5.000.000;
2018: - 5.000.000.

1.286

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 178, aggiungere seguenti:

«178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "opere prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "opere prime, seconde e terze".

178-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-

bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 369 è ridotto di 2 milioni per l'anno 2016.

1.287

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 182, inserire i seguenti:

«182-bis. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e creatività del settore dei videogiochi e allo scopo di incentivare lo sviluppo dell'industria di riferimento a livello nazionale, per l'anno 2016 e per i due esercizi successivi, alle imprese nazionali di produzione di videogiochi è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione dei prodotti realizzati nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 4 milioni di euro per il 2016, di 5,2 milioni di euro nel 2017 e di 6,8 milioni di euro nel 2018.

182-ter. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva è riconosciuto per lo stesso periodo di imposta di cui al precedente articolo 182-bis un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi pari al 25 per cento del costo di produzione dei prodotti realizzati sul territorio italiano, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, fino all'ammontare massimo di 2,5 milioni di euro per il 2016, di 3 milioni di euro nel 2017 e di 3,8 milioni di euro nel 2018.

182-quater. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dei videogiochi, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di videogiochi realizzati nel territorio italiano, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro per il 2016, 3 milioni per il 2017 e 4 milioni per il 2018. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

182-quinquies. I crediti d'imposta di cui ai commi 182-bis, 182-ter e 182-quater non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, e successive modificazioni. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

182-*sexies*. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capitale dedicati alle imprese di produzione di videogiochi, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 2 milioni di euro per il 2016, 2,5 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni euro per il 2018.

182-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi da 182-*bis* a 182-*quinquies*, determinati in 41,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento complessivo del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

1.288

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:

«183-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*octies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole: "a tempo indeterminato" aggiungere le seguenti: "e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate dagli avvisi commi e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

Conseguentemente, nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.

«183-*ter*. All'articolo 2, comma 29, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse».

Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno.

1.289

SCOMA, AMIDEI, CERONI

Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:

«183-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente"».

1.290

SCOMA, CERONI

Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:

«183-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti", si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».

1.291

SCOMA, CERONI

Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:

«183-bis. Il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.292

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 186, inserire il seguente:

«186. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma i, dopo le parole: "e della fondazione Festival Pucciniano Torre del lago" sono inserite le seguenti: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Roma europa Arte e Cultura";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013" sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

1.293

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al capoverso comma 190-ter, sostituire dal terzo periodo fino alla fine del comma, con i seguenti periodi:

«Ai piani di cui al presente comma non si applicano le condizioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione per l'erogazione di prestiti di durata trentennale di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 70 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013».

Conseguentemente, al comma 369, le parole: «134,40 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «64,40 milioni di euro per l'anno 2016».

1.294

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo il comma 195 inserire i seguenti:

«195-bis. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino, a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

195-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 si intende ammissibile nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per l'anno 2018.

195-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.

195-quinquies. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

195-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento o agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.

195-septies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:

2016: - 20.000.000;

2017: - 40.000.000;

2018: - 80.000.000.

1.295

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire i commi dal 207 al 212 con il seguente:

«207. A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario per gli enti di ricerca è integrato, per una quota non inferiore al 7 per cento del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».

Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

1.296

MALAN

Al comma 207, sostituire la parola: «elevato» con la seguente: «eccezionale».

1.297

MALAN

Sopprimere il comma 208.

1.298

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO

Al comma 208, sostituire le parole: «per chiamata» con le seguenti: «mediante concorso».

1.299

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Al comma 208, sostituire la parola: «diretta» con le seguenti: «a seguito di concorso».

1.300

MALAN

Sopprimere il comma 209.

1.301

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Al comma 210, lettera a), sopprimere le parole: «nei cinque anni precedenti alla procedura».

1.302

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, SERRA

Al comma 210, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «e per i ricercatori e professori appartenenti alle università italiane, anche il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale».

1.303

MALAN, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 210, lettera e), sostituire le parole: «possono essere», con la seguente: «sono».

1.304

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 210, inserire il seguente:

«210-bis. Le scelte effettuate ai sensi del comma 3 sono rese pubbliche sul sito internet del MIUR almeno sessanta giorni prima dell'entrata in servizio dei professori, indicando i titoli in base ai quali sono state effettuate. Nei trenta giorni seguenti alla pubblicazione coloro che fossero in possesso di titoli maggiori possono richiedere di essere reclutati al posto di coloro che sono stati inizialmente individuati».

1.305

GASPARRI, BONFRISCO

Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:

«213-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2013 "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale" è autorizzato in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri lo stanziamento di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, destinato alla realizzazione e al funzionamento di una rete informatica di contrasto alle minacce condotte, in campo cibernetico, nei confronti della sicurezza e degli interessi nazionali. All'onere derivante dal comma 6-bis si provvede attraverso la corrispondente riduzione, per gli anni dal 2016 al 2018, dell'accantonamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla presente legge».

1.306

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 215, inserire il seguente:

«215-bis. A decorrere dal 1° settembre 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1° giugno 2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retribu-

tivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA, nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA».

Conseguentemente in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

1.307

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FLANGA, IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:

«Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni del sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'art. 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formato da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al D.M. n. 499/2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 107/2015, dando priorità ai candidati di età anagrafica minore. La graduatoria è redatta sui posti previsti per la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017».

1.308

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis.1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge è stabilito in dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma i è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in misura proporzionale al numero degli iscritti, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. All'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la parte attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali».

1.309

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'IRFA – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di euro 1.500,000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Tale finanziamento è risultato decisivo per le attività dell'Istituto, che in questi anni ha potuto realizzare numerose iniziative nell'ambito della formazione rivolte agli invalidi del lavoro e ai disabili in generale. Per questo si propone di prorogarne la concessione, fissando la misura del finanziamento ad euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.310

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000»".

1.311

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011 n. 214) dopo le parole: "anche se esenti da imposizione fiscale" aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria"».

1.312

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 219, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque escludendo il rinnovo degli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.313

D'ALÌ

Dopo il comma 219, inserire il seguente:

«219-bis. Il personale già incaricato di funzioni dirigenziali presso le Agenzie delle Entrate e dichiarati decaduti per effetto della sentenza n. 37 del 2015 della Consulta che abbiano superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso; che abbiano svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali; che abbiano superato procedure selettive

interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, »determina le regole per l'accesso alla dirigenza« e che siano stati titolari di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale o altre Pubbliche Amministrazioni per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive, è ammesso a partecipare ad una procedura di selezione pubblica riservata per accedere alla carica dirigenziale da bandire con successivo decreto ministeriale da parte del Ministro dell'economia e delle finanze».

1.314

CRIMI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 219, aggiungere il seguente:

«219-bis. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «assistente informatico, contabile, esperto linguistico» nonché, dopo le parole: «dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) sono aggiunte le seguenti: «funzionario informatico, contabile e esperto linguistico»;

b) al comma 4, dopo le parole: «di ufficiale giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «assistente informatico, contabile, esperto linguistico».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

1.315

CERONI

Al comma 224, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono procedere ad assunzioni e conferite incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la con-

tinuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari».

1.316

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 225, aggiungere i seguenti:

«225-bis. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, la tabella A, prevista dall'articolo 1, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

225-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 472.061,00 per l'anno 2015, in euro 1.416.182 per gli anni dal 2016 al 2018, in euro 1.443.120 per gli anni 2019 e 2020, in euro 1.453.011 per gli anni 2021 e 2022, in euro 1.459,772 per gli anni 2023 e 2024, in euro 1.467.755 per l'anno 2025, ed in euro 1.479.518 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

Tabella A

(prevista dal comma 123-bis)

RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI		
Agente Tecnico		
Agente Scelto Tecnico		
Assistente Tecnico		
Assistente Capo Tecnico		
TOTALE		12
RUOLO DEI REVISORI TECNICI		
Vice Revisore Tecnico		
Revisore Tecnico		
Revisore Capo Tecnico		
TOTALE		18
RUOLI DEI PERITI TECNICI		
	Qualifiche	Informatici Biologi
Vice Perito Tecnico		
Perito Tecnico		
Perito Capo Tecnico		
Perito Superiore Tecnico		
TOTALE	10	14

RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI		
Qualifiche	Informativi	Biologi
Vice Direttore Tecnico		
Direttore Tecnico		
Direttore Capo Tecnico		
Direttore Coordinatore Tecnico		
TOTALE	3	11

Tabella B
(prevista dal comma 123-ter)

RUOLO	QUALIFICHE	UOMO	DONNA	TOTALE
Ispettori	Ispettori superiori	590	50	640
	Ispettori capo Ispettori Vice Ispettori	2.780	235	3.015
Sovraintendenti	Sovraintendenti capo Sovrintendenti Vice Ispettori	4.108	360	4.468
Agenti Assistenti	Assistenti capo Assistenti Agenti scelti Agenti e agenti ausiliari	32.886	3.569	36.455
TOTALE		40.364	4.214	44.578

1.317 CERONI

Al comma 227, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016,2017 e 2018 le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca (compresi quelli non vigilati dal MOR) possono procedere alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che sia stato in servizio per almeno 3 anni non continuativi nel decennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stata assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze corrispondente ad una spesa annua lorda di 100 milioni di euro finanziato con parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge. Nelle more della conclusione delle procedure di

stabilizzazione le Amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma. In ordine all'attuazione del suddetto processo di stabilizzazione, la consistenza e le variazioni della dotazione organica delle suddette Amministrazioni sono disposte con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione».

1.318

CERONI

Al comma 227, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le Università e gli Enti pubblici di Ricerca possono procedere a nuove assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda di 100 milioni di euro. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze alimentato con parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge. Nel bandire le relative procedure selettive le Amministrazioni riservano una quota del 50 per cento del totale dei posti programmati a coloro che alla data di pubblicazione dei bandi abbiano maturato negli ultimi 10 anni almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze delle Amministrazioni che emanano i bandi. Nelle more della conclusione delle procedure di assunzione le Amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato».

1.319

CERONI

Al comma 227, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018 i limiti del turn-over di cui al decreto 24 giugno n. 90 con-

vertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114 non si applicano alle Università, agli Enti Pubblici di Ricerca e all'AFAM».

1.320

CERONI

Al comma 227, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire con le seguenti: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Gli Enti Pubblici di Ricerca sono altresì autorizzati alla trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere in contratto a tempo determinato».

1.321

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

Al comma 227, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i comuni sotto i 5 mila abitanti non si applicano le limitazioni di cui al periodo precedente e restano ferme le percentuali previste dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90».

1.322

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 227, sostituire le parole: « Per i ricercatori e tecnologi», con le seguenti: « Per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato degli Enti di Ricerca».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, h.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2000, n.307, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 125 milioni di euro ciascuno degli anni 2017 e 2018.

1.323

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 227 le parole: «per l'85 per cento sono sostituite dalle seguenti: «per l'82 per cento».

1.324

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:

«227-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque o che rispettino il rapporto dipendenti popolazione previsto dal Decreto ministeriale 24 luglio 2014"».

1.325

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Al comma 230 sostituire le parole: «di euro 23,5 milioni per il 2016», *con le seguenti:* «di euro 2.3,5 milioni per il 2016, di euro 15 milioni per l'anno 2017, di euro 20,8 milioni per l'anno 2018, di euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e di euro 5,8 milioni per l'anno 2020».

e, sostituire il comma 231 con il seguente:

«231. I commi da 145 a 150 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono soppressi».

e, sostituire il comma 232, con il seguente:

«232. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-bis, pari a euro 23,5 milioni per il 2016, a euro 15 milioni per l'anno 2017, a euro 20,8 milioni per l'anno 2018, a euro 13,3 milioni per l'anno 2019 ed a euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede per l'anno 2016 per euro 7,5 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter e per euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane, per l'anno 2017 per euro 15 milioni, per l'anno 2018 per euro 20,8 milioni, per l'anno 2019 per euro 13,3 milioni e per l'anno 2020 per euro 5,8 milioni, mediante utilizzo dei risparmi derivanti dal comma 126-ter».

1.326

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 230 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è destinata esclusivamente al finanziamento delle istituzioni scolastiche statali».

1.327

MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 234, aggiungere il seguente:

«234-bis. La quota di 50 milioni di euro del Fondo emergenze nazionali della Protezione civile, di cui all'articolo 10 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad interventi di protezione civile nei territori dei comuni del Sannio colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2015».

1.328

MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 236, inserire i seguenti:

«236-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente lettera:

"f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis",

236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, "Assicurazioni contro gli eventi calamitosi", in corrispondenza del "ramo o specie di assicurazione" e "Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie", in corrispondenza della "indicazione dei contratti", nonché "2,50" in corrispondenza della "Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale",

236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.

236-quinquies, Le disposizioni di cui ai precedenti commi da *236-bis* a *236-ter* trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma *236-quater* stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016 – 23.000.000;
2017 – 23.000.000;
2018 – 23.000.000.

1.329

MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 236, inserire i seguenti:

«*236-bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente lettera:

"f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma *3-bis*".

236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, "Assicurazioni contro gli eventi calamitosi", in corrispondenza del "ramo o specie di assicurazione" e "Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie", in corrispondenza della "indicazione dei contratti", nonché "2,50" in corrispondenza della "Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale".

236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.

236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da *236-bis* a *236-ter* trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma *236-quater* stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016 – 1.000.000.

1.330

MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il Gomma 236, inserire i seguenti:

«236-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente lettera:

"f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis".

236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato. "Assicurazioni contro gli eventi calamitosi", in corrispondenza del "ramo o specie di assicurazione" e "Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie", in corrispondenza della "indicazione dei contratti", nonché "2,50" in corrispondenza della "Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale",

236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.

236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2016 – 2.000.000;

2017 – 3.000.000;

2018 – 3.000.000.

1.331

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sostituire i commi 238 e 239 con i seguenti:

«238. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4,6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 eseguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare".

239. Le disposizioni di cui al comma 238 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

239-bis. Sono altresì vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree limitrofe i parchi nazionali, regionali e nelle aree protette».

1.332

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 238 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al secondo periodo dopo la parola: «rilasciati» aggiungere la seguente: «non»;*
 - b) *sostituire le parole: «ambientale. Sono» con le seguenti: »ambientale, ma sono».*
-

1.333

D'Alì

Dopo il comma 238, inserire i seguenti:

«238-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17/03/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25/03/2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti. delle Agenzie fiscali.

238-ter. Il decreto di cui al comma 12-bis riguarda. il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:

- a) abbia già superato un concorso pubblico per accedere all'impiego nella Pubblica amministrazione;
- b) sia in possesso di laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento;
- c) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno otto anni nella Pubblica amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le agenzie fiscali;

d) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia fiscale, con il proprio regolamento di amministrazione, "determina le regole per l'accesso alla dirigenza" e che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolte valutazioni della gestione dei risultati positive. Nei trentasei mesi sono altresì computate le funzioni svolte in qualità di delegato della firma a decorrere dal 26 marzo 2015. Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico per esami a dirigente amministrativo, il periodo di esercizio delle funzioni dirigenziali necessario ad accedere alla sessione speciale riservata è ridotto ad un anno di servizio effettivo, svolto continuativamente, sempre che abbiano riportato valutazione positiva;

e) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito alla stabilizzazione per il reiterato utilizzo dei contratti a termine.

238-quater. Per le finalità di cui al comma *12-bis*, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma *12-ter* sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle agenzie fiscali.

238-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.334

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 238 aggiungere il seguente:

«238-bis. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'istituzione di aree per lo svolgimento delle attività cinofile nei parchi e nelle aree protette, gli enti parco possono prevedere aree da adibire all'addestramento e all'allenamento di cani. Nell'ambito di tali aree si possono altresì individuare specifiche strutture in cui consentire l'addestramento anche di cani da pastore e da utilità, nonché dei cani adibiti alla *pet-therapy* e al soccorso.

238-ter. Nelle aree di cui al comma 238-bis può essere consentito lo svolgimento, durante l'anno, di prove, di verifiche e di gare zootecniche per cani iscritti all'anagrafe canina.

238-quarter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate, adotta con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei commi precedenti, il relativo regolamento di attuazione».

Conseguentemente, all'onere derivante, valutato in un milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 638.

1.335

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 238^a aggiungere i seguenti:

«238-bis. Al fine di realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalistiche, costiere e marine della zona del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca-Bosco di Tricase, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-sexies*) è aggiunta la seguente: *ee-septies*) Costa Otranto-Santa Maria di Leuca.

238-ter. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2016.

238-quater. All'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Per la gestione ed il funzionamento dell'area marina protetta denominata Costa Otranto-S. Maria di Leuca, nonché delle altre marine protette già istituite, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 250.000

- all'articolo 1, al comma 638, sostituire le parole: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo IO, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5,201 milioni di euro per l'anno 2016 ed è incrementato di 39,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 2186,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027, di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.» con le seguenti: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5,701 milioni di euro per l'anno 2016, ed è incrementato di 39,104 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,004 milioni di euro per l'anno 2018, di 176,794 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,994 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,094 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,294 milioni di euro per l'anno 2022, di 196,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 196,794 milioni di euro per l'anno 2027, di 196,794 milioni di euro per l'anno 2026, di 245,394 milioni di euro per l'anno 2027, di 225,584 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

1.336

URAS

Dopo il comma 238 , inserire i seguenti:

«238-bis.1. Per il complesso delle zone umide di ogni regione, individuate quali zone protette dal vigente piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, il Presidente della Regione è nominato commissario straordinario per la predisposizione del contratto di bacino/fiume I lago al fine di perseguire, in modo integrato e coerente con la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, il raggiungimento degli obiettivi di qualità, la definizione delle metodologie di monitoraggio e la individuazione degli strumenti di tutela e gestione previsti dall'attuazione delle direttive europee "Uccelli" (74/409/CEE), "Habitat" (92/43/CE), "Quadro sulle Acque" (2000/60/CE) e "Alluvioni" (2007/60/CE).

129-bis.2. Le regioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge individuano il soggetto gestore del contratto di bacino/fiume/lago.

129-bis.3. Il contratto di bacino/fiume/ lago di cui al comma 1 dovrà acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.337

DE PETRIS, URAS

Sostituire i commi 239, 240, 241 e 242 con i seguenti:

«239 All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di base lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, già in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Al di fuori delle suddette aree, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate, di intesa con le regioni –competenti sui tratti di costa antistanti, previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto".

240. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 1-bis, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

c) al comma 5, sono soppresses le parole: "prorogabile due volte per un periodo di tre fumi nel caso sia necessario completare le opere di ricerca"; nonché le parole: ", prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile,".

241. I commi 3-bis e 3-ter, dell'8 l'articolo 57, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono abrogati.

242. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai

sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

20. I commi 3 e 6-bis, dell'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

1.338

DE PETRIS, URAS

Al comma 239, sostituire le parole: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone», fino alla fine del comma con le parole: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiera nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri, anche per nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

1.339

DE PETRIS, URAS

Al comma 239, sostituire le parole: «dalle linee di costa», con le parole: «dalle linee di base delle acque territoriali.».

1.340

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 239, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio dei titoli minerari, sono interrotti.».

Conseguentemente, sopprimere il periodo: "I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale".

1.341

DE PETRIS, URAS

Al comma 239, sopprimere dalle parole: «I titoli abilitativi già rilasciati», fino alla fine del comma.

1.342

MORONESE, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 239 sopprimere il seguente periodo: «I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

1.343

DE PETRIS, URAS

Al comma 239, dopo le parole: «I titoli abilitativi già rilasciati», aggiungere le parole: «alla data del 1° gennaio 1986».

1.344

DE PETRIS, URAS

Al comma 239, sono apportare le seguenti modificazioni:

«1) sopprimere le parole: "per la durata di vita utile del giacimento";
2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presenti" legge, finalizzati al rilascio dei titoli millenari, sono interrotti";

e, al comma 240 apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera *b*) è soppressa;
2) alla lettera *c*), sostituire, le parole: "o a seguito del rilascio", con le parole: "a seguito del rilascio"».

1.345

DE PETRIS, CAMPANELLA, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

«1) al comma 239, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento";

2) dopo il comma 239, inserire il seguente:

"239-bis.1. Sono interrotti i procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il rilascio di titoli minerari nelle aree sulle quali vige il divieto di cui all'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

3) al comma 240, sopprimere la lettera *b*);

4) al comma 240, lettera *c*), dopo le parole: "legge 9 gennaio 1991, n. 9,", sopprimere la lettera: "o"».

1.346

DE PETRIS, URAS

Al comma 239, sopprimere le parole: «per la durata di vita del giacimento».

1.347

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 239, secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto degli standard di sicurezza» inserire le seguenti: « , dell'espletamento di procedimenti di valutazione di impatto ambientale».

1.348

DE PETRIS, URAS

Al comma 239, ultimo periodo, sostituire le parole «necessario alla sicurezza», con le parole «necessario a garantire i più elevati livelli di sicurezza».

1.349

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 239, terzo periodo, dopo le parole «degli impianti ed alla tutela dell'ambiente», inserire le seguenti: «le attività di monitoraggio di eventuali effetti sulla subsidenza.».

1.350

DE PETRIS, URAS

Al comma 239, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate e con gli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui ai precedenti periodi.».

1.351

DE PETRIS, URAS

Al comma 239 aggiungere in fine i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70% della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti.».

1.352

PETROCELLI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 239, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì fatto divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi attraverso pozzi deviati dalla verticale, sia obliqui che orizzontali che, a partire da boccapozzi ubicati oltre le 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, arretrino in profondità verso la terraferma».

1.353

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 239, inserire il seguente:

«239-bis. Il divieto di cui al comma 239 si applica anche ai procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli minerari in corso all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge. L'amministrazione competente provvede al rigetto delle istanze di cui al periodo precedente entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.354

DE PETRIS, URAS

Sostituire il comma 240, con il seguente:

«240. L'articolo 38 del decreto-legge 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014, è abrogato».

1.355

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240 sopprimere la lettera a).

1.356

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240 lett. a) sopprimere il punto 1.

1.357

DE PETRIS, URAS

Al comma 240, lettera a), n. 1, dopo le parole «di stoccaggio sotterraneo di gas naturale», aggiungere le seguenti «, individuate in un apposito Programma da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,».

1.358

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 240, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: « di stoccaggio sotterraneo di gas naturale», inserire le seguenti: « in giacimenti esauriti o in via di esaurimento».

1.359

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 240 alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.

1.360

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 240, sopprimere la lettera b).

1.361

MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 240, sopprimere la lettera b).

1.362

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1».

1.363

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 240 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 1-bis dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono aggiunte le seguenti: "previo parere favorevole della conferenza Stato-Regioni"».

1.364

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240, sopprimere la lettera c).

1.365

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 240, lettera c) dopo le parole: «svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9,» sopprimere la congiunzione «o».

1.366

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240, lettera c), sostituire le parole: «di sei anni, a cui seguono» con le seguenti: «di un anno, a cui segue».

1.367

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240, lettera c), sostituire le parole: «di sei anni» con le seguenti: «di tre anni».

1.368

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240, lettera c), sostituire le parole: «di sei anni» con le seguenti: «di cinque anni».

1.369

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240, lettera c), sostituire le parole: «di trent'anni» con le seguenti: «di quindici anni».

1.370

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240, lettera c), sostituire le parole: «di trent'anni» con le seguenti: «di vent'anni».

1.371

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240, lettera c), sostituire le parole: «di trent'anni» con le seguenti: «di venticinque anni».

1.372

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 240, lettera c), dopo le parole: «di trent'anni» aggiungere le seguenti: «, senza possibilità di proroga,».

1.373

NUGNES, MORONESE, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 240 inserire i seguenti:

«240-bis. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e dette acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta per il 55 per cento alla regione e per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.

240-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali risorse per la rea-

lizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali».

1.374

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sostituire il comma 246, con il seguente:

«246. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, ai sensi dell'articolo 48 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per assicurare i rinnovi contrattuali per il triennio 2013-2015, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 220 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Al fine di dare piena ed immediata attuazione alla decisione della suprema corte, stante il preesistente regime di sospensione della contrattazione collettiva, il suddetto rinnovo contrattuale avverrà in deroga alle disposizioni di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con l'attuale assetto dei comparti di contrattazione e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione dall'accertamento di rappresentatività 2013-2015 sancita con decisione del collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN del 21 novembre 2012. I rinnovi contrattuali di cui al triennio 2016-2018, e il relativo stanziamento saranno attivati a seguito della riduzione del numero e la definizione dei nuovi comparti e delle relative aree dirigenziali e del nuovo accertamento della rappresentatività l'interno del perimetro degli stessi. Analogamente viene rinviata ai suddetti rinnovi del triennio 2016-2018 la piena attuazione delle disposizioni in materia contrattuale di cui alla citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono quantificati, complessivamente, in 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, e 6 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico».

1.375

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 246, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «1.500 milioni di euro».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: «74 milioni di euro», con le seguenti: «1000 milioni di euro».

dopo il comma 246 aggiungere il seguente:

«246-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 246, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.376

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 246, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «1.500 milioni di euro» e le parole: «74 milioni di euro», con le seguenti: «1000 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 246 aggiungere il seguente:

«246-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 246, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzio-

nalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.377

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 246, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «500 milioni di euro» e le parole: «74 milioni di euro», con le seguenti: «274 milioni di euro», dopo le parole: «n. 195», aggiungere le seguenti: «, 200 milioni di euro per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del computo del trattamento economico di quiescenza e del trattamento di fine servizio per detto personale, incluso quello cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2011, ricalcolati intendendo come figurativi i contributi non corrisposti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

1.378

BERNINI, D'ALÌ

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

«246-bis. 1. I commi 332, 333 e 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati. A decorrere dal 1° gennaio 2016 in materia di conferimento di supplenze brevi si applicano le disposizioni nel testo previgente all'entrata in vigore dei commi di cui al precedente periodo.

2. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è autorizzato a bandire un concorso, da svolgersi entro il 30 marzo 2016, per l'assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2016-2018.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, per la valorizzazione del merito del personale di cui al precedente comma è istituita una card per la sua formazione e aggiornamento.

4. Presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo destinato alle spese per l'indennità spettante ai Direttori Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A) che prestano servizio in due scuole.

Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 le risorse per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono incrementate di euro 300 milioni».

Conseguentemente, al comma 878 ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

1.379

BERNINI, D'ALÌ

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

«246-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'applicazione dei commi 332, 333 e 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è differita al 1° gennaio 2018. A decorrere dal 1° gennaio 2016 in materia di conferimento di supplenze brevi si applicano le disposizioni nel testo previgente all'entrata in vigore dei commi di cui al precedente periodo.

246-ter. Il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca è autorizzato a bandire un concorso, da svolgersi entro il 30 marzo 2016, per l'assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2016-2018.

246-quater. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, per la valorizzazione del merito del personale di cui al precedente comma è istituita una card per la sua formazione e aggiornamento.

246-quinquies. Presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca è istituito un fondo destinato alle spese per l'indennità spettante ai Direttori Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A) che prestano servizio in due scuole.

Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 le risorse per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono incrementate di euro 300 milioni».

Conseguentemente, al comma 878 ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

1.380

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sostituire il comma 248 con il seguente:

«248. Per il personale dipendente da amministrazioni istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 1 e 2; le predette disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

1.381

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 248 aggiungere il seguente:

«248-bis. Nel primo periodo del comma 256 della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 le parole: "e secondo" sono soppresse».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 20 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.

1.382

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:

«248-bis. Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 le parole: "e 21" vengono sostituite con "e 21, primo, terzo e quarto periodo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.383

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 248 aggiungere il seguente:

«248-bis. È abrogato l'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 20 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.

1.384

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 250 inserire il seguente:

«250-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: ", fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi" sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: ", fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare," sono soppresse».

1.385

CERONI

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

«253-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di euro 800.000.000.».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare, tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e sopprimere l'articolo 33, comma 34.

1.386

CERONI

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

«253-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato, altresì, di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di altrettanti per l'anno 2017 al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca. Si demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddivisione di tali fondi, da effettuare sulla base di una revisione della normativa in materia di tassazione».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C».

Sopprimere il comma 638.

1.387

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il 253 aggiungere il seguente:

«253-bis. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", nonché ai veterinari iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria"».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 638 di 100 milioni di euro.

1.388

CERONI

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

«253-bis. Nell’ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all’intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l’anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l’anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all’articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

Sopprimere l’articolo 33, comma 34.

1.389

MANDELLI, D’AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:

«253-bis. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: »le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili«.

Conseguentemente, sopprimere il comma 638 e ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

1.390

CERONI

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

«253-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), reclutati nel medesimo periodo».

1.391

DE PIETRO, URAS

Dopo il comma 253, inserire il seguente:

«253-bis. Al fine di garantire lo sviluppo di ricerche innovative nell'ambito LENR (Low Energy Nuclear Reactions), concernenti sia fenomeni di trasmutazione di specifici elementi sia le anomalie termiche, seguendo le linee guida del progetto "ImPACT" (Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program) finanziato dal Governo giapponese, all'Istituto nazionale di fisica nucleare – Laboratori nazionali di Frascati (INFN – LNF), per gli anni 2016 – 2018, è destinata la somma di 300.000 euro annui».

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la Tabella C come determinata dal presente comma, è ridotta in modo lineare pari a 300.000 di euro per ciascuno degli anni 2016 – 2018».

1.392

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Al comma 254, sostituire le parole: «54.750.000 euro per l'anno 2016» *con le seguenti:* «345.000.000 di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, sopprimere i commi 979-terdecis e 980.

1.393

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 254, sostituire le parole: «54.750.000» con le seguenti: «155.000.000».

Conseguentemente,

al comma 979, primo periodo sostituire le parole: «diciotto» con le seguenti: «sedici»;

al medesimo comma, medesimo periodo dopo le parole: «nell'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e che presentano un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro»;

al comma 980 sostituire le parole: «290 milioni» con le seguenti: «190 milioni».

1.394

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 255, aggiungere i seguenti:

«225-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

225-ter. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) erogazione di borse di studio";

b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "attività culturali" sono inserite le seguenti: ", l'Università popolare di Trieste" e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale".

225-quater. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 72 del 2001 vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge è modificata conformemente al comma 1.

225-quinquies. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola: "Slovenia" sono aggiunte le seguenti: "in Montenegro";

b) all'articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono aggiunte le seguenti: ", in Montenegro";

2) al secondo periodo, dopo la parola: "indicati" è aggiunta la seguente: "anche" e le parole: ", fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse".

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dei 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.395

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 256 inserire il seguente:

«256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 732, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "15 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 2015";

b) al comma 733, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2016"».

Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 10 milioni di euro per e ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

1.396

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 257, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«I predetti progetti di didattica internazionale devono essere reali, evidenti ed efficaci e devono essere svolti dai docenti in continuità didattica con le classe di alunni assegnate».

1.397

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 262, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «2 per cento o, nel caso di procedure svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.».

1.398

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 269, inserire il seguente:

«269-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:

a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 163 del 2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni non si applicano le limitazioni in materia di personale di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014».

1.399

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:

«269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40:000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregò diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

1.400

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 269, inserire il seguente:

«269-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° novembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016"».

1.401

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Ai commi 270 e 271 sostituire, ovunque dcorrano, le parole: «1.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

1.402

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 272, dopo la parola: «manutenzione» aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei lavori».

1.403

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo il comma 274, aggiungere il seguente:

«274-bis. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di tale Fondo, così come aumentate dal presente comma, sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori

del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti rispetto all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui al comma 587, Elenco n. 2;

al comma 243 sostituire le parole: «10%» con: «30%»;

sopprimere il comma 638;

dopo il comma 919, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio n sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Go-

verno. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovranazionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

1.404

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:

«276-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

276-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma precedente, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

276-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

276-quinquies. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

Conseguentemente, al comma 918, la parola: «17,5» è sostituita dalla seguente: «20».

1.405

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:

«276-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,".

276-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 10-*bis* si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.

276-quater. Ai fini di cui ai precedenti commi 154-*quater.1* e 154-*quater.2*, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto pe-

riodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

276-quinquies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 154-*quater*.1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, al comma 918, la parola: «17,5» è sostituita dalla seguente: «17,7».

1.406

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 278, inserire il seguente:

«278-*bis*. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a 10 milioni è redistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisiti di beni, servizi e lavori, dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.407

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:

«278-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano anche ai lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra "fiberfrax" che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi di tale fibra per un periodo non inferiore a dieci anni. La domanda di pensionamento anticipato è presentata dai lavoratori interessati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000;

2018: - 1.500.000.

1.408

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, MARIN, AMIDEI, GIBINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS, BERTACCO

Al comma 281, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;

b) nell'ultimo periodo sostituire: «160 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, al comma 638 ridurre il fondo di 120 mln di euro dal 2016.

1.409

COMAROLI

Al comma 281, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con successivo provvedimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «si effettua l'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi con finalità analoghe, annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

Conseguentemente; dopo il comma 155, aggiungere il seguente:

«155-bis. Ai fini della compensazione dei maggiori effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di

euro l'anno 2020, di 44;6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.».

1.410

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:

«281-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico».

Conseguentemente,

a) *al comma 918, sostituire le parole: «17,5 per cento», con le seguenti: «22 per cento;*

b) *dopo il comma 959 aggiungere i seguenti:*

«959-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento";

959-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento".

d) al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018"».

1.411

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:

«281-bis. I commi 12-*septies*, 12-*sexies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati e le disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n. 122.

281-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generale dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore a ventiquattro, mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

281-quater. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per gli iscritti all'*ex* Istituto Nazionale della Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.

281-quinquies. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 1° febbraio 1996, n. 103, possono chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.

281-sexies. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

281-septies. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che promuove il procedimento.

281-octies. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti per-

cepiscono il trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.

281-*novies*. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 602 con il seguente:*

«602. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *al comma 959, sostituire le parole: «17,5 per cento» con le seguenti: «22 per cento»;*

c) *dopo il comma 959, aggiungere i seguenti:*

«544-*bis*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento";

544-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

al comma 994, aggiunge, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018"».

1.412

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 281 aggiungere i seguenti:

«281-*bis*. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il

personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

155-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma *155-bis*, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

281-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *155-bis* e *155-ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo IO, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

281-quater. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 602, con il seguente:*

«602. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *al comma 918, sostituire le parole: «17,5 per cento» con le seguenti: «22 per cento»;*

c) *dopo il comma 959 aggiungere i seguenti:*

«959-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento";

544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

e) al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.413

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:

«281-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diretto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 602, con il seguente:*

«602. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *al comma 918, sostituire le parole: «17,5 per cento» con le seguenti: «22 per cento»;*

c) dopo il comma 959 aggiungere i seguenti:

«544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

e) al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018"».

1.414

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 282, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito delle indicazioni fornite dall'AGIO all'interno del Piano Triennale di cui al comma 280 e delle convenzioni stipulate da consip SpA per gli acquisti dei beni e servizi informatici di cui al comma 281, le Amministrazioni e i soggetti indicati al comma 279 programmano i loro acquisti con un obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale complessiva pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 280».

1.415

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 282, all'ultimo periodo, dopo le parole: «utilizzati dalle medesime amministrazioni», sopprimere la parola: «prioritariamente».

1.416

GALIMBERTI, BOCCA, MANDELLI, D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo il comma 283 aggiungere il seguente:

«283-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti eli eliminare le parole: a 58 armi";

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "è delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

Conseguentemente, sopprimere la allegata Tabella A e ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.417

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:

«285-bis. All'articolo 53 comma 6, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "calcolata secondo" sono aggiunte le seguenti: "l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza" le parole: "prima della data di cui all'alinea del presente comma" sono soppresse».

Conseguentemente,

a) *al comma 918, sostituire le parole: «17,5 per cento» con le seguenti: «22 per cento»;*

b) *al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-*

dotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.418

CERONI

Dopo il comma 291 aggiungere i seguenti:

«291-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nei confronti di tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12.000 euro.

291-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere».

Conseguentemente,

- a) *sopprimere la allegata tabella A;*
 - b) *ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;*
 - c) *aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui al comma 587, Elenco n. 2, al comma 243 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;*
 - d) *sopprimere il comma 638;*
 - e) *al comma 878 ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.*
-

1.419

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 291, inserire il seguente:

«291-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. In alternativa al regime di cui al comma 5, ai lavoratori delle imprese di cui all'articolo 29, comma 2, nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di solidarietà espansiva, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di quarantotto mesi,

anche qualora non abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, la domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione o l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata anche superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore proporzionale incremento dell'occupazione. Limitatamente agli ultimi 24 mesi di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, nonché, limitatamente ai primi 24 mesi di anticipazione, l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma. Per i giovani lavoratori assunti, secondo quanto stabilito nel comma 2, il fondo interprofessionale di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 potrà intervenire nella ricollocazione professionale mediante le misure e secondo le modalità dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 novembre 2013"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere il comma 638.

1.420

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Al capoverso comma 292, sostituire le parole; «entro 60 giorni», con le seguenti: «entro centoventi giorni» e, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i siti web dell'Inail, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e delle regioni, devono pubblicare le previsioni di cui al presente comma, e tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda da parte degli eredi».

1.421

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 292, secondo periodo, dopo le parole: «prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015,» aggiungere le seguenti: «il fondo per le vittime dell'amianto è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente al comma 918, sostituire le parole: «17,5 per cento» con le seguenti: «22 per cento».

1.422

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo il comma 300 aggiungere i seguenti:

«300-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 800.

300-ter. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola: «6.713,98 euro» è sostituita dalla seguente: «10.400 euro».

Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui comma 587, Elenco n. 2; al comma 243 sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento»;

sopprimere il comma 638;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del gioca-

tore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere le dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifiche attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovranazionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono

attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui».

1.423

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sopprimere il comma 305.

1.424

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

Al comma 305 sostituire le parole: «siano stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016 nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede», *con le seguenti:* «siano stipulati entro il 31 dicembre 2015. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, entro un limite di 300 milioni annui, si provvede».

Conseguentemente, dopo il comma 305, aggiungere i seguenti:

«305-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato anche dal comma 164 e dai risparmi rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 164-bis.2 e 164-q bis.3, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni per l'anno 2017.

305-ter. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo II è soppresso.

305-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse».

1.425

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 305, aggiungere il seguente:

«305-bis. Al fine di conferire concreta efficacia agli ammortizzatori sociali e, comunque, a tutto il complesso di misure di sostegno economico per coloro che vivono una situazione di disoccupazione o sono sottoposti a tutela in costanza di rapporto di lavoro, le somme dovute ai beneficiari delle predette misure, devono essere corrisposte entro e non oltre il limite massimo di 60 giorni dal momento della richiesta fatta pervenire all'ente erogatore».

1.426

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 305, aggiungere il seguente:

«305- bis. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, possono essere chiamati a svolgere attività a :fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 , comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti».

1.427

CATALFO

Sostituire il comma 306, con il seguente:

«306. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, nei limiti di cui al comma 4-bis, possono essere chiamati ,a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti".

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I lavoratori utilizzati, sottoposti a procedure di mobilità, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale di otto ore e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle otto ore settimanali"».

1.428

CATALFO

Al comma 306, paragrafo «1», dopo la parola: «nonchè», aggiungere le seguenti: «,nel limite massimo di 8 ore settimanali,».

1.429

BONFRISCO, MILO

All'articolo 1, comma 310, sopprimere il secondo periodo.

1.430

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS

Al comma 310 sostituire dovunque ricorrono le parole: «54 milioni» e «24 milioni», rispettivamente con le seguenti parole: «100 milioni» e «50 milioni»,

e, dopo il comma, 310, aggiungere il seguente:

«310-bis. Le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono incrementate dai risparmi rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 165-sexies e 165-septies.

310-ter. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

310-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse».

1.431

CATALFO

Al comma 310, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le citate disposizioni in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 si applicano anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310. Per le categorie di cui al precedente periodo la DIS-COLL è riconosciuta, nei limiti di cui al comma 14 del medesimo articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.432

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

«310. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli interventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché i titolari di dottorati di ricerca CUTI: borsa di studio. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.433

URAS, BAROZZINO

Alla lettera d), dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

«165-*quinquies*. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016» e le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;

b) al comma 2, capoverso, dopo la parola: «Nel», aggiungere la seguente: «solo»;

e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «e 200 milioni nel 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 300 milioni nel 2016 e 300 milioni nel 2017».

Conseguentemente, al comma 918, la parola: «17,5» è sostituita dalla seguente: «19».

1.434

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO, GALIMBERTI, BOCCA

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

«317-*bis*. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».

1.435

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 322, aggiungere i seguenti:

«322-*bis*. Al fine di garantire la promozione dei siti culturali della Nazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione dei siti della cultura, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

322-ter. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro, tra le Soprintendenze. L'assegnazione delle risorse ai siti culturali avviene mediante la selezione di specifici programmi di promozione presentati dagli stessi.

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

1.436

COMAROLI

Al comma 323, sopprimere l'ultimo periodo.

1.437

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 325, aggiungere il seguente:

«325-bis. I crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri sono calcolati al saggio previsto dall'articolo 1284 del codice civile».

1.438

MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 327.

1.439

DE PETRIS, URAS

Il comma 327, è sostituito dal seguente:

«Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, il comma 3, articolo 17-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., è abrogato».

1.440

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 328, dopo le parole: «500 funzionari», inserire le seguenti: «, selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L-01,».

1.441

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Dopo il comma 338, aggiungere i seguenti:

«338-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, anche a finalità turistico ricettivi, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbani, ai quali attribuire il marchio di "borghi antichi d'Italia". L'attribuzione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbani interessati, che rimane disciplinato dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

338-ter. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui al comma 338-bis, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

338-*quater*. Per l'anno 2016, la dotazione del Fondo di cui al comma 338-*ter* è determinata in 50 milioni di euro.

338-*quinqüies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 338-*quater* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione.

338-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.442

CERONI

Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:

«338-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2,8,9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

1.443

CERONI, BLUNDO

Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:

«338-*bis*. L'articolo 1, comma 420 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

"Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

1.444

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 338 aggiungere il seguente:

«338-bis Il Piano di cui al comma precedente dovrà prevedere anche interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in pietra localizzate nei centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse storico-culturale».

1.445

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sostituire i commi 342 e 343 con il seguente:

«342. Il fondo destinato al finanziamento delle Zone Franche Urbane (2FD) sull'intero territorio del Paese di cui alla Tabella E della legge 190 del 23 dicembre 2015 è incrementato di Euro 50.000,000 per l'anno 2016 e 50.000.000 per 2017 a valere del Fondo Sviluppo e Coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, che risulterà ridotto delle corrispondenti quote di competenza».

1.446

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:

«343-bis. Al fine di favorire il rilancio dell'occupazione della regione Sicilia, in considerazione dell'eccezionale situazione di crisi economica dell'isola nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e previa autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro privati che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori svantaggiati, ai sensi del numero 18, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800 del 2008 nella regione Sicilia, nella misura del 50 per cento, per ogni nuovo lavoratore assunto dei costi salariali di cui al numero 15, del medesimo articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori molto svantaggiati, ai sensi del numero 19, dello stesso articolo 2, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti, nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

343-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

343-quater. L'incremento della base occupazionale di cui al comma precedente deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

343-quinquies. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base-occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

343-sexies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

343-septies. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni alla normativa sulla salute sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

343-octies. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già . Nel caso di cui alla lettera c) del medesimo comma 343-sep-

ties è dovuta la restituzione del credito d'imposta maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla citata lettera *c*) del comma 6 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

343-nonies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il presidente della regione Sicilia e tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali dell'Unione europea, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali per il cofinanziamento del credito d'imposta.

343-decies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *343-bis*, *343-ter*, *343-quater*, *343-quinquies*, *343-sexies*, *343-septies*, *343-octies* e *343-nonies*, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, in 150 milioni di euro per l'anno 2017 e in 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica e il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente».

1.447

COMAROLI

Al comma 345, sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «900.000».

1.448

GIRO, MANDELLI

Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:

«350-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è costituito un fondo di euro 200.000 annui da destinarsi a un contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione sul rimpiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2.000 per anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale, restituzione delle somme percepite».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «299,8».

1.449

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:

«350-bis. Dopo il comma 3 della legge 16 marzo 2001, n. 72 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con la finalità di informatizzare i documenti cartacei in possesso delle associazioni degli esuli e renderti fruibili al pubblico, conce-

dere assegni e borse di studio a opere dell'ingegno di carattere creativo riguardanti il patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume dalla Dalmazia, nonché per favorire la loro valorizzazione e divulgazione, per il periodo 2016, 2017 e 2018 è autorizzata la spesa di 350 mila euro per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Lo stanziamento è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare secondo le modalità del comma 4"».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1.450

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 360.

Conseguentemente,

- a) *al comma 385, sopprimere la lettera g-bis);*
- b) *sopprimere il comma 475;*
- c) *sopprimere il comma 480;*
- d) *sopprimere il comma 981.*

1.451

COMAROLI, ARRIGONI, CROSIO

Sopprimere il comma 364.

1.452

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sopprimere il comma 366.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016».

1.453

BIGNAMI

Il comma 366 è abrogato.

1.454

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 366 inserire i seguenti:

«366-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

366-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 366-bis pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.455

URAS, DE PETRIS

Al comma 371, sostituire il primo periodo con il seguente:

«371. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni in materia di indennizzi per i risparmiatori vittime eli frodi finanziarie è incrementata di 300 milioni di euro annui dal 2016 al 2025».

1.456

URAS, DE PETRIS

Al comma 371, sostituire il periodo con il seguente:

«196-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 riconosciuto come "sistema indennizzo" dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 è incrementata di 300 milioni di euro anni dal 2016 al 2025».

1.457

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 371, sostituire le parole: «;con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento) e Grab (Roma)» con le seguenti: «secondo una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale» e sostituire le parole: "18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, dopo il comma 371, aggiungere il seguente:

«371-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 371, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo».

1.458

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 371, sopprimere le parole: «con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovía del Sole), Venezia-Torino (Ciclovía Vento) e Grab (Roma)».

1.459

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 371, sostituire le parole: «con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovía del Sole), Venezia-Torino (Ciclovía Vento) e Grab (Roma)», con le seguenti: «secondo una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale».

1.460

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 371, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti di cui al presente comma sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

1.461

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 372, aggiungere i seguenti:

«372-bis. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, il piano di riprogrammazione, da approvare con decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.

372-ter. Per l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse, previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente».

1.462

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 373, sopprimere l'ultimo periodo.

1.463

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 376 aggiungere i seguenti:

«376-bis. Al fine di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, i dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo del 2013 sono trasferiti, a domanda, alle dipendenze di ISMEA. L'inquadramento dei dipendenti trasferiti è disposto con le modalità previste al precedente comma 376.

376-ter. Le eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a., di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 che all'articolo 12, comma 18-bis, sono trasferite all'ISMEA.

376-quater. È trasferita all'ISMEA l'assegnazione statale di 1,5 milioni a carico del cap. 2532, prevista dall'articolo 12, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.464

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:

«382-bis. Relativamente al settore della distribuzione del gas naturale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sono determinati gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini della organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2011, in modo che comunque gli ambiti territoriali non siano superiori al numero delle province e delle città metropolitane esistenti alla data del 31 dicembre 2014. Sono comunque fatte salve le procedure di affidamento in corso alla stessa data».

1.465

COMAROLI

Al comma 385, sopprimere la lettera h).

1.466

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 387, inserire il seguente:

«387-bis. Le disposizioni incentivanti previste dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche alle procedure di alienazione ovvero di scioglimento dei soggetti ivi indicati, deliberati entro il 31 dicembre 2016».

1.467

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 389, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Si provvede, altresì, alla revisione della modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di consentire ad un numero maggiore di studenti l'accesso alle prestazioni del Diritto allo studio erogate secondo il decreto legislativo 68/12, e prevedendo altresì l'esclusione, ai fini del computo del reddito, di quelli derivanti dai contratti a tempo parziale che gli studenti stipulano con le università modificando il comma 5, articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

1.468

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

«389-bis. Al comma 542 della legge n. 190 del 2014, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

1.469

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 389 aggiungere il seguente:

«389-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni».

1.470

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:

«389-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole "i canoni di locazione" sono inserite le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 20 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.471

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 392-bis, sostituire la parola: «900» con la seguente: «1.400».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.472

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

«392-bis. All'art.1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è apportata la seguente modificazione:

a. al primo periodo, dopo le parole: «finanziamento della ricerca», aggiungere le seguenti: «e delle borse di studio».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 200. n.307, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

1.473

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

«392-bis. Il Fondo di intervento Integrativo Statale sul diritto agli studi universitari di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n.390, è incrementato a decorrere dall'anno 2016 di 200 milioni di euro.»

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 200. n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

1.474

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 397 inserire il seguente:

«397-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 480 aggiungere il seguente:

"480-bis. Gli intermediari bancari e finanziari non possono richiedere al mutuatario interessi compensativi nella misura superiore a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione di pagamenti, al netto di quanto rimborsato dal Fondo"».

1.475

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 398, aggiungere il seguente:

398-bis. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 10.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

1.476

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 398, inserire il seguente:

«398-bis. Al fine di sostenere le famiglie nell'accesso al bene casa, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

1.477

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 400, con il seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni per l'anno 2016 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società» del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 90 milioni di euro a per l'anno 2016. Entro il 31 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente».

1.478

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 401, aggiungere in fine le seguenti parole: «Al fine di dare completa attuazione all'articolo 5 della predetta legge 134 del 2015, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2016, a favore del Ministero della salute, finalizzata a promuovere progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016».

1.479

BIGNAMI

Dopo il comma 402, inserire il seguente:

«402-bis. - (Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli gravemente disabili). – 1. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro dieci anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22-dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.

2. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

3. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che abbiano assistito due o più figli disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, possono accedere a domanda all'anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quindici anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento.

4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge presentano un'apposita

domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) autocertificazione comprovante l'esercizio della potestà genitoriale e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera *e-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n.

243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al citato decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

10. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 2 del presente articolo.

12. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151"».

Conseguentemente:

al comma 994 aggiungere infine il seguente periodo: «la tabella C, come determinata dal presente comma, è ridotta in modo lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»

1.480

BIGNAMI

Dopo il comma 402, inserire il seguente:

«402-bis – (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare) – 1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro di cura nei confronti di familiari conviventi che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità, svolto all'interno del nucleo familiare e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.

2. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado o di uno dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti stabilmente convivente da almeno 5 anni ovvero dalla nascita in caso di minore di anni 5 e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.

3. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

4. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

5. La qualifica di *caregiver* decade in caso in cui venga meno il requisito della convivenza con il familiare.

6. Al *caregiver* familiare, come, individuato al comma 2 della presente legge, viene riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, anche pregresso, dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati, per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali.

7. Al *caregiver* familiare, come individuato al comma 2 della presente legge, vengono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n.1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971.

8. Per il *caregiver* familiare, come individuato al comma 2 della presente legge, è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

9. Il *caregiver* familiare come individuato al comma 2 della presente legge viene equiparato ai soggetti beneficiari della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, per il diritto al lavoro che deve essere previsto, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.

10. Per accedere ai benefici della presente legge il *caregiver* familiare, come individuato al comma 2 della presente legge, deve esibire:

a) certificato di Stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;

b) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

c) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3 della legge n.104 del 1992;

d) dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo Amministratore di sostegno/tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici della presente legge, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la valutazione dello stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito in base alle tabelle ADL e IADL, come all'Allegato A della presente legge, che verrà certificato qualora in almeno una delle due tabelle il risultato sarà pari a 0 punti.

ALLEGATO A

Per il calcolo dell'indice ADL (*ACTIVITIES OF DAILY LIVING*) si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente e da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza) a 6 (indipendenza in tutte le funzioni).

Per l'attribuzione del punteggio è necessario tradurre la scala di valutazione a tre punti (senza assistenza, assistenza parziale, o assistenza globale) nella classificazione dicotomica «dipendente/indipendente» utilizzando le seguenti istruzioni:

ADL – (ACTIVITIES OF DAILY LIVING)

A) FARE IL BAGNO (vasca, doccia, spugnature)

- 1) Fa il bagno da solo (entra ed esce dalla vasca da solo) Punti 1
- 2) Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo (es. dorso) Punti 1
- 3) Ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo. Punti 0

B) VESTIRSI (prendere i vestiti dall'armadio e/o casseti, inclusa biancheria intima, vestirsi, uso delle allacciature e delle bretelle se utilizzate)

- 1) Prende i vestiti e si veste completamente senza bisogno di assistenza. Punti 1
- 2) Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe. Punti 1
- 3) Ha bisogno di assistenza nel prendere i vestiti o nel vestirsi oppure rimane parzialmente o completamente svestito. Punti 0

C) TOILETTE (andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, pulirsi, rivestirsi)

- 1) Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi di supporto come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte o sedia a ruote comoda, svuotandoli al mattino). Punti 1
- 2) Ha bisogno di assistenza nell'andare in bagno o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell'uso del vaso da notte o della comoda. Punti 0
- 3) Non si reca in bagno per l'evacuazione Punti 0

D) SPOSTARSI

- 1) Si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza assistenza (eventualmente con canadesi o deambulatore). Punti 1
- 2) Compie questi trasferimenti se aiutato. Punti 0
- 3) Allettato, non esce dal letto. Punti 0

E) CONTINENZA DI FECI ED URINE

- 1) Controlla completamente feci e urine. Punti 1
- 2) «Incidenti» occasionali. Punti 0
- 3) Necessità di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere, è In continente Punti 0

F) ALIMENTAZIONE

- 1) Senza assistenza. Punti 1

- 2) Assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane. Punti 1
- 3) Richiede assistenza per portare il cibo alla bocca o viene nutrito parzialmente o completamente per via parenterale. Punti 0

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+O+E+F) *max* Punti 6

Anche per il calcolo dell'indice IADL (*INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING*) si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente casi da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza) a 8 (indipendenza in tutte le funzioni).

Per l'attribuzione del punteggio si utilizzano le seguenti istruzioni:

IADL (*INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING*)

A) USARE IL TELEFONO

- 1) Usa il telefono di propria iniziativa: cerca il numero e lo compone. Punti 1
- 2) Compone solo alcuni numeri ben conosciuti. Punti 1
- 3) È in grado di rispondere al telefono, ma non compone i numeri. Punti 1
- 4) Non è capace di usare il telefono. Punti 0

B) FARE LA SPESA

- 1) Si prende autonomamente cura di tutte le necessità di acquisti nei negozi. Punti 1
- 2) È in grado di effettuare piccoli acquisti nei negozi. Punti 0
- 3) Necessita di essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi. Punti 0
- 4) È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi. Punti 0

C) PREPARARE IL CIBO

- 1) Organizza, prepara e serve pasti adeguatamente preparati. Punti 1
- 2) Prepara pasti adeguati solo se sono procurati gli ingredienti. Punti 0
- 3) Scalda pasti preparati o prepara cibi ma non mantiene dieta adeguata. Punti 0
- 4) Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti. Punti 0

D) GOVERNO della CASA

- 1) Mantiene la casa da solo o con occasionale aiuto (ad es. lavori pesanti) Punti 1
- 2) Esegue solo compiti quotidiani leggeri ma con un livello di pulizia non sufficiente. Punti 1
- 3) Ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa, Punti 0

4) Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa.
Punti 0

E) FARE IL BUCATO

- 1) Fa il bucato personalmente e completamente. Punti 1
- 2) Lava le piccole cose (calze, fazzoletti). Punti 1
- 3) Tutta la biancheria deve essere lavata da altri. Punti 0

F) MEZZI di TRASPORTO

- 1) Si sposta da solo sui mezzi pubblici o guida la propria auto
Punti 1
- 2) Si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici. Punti 1
- 3) Usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato Punti 1
- 4) Può spostarsi solo con taxi o auto e solo con assistenza Punti 0
- 5) Non si sposta per niente Punti 0

G) ASSUNZIONE FARMACI

- 1) Prende le medicine che gli-sono state prescritte Punti 1
- 2) Prende le medicine se sono preparate in anticipo e in dosi separate
Punti 0
- 3) Non è in grado di prendere le medicine-da solo Punti 0

H) USO DEL DENARO

- 1) Maneggia le proprie finanze in modo indipendente Punti 1
- 2) È in grado di fare piccoli acquisti Punti 1
- 3) È incapace di maneggiare i soldi Punti 0

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H) *max* Punti 8.

Conseguentemente: al comma 994 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la tabella C, come determinata dal presente comma, è ridotta di un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016».

1.481

BIGNAMI

Dopo il comma 402, inserire il seguente:

«402-bis. – (Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli gravemente disabili) – 1. I lavoratori che assistono figli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa, per la cui gravità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono chiedere, limitatamente ad un genitore per ogni figlio

disabile, di accedere al pensionamento anticipato quando hanno raggiunto il requisito di venticinque annualità di contribuzione».

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la tabella C, come determinata dal presente comma, è ridotta di un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016».

1.482

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 406, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016».

1.483

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 406, inserire i seguenti:

«406-bis. Ai lavoratori che assistono gratuitamente presso il proprio domicilio e familiari e affini fino al secondo grado, conviventi, riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e che necessitano di assistenza globale e continua, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta dall'INPS, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.

406-ter. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

406-quater. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude ai lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso soggetto assistito.

406-quinquies. Al *caregiver* familiare, come individuato al comma 2, viene riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati, per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali.

406-*sexies*. Al *caregiver* familiare, come individuato al comma 2, vengono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 1403/1971.

406-*septies*. Per il *caregiver* familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte della stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

406-*octies*. Al *caregiver* familiare titolare di rapporto di lavoro dipendente, equiparato ai beneficiari della Legge 12 marzo 1999, n. 68, è garantito il diritto al lavoro, anche mediante forme di impiego domiciliare. 406-*nonies*. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono stabilite le modalità per il riconoscimento della figura di *caregiver* familiare».

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 638, sostituire le parole:
«Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5,201 milioni di euro per l'anno 2016 ed è incrementato di 39,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 2186,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027, di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 155,201 milioni di euro per l'anno 2016, di 110,396 milioni di euro per l'anno 2017, di 59,496 milioni di euro per l'anno 2018, ed è incrementato di 27,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 30,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 27,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 36,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 47,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 47,294 milioni di euro per l'anno 2027, di 47,294 milioni di euro per l'anno 2026, di 95,894 milioni di euro per l'anno 2027, di 76,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

1.484

RIZZOTTI, GASPARRI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 406, inserire il seguente:

«406-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

1.485

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 407, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28,29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

1.486

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 407, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti delle sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto dei ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle no e contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

1.487

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 407, inserire il seguente:

«407-bis. Le nonne finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica previsti dai commi da 407 a 429. Restano ferme la disposizione di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di perso-

nale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno».

1.488

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

«112-bis. A decorrere dall'anno 2016 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

1.489

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

«412-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni».

1.490

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 417, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancata trasmissione da parte di ciascun ente locale della relazione di cui al comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Al comma 491-sexies decies, primo periodo, sostituire le parole da: «, sulla base delle esigenze finanziarie» fino alla fine del comma con le seguenti: «dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione, fino al completo ristoro degli obbligazionisti subordinati».

Conseguentemente:

sostituire il comma 491-undevicies, con il seguente:

«491-undevicies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i requisiti per la nomina degli arbitri presso collegi arbitrali già esistenti, per lo più situati presso le Camere di commercio»;

dopo il comma 491-vicie semel, aggiungere i seguenti:

«491-vicies bis. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui al comma 491-bis possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 491-bis.

491-vicies ter. Gli amministratori delle banche sottoposte a procedura di risoluzione sono oggetto di misure di natura cautelare e conservativa oltre che per iniziativa degli investitori anche di ufficio da parte della Banca d'Italia e della Consob. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Gli amministratori delle banche in risoluzione non possono più ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di banche ed intermediari finanziari».

1.491

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 427, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016, come determinato ai fini dell'equilibrio di competenza finale di cui al comma 410».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 416, emergano spazi finanziari ottenuti e non utilizzati superiori all'uno per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo sopra indicato nella determinazione

del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo a ciascuno degli anni 2017 e 2018».

1.492

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

«429-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98».

1.493

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

«429-bis. All'articolo 258 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari", sono aggiunte le seguenti: "ivi incluso l'Erario"».

1.494

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

«429-bis. All'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da: "sperimentatori" a "n. 118" sono soppresse; dopo le parole: "o del 2014", inserire le seguenti: ", o del 2015"».

429-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, in coerenza con il diverso arco temporale di cui al periodo precedente. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli

enti di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata entro l'arco temporale di cui al primo periodo».

1.495

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

«429-bis. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

1) le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

"*b*) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche.";

2) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della

spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato"».

1.496

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

«429-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione"».

1.497

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

«429-bis. L'indennizzo previsto, in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

1.498

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 430, inserire il seguente:

«430-bis. Le disposizioni introdotte dai commi 230 e seguenti possono essere applicate anche agli Enti che hanno avanzo di amministrazione ed hanno progetti definitivi per la bonifica o la riparazione di danni di varia natura causati da eventi calamitosi».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-

rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.499

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:

«430-bis. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5 sono soppresse"».

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.500

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:

«430-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122».

1.501

D'Alì

Dopo il comma 431, aggiungere i seguenti:

«431-*bis*. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, fermo restando a quanto previsto al limite di cui all'articolo 1, comma 1010 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

431-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

431-*quater*. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione».

1.502

D'Alì

Dopo il comma 431, aggiungere i seguenti:

«431-*bis*. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 150 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120 anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito, con modificazioni, dalla 18 marzo 1968, n. 241 in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e di 70 milioni per il 2018. Le somme di

cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

431-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui al comma 368 della presente legge».

1.503

D'Alì

Dopo il comma 431, aggiungere i seguenti:

«431-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti comuni somma di euro 105 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla 18 marzo 1968, n. 241. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

431-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui al comma 638 della presente legge».

1.504

D'Alì

Dopo il comma 431, aggiungere i seguenti:

«431-bis. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, e nelle more dell'adozione di misure fina-

lizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge di cui al presente comma.

431-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui al comma 368 della presente legge».

1.505

D'ALÌ

Dopo il comma 431, aggiungere i seguenti:

«431-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

431-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui al comma 638 della presente legge».

1.506

BERNINI, D'ALÌ

Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:

«431-bis. Per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 ottobre 2015, l'obiettivo del patto di stabilità interno per il Comune di Varano del Melegari è ridotto di 69.000 euro».

Conseguentemente, al comma 638 ridurre il fondo di 70 mln di euro dal 2016.

1.507

RAZZI, MANDELLI

Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:

«431-bis. Al fine di consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area "cantiere navale" sita all'interno del porto-canale di Pescara è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2016 all'associazione Armatori Pescara.

L'associazione realizzerà le opere entro e non oltre dodici mesi dall'erogazione del contributo. L'opera, stante la gravità della situazione soprattutto per quanto concerne il profilo ambientale, è considerata di somma urgenza».

Conseguentemente, al comma 638 ridurre il fondo di 1 mln di euro dal 2016.

1.508

GAETTI

Al comma 445, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Magnacavallo, Schivenoglia, Pegognaga».

1.509

STEFANO

Dopo il comma 454, inserire i seguenti;

«454-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa-corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

454-ter. I comuni di cui al comma 129-bis comunicano al Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 la sussistenza della fattispecie di cui al comma 129-bis, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'Interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste e tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento».

Conseguentemente, al comma 918 sostituire la parola: «17,5» con la seguente: «17,6».

1.510

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 456, aggiungere il seguente:

«456-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL) sono aggiunti i seguenti commi:

"9-ter. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di l'accertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9-quater. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di l'accertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015 per la durata di anni 30.

9-quinques. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011"».

1.511

Paolo ROMANI, GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, ALICATA, MESSINA

Al comma 466, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «1.500 milioni di euro» e le parole: «74 milioni di euro», con le seguenti: «1000 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere il comma 638;

dopo il comma 918, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale,

nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazioni, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

1.512

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 468, aggiungere i seguenti:

«468-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi, è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza.

247-*quater*. Trascorso il termine di cui al comma 247-bis, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

247-*quinquies*. Alle imprese di cui agricole di cui al comma 247-bis è riconosciuta priorità nell'accesso al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.

247-*sexies*. È istituito un fondo pari a 131,4 milioni di euro per l'anno 2016, 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018, ripartito come segue:

a) 50 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare alle aziende di allevamento ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza, e che causa di tali eventi abbiano dovuto procedere all'abbattimento del bestiame, al fine di compensare il

mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento degli animali e il ripristino dell'allevamento;

b) 50 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare ai comuni della costa e dell'entroterra delle province di Reggio Calabria e di Catanzaro danneggiati dagli eventi alluvionali che il 31 ottobre 2015 al fine di far fronte agli interventi strutturali di messa in sicurezza dei territorio, i contributi assegnati ai sensi della presente lettera non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

c) 31,4 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ai danni causati dalla tromba: d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, ripartiti proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira; i contributi assegnati ai sensi della presente lettera non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 602, con il seguente:* «602. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13», *sopprimere le seguenti parole:* «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

b) *al comma 918, sostituire le parole:* «17,5 per cento» *con le seguenti:* «22 per cento»;

c) *al comma 994, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative all'autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 131,4 milioni di euro per il 2016, 140 milioni di euro per il 2017 e 120 milioni di euro per il 2018».

1.513

GASPARRI

Dopo il comma 468, aggiungere i seguenti:

«468-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli

tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziate. 468-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.514

GASPARRI

Dopo il comma 468, aggiungere i seguenti:

«468-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

468-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.515

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:

«468-bis. Al comma 2, lettera a), all'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5", sono soppresse».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.516

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 469, aggiungere il seguente:

«469-bis. I contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 1013, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017. La proroga è finalizzata a consentire agli enti medesimi di provvedere alla loro stabilizzazione, previo rifacimento delle piante organiche, tenendo conto delle reali e attuali esigenze dell'ente, per l'espletamento di successivi concorsi interni. I soggetti non risultati idonei nell'ambito delle procedure concorsuali, affluiscono all'interno di elenchi redatti da un'apposita Agenzia del Lavoro, istituita dalle Regioni a statuto speciale in forma consortile per la fornitura professionale di manodopera a termine, ai soggetti soci, mediante »contratti di somministrazione di lavoro;

469-ter. Possono rivestire la qualità di soci dell'Agenzia, la Regione, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa, gli enti pubblici territoriali che, alla data di costituzione dell'Agenzia, abbiano ancora a proprio carico soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché altri enti, anche strumentali, della pubblica amministrazione statale».

1.517

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 474, aggiungere il seguente:

«474-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di sicurezza nazionale connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per l'addestramento permanente degli agenti di polizia operanti sul territorio nazionale».

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.518

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 474, aggiungere il seguente:

«474-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica internazionale, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per rafforzare il personale delle sezioni, i compiti ed i servizi degli agenti di polizia postale, nonché per incrementare ed aggiornare la tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016.2017 e 2018».

1.519

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 474, aggiungere il seguente:

«474-bis. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, il Ministero della difesa, è

autorizzato a richiamare in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il personale ausiliario delle Forze annate risultato idoneo alla ferma quadriennale, ma non prescelto che si renda disponibile. Il personale richiamato non deve aver superato il quarantesimo anno di età ai sensi della legge 1° aprile 1954, n. 113, al momento del richiamo. In base alle esigenze operative e secondo indicazioni del Ministero della Difesa il personale richiamato dovrà sostenere un corso di aggiornamento presso i reparti di appartenenza».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 5.000.000;
2017: - 5.000.000;
2018: - 5.000.000.

1.520

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 474, aggiungere il seguente:

«474-bis. A fronte delle accresciute esigenze connesse alla minaccia terroristica, per l'espletamento dei compiti istituzionali della polizia di Stato a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da destinare all'acquisto di giubbotti anti-proiettile, con priorità di dotazione per il personale operante in aree di rischio del territorio nazionale».

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui per il 2016».

1.521

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 474, aggiungere il seguente:

«474-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al [me di recuperare la pregressa carenza nell'organico

complessivo, è autorizzata la spesa, per l'anno 2016, di 30 milioni di euro a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016».

1.522

BONFRISCO, MILO

Al comma 476, aggiungere il seguente comma:

«476-bis. Entro il 30 giugno 2016 i Comuni effettuano un censimento dei siti, nonché delle condutture dell'acqua e delle reti fognarie con presenza di amianto. I Comuni o gli Enti gestori delle reti destinano il 20 per cento delle proprie risorse alla relativa bonifica. I Comuni o gli Enti gestori delle reti prevedono forme di incentivazione, agevolazioni ed esenzioni economiche per coloro che provvedono allo smaltimento secondo le specifiche di legge».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.523

URAS,

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

«478-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito per gli anni 2016-2020, un Fondo per la messa in sicurezza del territorio e per il risanamento ambientale, con una dotazione annuale di 1.763 milioni di euro nel 2016, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti delle previsioni di cui ai commi da 253-septies, a 253-novies.

478-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis, è finalizzato:

"a) all'attuazione di un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico anche in attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, di cui al decreto legislativo n. 49 del

2010, con priorità agli interventi di migrazione per le aree a più elevato rischio;

b) alla riduzione del rischio idrogeologico attraverso misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità;

c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;

d) a interventi finalizzati alla tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;

e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare priorità per l'inquinamento da amianto";

478-quater.3. Agli interventi di cui alla lettera *a)* del precedente comma, è destinato non meno del 50 per cento delle risorse complessive del Fondo.

478-quinquies.4. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di cui al comma *253-ter*.

478-sexies.5. Le risorse sono tipartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previo accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.

478-septies.6. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.

478-octies.7. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.

478-nonies.8. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018».

1.524

SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

«478-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato "Fondo", finalizzato a concedere elargizioni a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, nei seguenti casi:

- a) quando il responsabile è deceduto;
- b) quando il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
- c) quando il responsabile è rimasto ignoto;
- d) quando il responsabile è stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto:

- a) al coniuge e ai figli;
- b) ai genitori;
- c) al convivente more uxorio;
- d) ai fratelli e alle sorelle.

478-ter. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione complessiva del fondo e comunque in misura non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere a) e b);

d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontari e; donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

478-*quarter*. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero della eventuale provvisoria anticipatoria, in ragione dell'esito del procedimento penale. Restano esclusi dall'elargizione i casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa. Essa è negata, ovvero revocata, qualora il beneficiario abbia concorso alla commissione del reato ovvero di reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale ovvero se nei confronti dell'avente diritto risulta in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza di condanna per un delitto non colpo so ovvero condanna a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colpo so ovvero se è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione. Non possono presentare istanza i soggetti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e i relativi familiari nonché quanti risultino indiziati, imputati o condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, e nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. L'erogazione è altresì esclusa nel caso in cui si abbia ragione di ritenere che la vittima o il beneficiario abbia prestato, anche sporadicamente, il proprio apporto al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso o di suoi esponenti pur non facendone parte, abbia intrattenuto relazioni con i singoli associati ovvero abbia offerto la propria disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione o di suoi esponenti.

478-*quinquies*. I soggetti di cui al comma 253-*bis* hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme

le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 253-*quater*.

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.525

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

«478-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, è fissata per chilogrammi di rifiuti convertiti in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003, in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinato a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nel ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dal presente comma e all'attuazione del medesimo».

1.526

CERONI

Sopprimere il comma 479.

1.527

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 479, dopo le parole: « (CONI)», aggiungere le seguenti: «, alle università, agli Enti pubblici di ricerca».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 200, n. 307, è ridotta di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

1.528

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI; MANGILI

Al comma 479, sopprimere le seguenti parole: «e all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo».

1.529

COMAROLI, CONSIGLIO

*Al comma 479, dopo le parole: «turismo» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle norme in materia di emolumenti omnicomprensivi delle cariche di *governance* dell'ente e, di spese di rappresentanza».*

1.530

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 480, aggiungere il seguente:

«480-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, il 242, al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono aggiunte le seguenti: «di interesse pubblico e sono inserite negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.531

CERONI

Dopo il comma 481, inserire i seguenti:

«481-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 10 giugno 2016, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.

481-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

1.532

CERONI

Dopo il comma 481, inserire i seguenti:

«481-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/401UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia, di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore all'1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.

481-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

1.533

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 481, inserire i seguenti:

«481-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 10 giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore all'1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.

481-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

1.534

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 481, inserire i seguenti:

«481-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzio-

nata imposta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.

481-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

1.535

GASPARRI, MANDELLI

Dopo il comma 481, inserire i seguenti:

«481-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

255-ter. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) erogazione di borse di studio";

b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "attività culturali" sono inserite le seguenti: ", l'Università popolare di Trieste" e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale".

255-quater. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 72/2001 vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge è modificata conformemente al comma 1.

255-quinquies. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola Slovenia sono aggiunte le seguenti: "in Montenegro";

b) all'articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia", sono aggiunte le seguenti: ", in Montenegro";

2) al secondo periodo, dopo la parola: "indicati" è aggiunta la seguente: "anche" e le parole: "; fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «250».

1.536

CERONI

Dopo il comma 481, inserire i seguenti:

«481-bis. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore del parco è nominato dal Consiglio direttiva in base alle attitudini e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico nell'ambito di una tema di soggetti qualificati proposta dal Presidente del parco previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. il Presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico"».

1.537

D'ALÌ

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quarto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, per il 2016 è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata

con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni annui per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.538

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:

«481-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 sostituire la parola: »2014« con la seguente: «2016», dopo la parola: «giudiziari», aggiungere le seguenti: «e amministrativi», dopo la parola: «data», sostituire le seguenti: «del 30 settembre 2013», con le seguenti: «del 20 novembre 2015» e dopo le parole: «in favore dello Stato dei canoni», aggiungere le seguenti: «, imposte accessorie» nonché al comma 733 sostituire la parola: «2014», con la seguente: «2016».

481-ter. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Sono altresì sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del RD. 30 marzo 1942 n. 327».

1.539

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:

«481-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione.

«481-ter. All'articolo 149, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa vigente in materia"».

1.540

D'ALÌ

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:

«481-bis. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, è riservata per l'anno 2016 la somma di 150 milioni di euro a valere sul fondo destinato alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di cui all'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

481-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge».

1.541

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. L'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 12 Settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n. 164 si intende nel senso che la installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radio elettrici, da eseguire su edifici e tralacci preesistenti, non sono soggette ad'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, solo nel caso in cui l'incremento di altezza risultante per l'installazione del nuovo impianto o per la modifica dell'impianto preesistente, risultante a seguito della installazione di nuovo impianto o modifica di impianto preesistente, non risulti superiore a 1,5 metri nel suo punto più alto, a prescindere se il punto più alto sia costituito da palo di supporto, dall'antenna o da altra parte dell'impianto e la nuova installazione non realizza una superficie del lato maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri quadrati o in caso di modifica di impianto preesistente, non realizzi un incremento della superficie del prospetto maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri rispetto alle antenne preesistenti».

1.542

D'Alì

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.543

GASPARRI, MANDELLI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Ai fini del miglioramento della qualità ambientale e per la razionalizzazione delle funzioni eli pubblica utilità svolti dal concessionario, le concessioni demaniali per l'occupazione di aree ai fini turistico ricreativi, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, possono essere prorogate su richiesta del relativo titolare fino al 2050, purché lo stesso si impegni a portare a compimento sull'area in concessione una innovazione del titolo iniziale che sia di interesse per migliorare l'attività relativamente alla efficienza energetica o

al risparmio del consumo idrico o per la qualità dell'ambiente. Questo impegno sarà incluso nelle Clausole della autorizzazione della proroga.

484-ter. Il concessionario può chiedere la proroga della concessione dopo l'entrata in vigore della presente legge, e comunque prima del termine entro il quale è prevista la scadenza».

1.544

GASPARRI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. All'articolo 37 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola: "garanzie", sono aggiunte le seguenti: "di professionalità, di esperienza e di affidabilità acquisite nel settore, nonché" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche in caso di più domande volte ad ottenere, anche ad altro titolo, la titolarità dei beni oggetto della precedente concessione."»;

b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, con testualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tale caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49".

484-ter. All'articolo 49 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola: "concessione", sono inserite le seguenti: "e salvo quanto previsto dall'articolo 37, quarto comma";

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Sono considerate opere amovibili i manufatti che, anche se stabilmente infissi al suolo e realizzati con opere murarie, possono essere comunque rimossi e la cui rimozione consente il ripristino dei luoghi nello stato originario"».

1.545

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti:

4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore della stessa.

5. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante».

1.546

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. All'articolo 39, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – aggiungere il seguente: "3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

1.547

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Dopo il comma 2, dell'art. 49, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente comma: "3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni"».

1.548

SCOMA, CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. È concesso un contributo di 600.000 euro per l'anno 2016 a favore del Comune di Reitano, in provincia di Messina, finalizzato alla realizzazione del Progetto esecutivo per la riconversione, l'adeguamento tecnologico e la ristrutturazione del campo sportivo di contrada Pilagenti, in campo di calcetto in erba sintetica».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000» con le seguenti: «22.402.000».

1.549

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Con riferimento ai termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti dovuti dai comuni montani di piccole dimensioni, il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

1.550

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai con-

tribuenti per correggere errori od omissioni afferenti periodi d'imposta ancora accertabili di sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce l'ultima dichiarazione inviata. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il termine per l'accertamento di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, limitatamente all'errore oggetto di correzione, decorre dal momento di correzione dell'errore,"».

1.551

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Le risorse assegnate alle Regioni, non soggette a Piani di rientro, per la realizzazione di interventi volti alla difesa del suolo sono incrementate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 di 400 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

1.552

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Le risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la concessione di contributi alle scuole paritarie finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa sono aumentate di euro 200, milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniere lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata ta-

bella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

1.553

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, MARIN, BERTACCO, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*».

1.554

AMIDEI, PICCOLI, CERONI, BERTACCO, MARIN

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:

«481-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*».

10-ter. Sopprimere l'articolo 33, comma 34».

1.555

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza al transito lungo il tratto della strada statale n. 51 di Alemagna (SS 51) nei comuni di pieve di Cadore, valle di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina, sono assegnati 200 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro nell'anno 2016, 90 milioni di euro nell'anno 2017 e 100 milioni di euro nell'anno 2018».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

1.556

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza al transito lungo il tratto della strada statale n. 52 Carnica in comune di San Stefano di Cadore in Provincia di Belluno, sono assegnati ad ANAS S.p.a. 70 milioni di euro, di cui euro 1 milione nel 2016, euro 25 milioni di euro nel 2017 e euro 35 milioni nel 2018».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

1.557

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA, RICCHIUTI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Per le spese connesse all'organizzazione e alla gestione del Gran Premio di Monza è concesso, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo di 10 milioni di euro in favore dell'Automobile Club d'Italia di Milano».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «290».

1.558

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA, RICCHIUTI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Per le spese connesse all'organizzazione e alla gestione del Gran Premio di Monza è concesso, per l'anno 2016, un contributo di 10 milioni di euro in favore dell'Automobile Club d'Italia di Milano».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «290».

1.559

MANDELLI

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:

«481-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di eura alla Fondazione EBRI (*European Brian Research Institute*).

481-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale destinato alle spese correnti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.560

MANDELLI

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:

«481-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (*European Brian Research Institute*).

481-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.561

MANDELLI

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:

«481-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (*European Brian Research Institute*).

481-ter. Alla, copertura dell'onere animo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.».

1.562

CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: "557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».

Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

1.563

CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

– al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014».

– aggiungere il seguente comma: "2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale"».

1.564

CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

– al sesto periodo, le parole "in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 del Particolato 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

– sopprimere le parole: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009»".

1.565

CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-ter del medesimo decreto legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione di bilanci degli enti locali».

1.566

CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Nelle more dell'attuazione di processi di mobilità definiti dall'articolo 1, commi da 421 a 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le città metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo; del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifica-

zioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016».

1.567

CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. La lettera a) dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.».

1.568

CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:

«481-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n.125.

481-ter. All'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è, aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale."».

1.569

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

5. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali ali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.

6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31 dicembre 2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione"».

1.570

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Per "concessioni in essere" previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni devono intendersi tutte le concessioni demaniali ali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle già scadute e non rinnovate con formale atto amministrativo successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 10, della legge 16 marzo 2001, n. 88».

1.571

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:

«481-bis. All'articolo 35, 1 comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione dopo lo parola: "mare", e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle

occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

481-ter. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"».

1.572

CERONI

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015" già sostituite con le parole: "1° novembre 2015" dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2016"».

1.573

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 484.

1.574

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 486, dopo le parole: «la Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché la Sardegna» e dopo le parole: «Regione siciliana» aggiungere le seguenti: «e alla Regione Sardegna» ed ancora, dopo le parole: «20 milioni di euro» aggiungere la seguente: «ciascuna».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-

bella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016».

1.575

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 491-vicies semel, aggiungere il seguente:

«491-vicies bis. Allo scopo di prevenire situazioni pregiudizievoli a danno dei risparmiatori e degli investitori in situazioni analoghe a quelle verificatesi in relazione alle banche indicate al comma 491-bis, e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica anche ai casi disciplinati dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

1.576

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 492.

1.577

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 511, è aggiunto il seguente:

«511-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni».

1.578

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al capoverso comma 537, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I fondi stanziati sono destinati a dare piena realizzazione al Sistema Tessera Sanitaria istituito ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 e al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) previsto dall'articolo 12 del decreto-

legge n. 179 del 2012 e realizzare l'integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, interconnettendo, a livello nazionale, tutti i flussi informativi su base individuale ai sensi del comma 25-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012».

1.579

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al capoverso comma 537, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente non può essere utilizzata per fini diversi né per la costituzione di nuovi Comitati e Commissioni».

1.580

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Al comma 539, sostituire le parole da: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», fino alle parole: «(risk management)», con le parole: « , e per consentire la valutazione dei rischi, al fine della più idonea copertura assicurativa da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivati da attività sanitaria o carenze della struttura, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie organizzino al loro interno il servizio di monitoraggio, prevenzione, gestione del rischio sanitario (risk management), allo scopo istituendo le «Unità di gestione del rischio clinico,»

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine il seguente periodo: «Le suddette Unità di gestione del rischio clinico, operano attraverso tre momenti: a) l'analisi ed il monitoraggio delle pratiche di lavoro connesse all'assistenza sanitaria; b) la valutazione sistematica dei risultati del sistema e degli operatori; c) lo studio degli eventi avversi per individuare i punti deboli del lavoro».

1.581

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 539, aggiungere i seguenti:

«539-bis Al fine di migliorare il controllo della qualità del servizio sanitario, ciascuna regione, con propri provvedimenti, istituisce e organizza un sistema di ispezione e di controllo sul funzionamento del servizio sanitario e sulla qualità delle prestazioni erogate, nonché di prevenzione e di accertamento degli errori in campo sanitario, allo scopo di:

a) verificare l'adeguatezza delle strutture sanitarie e delle loro dotazioni tecnologiche;

b) verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogabili e il livello di qualità e di efficacia dei trattamenti;

c) verificare l'applicazione della disciplina in materia di consenso informato;

d) individuare le cause di rischio nelle strutture sanitarie pubbliche e private presenti nel rispettivo territorio, attuando contestualmente un costante monitoraggio qualitativo e quantitativo del fenomeno;

e) individuare le cause principali di incidenti e di errori sanitari e verificare in quale misura queste dipendano da carenze nella formazione del personale medico e paramedico ovvero da inadempienze o da carenze organizzative;

f) individuare iniziative e strumenti idonei per rimuovere le disfunzioni accertate e accrescere la qualità e l'economicità del servizio, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza stabiliti dalle norme vigenti.

539-ter. Per i fini indicati nel comma 304-*quater*.1, ciascuna regione può istituire una commissione per il controllo della qualità del servizio sanitario, composta da medici, esperti e professionisti delle diverse discipline specialistiche nonché da rappresentanti delle associazioni per la difesa dei diritti dei malati».

1.582

DE PETRIS, URAS

Sostituire i commi da 540 a 543, con i seguenti:

«540. In deroga ai limiti assunzionali vigenti, e anche al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/104-/CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di-lavoro del personale medico, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario- pubblico e

il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque 8lmi –con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con uno stanziamento di 500 milioni di euro l'anno, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 304-*septies*.

541. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente comma, le regioni possono ricorrere ad assunzioni di personale medico e sanitario, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

542. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento);

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

1.583

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 540 inserire il seguente:

«540-bis. Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale».

1.584

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 540, inserire il seguente:

«540-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale sopprimere le seguenti: "previo assenso dell'amministrazione di appartenenza"».

1.585

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al capoverso comma 541 premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

1.586

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 541 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le Regioni e le province autonome, entro il 1° aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico;*

b) *sopprimere i commi 542 e 543.*

Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;*

2) *all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;*

3) *all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».*

1.587

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Il comma 542 è soppresso.

1.588

PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 543, aggiungere i seguenti:

«543-bis. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce obbligatoriamente la documentazione clinica relativa al paziente.

543-ter. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione del rischio sanitario di cui al comma 304-ter.».

1.589

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:

«548-terdecies. Al fine di aumentare il numero di studenti che si iscrivono a universitari e di sostenere l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a partire dal 2016, 290 milioni annui sono attribuiti alla Fondazione per il merito di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e confluiscono nel fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Fondazione destina prioritariamente, nell'ambito delle risorse a disposizione, una cifra pari almeno a 500 euro annui come contributo di studio a quanti si iscrivono a corsi universitari negli atenei italiani. I criteri di attribuzione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.590

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 74 milioni di euro a decorrere dal 2016».

1.591

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 566, inserire il seguente:

«566-bis. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

566-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 368 di 15 milioni dal 2016.

1.592

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 567, aggiungere i seguenti:

«567-bis. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

567-ter Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo

nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

567-quater Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali. *567-quinquies* Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

567-sexies L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con: "1° gennaio 2019".

567-opties al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, al sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

567-nonies Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, al sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è auto-

rizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, al comma 638, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.

1.593

D'ALÌ, CERONI

Dopo il comma 567, aggiungere i seguenti:

«567-bis al fine della ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1 – bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato; Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004 e del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex condutto* al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1° gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario per la rideterminazione del trattamento economico attribuito a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

567-ter Gli atti, i provvedimenti ed ogni altra attività necessaria anche di natura regolamentare e contrattuale finalizzati della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica ed alla corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti per il periodo 1988/2015, nonché per l'adeguamento dei trattamenti retributivi tutto in corso, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

567-quater Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2015 e 58 milioni di euro annui per gli anni 2016-2018 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, al comma 638 sostituire la cifra: «300», con la seguente: «200».

1.594

D'ALÌ, CERONI

Dopo il comma 567, aggiungere i seguenti:

«567-bis. al fine di garantire al pazienti l'accesso al medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

567-ter. La copertura degli oneri per gli interventi di cui al precedente periodo rimane a carico della spesa farmaceutica ospedaliera».

1.595

MANDELLI

Dopo il comma 567, aggiungere il seguente:

«567-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (*Medicine Use Review*), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative al pazienti affetti da asma. Il fondo è assegnato alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. Per il finanziamento del fondo è stanziata la somma di euro 2.000.000».

Conseguentemente, al comma 638, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «298 milioni».

1.596

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

Dopo il comma 567, aggiungere i seguenti:

«567-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, e comma 2, terzo periodo del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità cessano di avere efficacia al fini dell'alimentazione del fondo di cui

all'articolo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e consolidati nel fondo esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso disposti alla medesima data in applicazione della norma in parola e certificati dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.597

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 567, aggiungere i seguenti:

«567-*bis*. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *l*), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera *a*) del CCNL 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto al singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui al periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

567-*ter*. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante al singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o di transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 c.c. 567-*quater*. Resta salva la consistenza del fondo già determinata al sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera *a*) del CCNL 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014».

1.598

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 567, aggiungere i seguenti:

«567-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in base a certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa derivante dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale.

567-ter. Le acquisizioni di personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».

1.599

D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA

Dopo il comma 567, aggiungere il seguente:

«567-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il gettito derivante dalle imposte IRPEF ed IVA maturate sul territorio della Regione Siciliana è interamente attribuito alla medesima Regione Siciliana».

Conseguentemente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è abolita la compartecipazione dello Stato alla spesa sanitaria della Regione Siciliana.

1.600

D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA

Dopo il comma 567, aggiungere il seguente:

«567-bis. Nel rispetto delle motivazioni espresse nella sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 17 aprile 2015, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica corrisposto per l'anno 2016 dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Siciliana viene rideterminato d'intesa con le richiamate Regioni, e per quanto attiene la Regione Siciliana per una cifra non superiore agli 800 milioni di euro».

1.601

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Sopprimere il comma 574.

1.602

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 574 sopprimere la lettera a).

1.603

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 574, alla lettera a), sopprimere le parole da «, e le parole sino alla fine della lettera».

1.604

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 574, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «Per il solo anno 2016».

1.605

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 574, lettera b), sopprimere le parole: «possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche in misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria».

1.606

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 579, sopprimere le parole da: «nonché», sino alla fine del periodo.

1.607

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 579, aggiungere il seguente:

«579-bis. In base alla necessità di far rispettare le norme legislative, amministrative e sanitarie, volte alla tutela della salute del cittadino e alla attuazione dei principi ispiratori del sistema sanitario nazionale, che affida alla farmacia il ruolo di dispensatore del farmaco e presidio sanitario del S.S.N., in grado di dare una risposta adeguata ai bisogni della collettività, ad integrazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 e in attuazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, il Ministero della salute è delegato a emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un provvedimento in base al quale i laureati in farmacia iscritti all'albo professionale e in regola con gli obblighi ECM, dipendenti di aziende pubbliche o private, siano equiparati agli operatori sanitari, sia nelle responsabilità di legge che nell'applicazione del tipo di contratto di lavoro».

1.608

COMAROLI, CROSIO

Sopprimere il comma 589.

1.609

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 592, inserire il seguente:

«336-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sotto categorie di destinazione».

1.610

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Dopo il comma 636, aggiungere il seguente:

«636-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.

1.611

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 636 aggiungere i seguenti:

«636-bis. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole ove esistenti e disponibili sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di altre amministrazioni pubbliche.".

636-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 367-bis, sono versati al bilancio dello Stato».

1.612

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 640, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale d' ciclovie turistiche così come individuate dalla delibera CIPE, 10 febbraio 2001, nel progetto Bicalia – Rete ciclabile nazionale, con priorità alla Ciclopista del Sole (B11), alla Ciclovía del Po (BI2), alla Ciclovía degli Appennini (Br 11), alla Ciclovía Adriatica (BI 6) e al Grab (Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina con particolare priorità ad azioni che incentivino l'intermodalità e l'accesso alla mobilità ciclistica in alternativa all'impiego degli automezzi privati, e autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018».

1.613

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 644, aggiungere i seguenti:

«644-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

644-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 644-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

644-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 644-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 644-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

644-quater. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 644-bis a 644-ter con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco».

1.614

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 644 aggiungere il seguente:

«644-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della medesima legge».

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.615

CERVellini, URAS, DE PETRIS

Al comma 646 sostituire le parole: «fino al 15 per cento per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada» con le seguenti: «fino al 90 per cento per finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno».

1.616

DE PETRIS, URAS

Al comma 646 sostituire le parole: «fino al 15 per cento per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada» con le seguenti: «fino al 90 per cento per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

1.617

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 650.

1.618

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 651, sostituire le parole: «100 giorni annui» con le seguenti: «65 giorni annui».

1.619

CERVellini, URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 654.

1.620

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 654, terzo periodo, dopo le parole: «Cassa Depositi e Prestiti» aggiungere le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti sull'Accordo di Programma e sulla proposta di modifica della Convenzione».

1.621

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 655, aggiungere il seguente:

«372-terdecies. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.622

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SERRA

Dopo il comma 671, aggiungere i seguenti:

«671-bis.1. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici; con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 .euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

671-ter. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.

671-quater. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

1.623

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:

«671-bis. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse».

Conseguentemente, dopo il comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lino n e per un importo pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.624

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:

«671-bis. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" il primo e il secondo periodo sono abrogati;

382-ter. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 "Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica" è abrogato».

1.625

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:

«671-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati

della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

671-ter. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulati tali con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

671-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.».

1.626

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:

«671-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

671-ter. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

671-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.».

1.627

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:

«671-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147 -quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento, del trasferimento delle risorse statali».

1.628

URAS, DE PETRIS

Al comma 678, sostituire le parole: «sono direttamente trasferite a Ferrovie dello Stato Italiane spa.» con le seguenti: «sono revocate e trasferite ad un apposito fondo .istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare" finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.629

DE PETRIS, URAS

Al comma 678, sostituire le parole: «sono direttamente trasferite a Ferrovie dello Stato Italiane spa.» con le seguenti: «sono revocate e trasferite ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

1.630

CERVellini, URAS, DE PETRIS

Al comma 678, sostituire le parole: «sono direttamente trasferite» con le seguenti: «sono revocate e direttamente trasferite».

1.631

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:

«678-bis. Non possono essere affidati lavori, servizi o concessioni *in house* a società che non siano totalmente pubbliche da almeno tre anni. Una società a partecipazione totalmente pubblica perde ogni concessione o affidamento di lavori avvenuti con la procedura *in house* al momento in cui cede una parte delle proprie quote a un soggetto privato».

1.632

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:

«678-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni in nessun caso possono essere esentate dalle norme sul consolidamento del debito delle pubbliche amministrazioni o sui limiti ai compensi a carico della finanza pubblica».

1.633

SCOMA, D'ALÌ, GIBINO, ALICATA

Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:

«678-bis. Al fine di completare gli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della rete viaria secondaria nel territorio della Sicilia, avviati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un finanziamento per l'anno 2016 a valere dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione non superiore a 100 milioni di euro per opere e progetti da individuare entro il 30 giugno 2016 attraverso gli appositi atti della programmazione nazionale e regionale».

1.634

GASPARRI, CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 678, aggiungere i seguenti:

«678-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

678-ter. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica 678-quater. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

678-quinquies. il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle

fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

678-*sexies*. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.

678-*septies*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla occasione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste la legislazione vigente».

Conseguentemente, al comma 638, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.

1.635

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 679.

1.636

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 679, lettera a), numero 1), secondo periodo, le parole: «uno schema», sono sostituite dalle seguenti: «lo schema».

1.637

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 679, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre», aggiungere le seguenti: «Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta».

1.638

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 679, lettera a), numero 1), sopprimere l'ultimo periodo.

1.639

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 679, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta».

1.640

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 679, sopprimere la lettera c).

1.641

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 679, alla lettera c), dopo le parole: «dell'ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «, nonché del parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, delle competenti Commissioni parlamentari, dei gestori aeroportuali interessati».

1.642

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 679, aggiungere il seguente:

«679-bis. Entro il 30 giugno 2016 il Governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2017. Per le concessioni autostradali che scadono dal 1° gennaio 2018 il Governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione almeno due anni prima della scadenza stessa. Nel redigere le condizioni per le gare il governo può includere la realizzazione di opere connesse alla tratta da dare in concessione. Eventuali margini di miglioramento rispetto alle condizioni delle concessioni in scadenza o scadute sono destinati per metà alla riduzione dei pedaggi e per metà al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

1.643

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 679, aggiungere il seguente:

«679-bis. Al fine di incentivare la partecipazione alle gare per le concessioni autostradali scadute o in scadenza, a tali concessioni non si applica l'articolo 153, comma 15, lettera e), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153».

1.644

URAS, DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, MUSSINI

«685-bis. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione Repubblica relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica in-

sularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi, l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comucazione, trasportistiche ed energetiche».

1.645

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 691, aggiungere i seguenti:

«691-bis. Al comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n. 122, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni".

691-ter. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 8 all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.646

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 691, aggiungere i seguenti:

«691-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016».

1.647

CERONI

Dopo il comma 691, aggiungere il seguente:

«691-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il dispositivo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>» appositamente

predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, mediante il sito *web* «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it/>» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che eccedono, spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero».

1.648

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, SERRA

Dopo il comma 706, aggiungere i seguenti:

«706-bis.1 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geologico-tecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, anche e soprattutto derivante dalla documentazione geologica, geotecnica e geofisica di progetto allegata alle normali pratiche edilizie, mantenimento e aggiornamento di cartografia di adeguato dettaglio a scala comunale di tipo geologico geotettonico e di microzonazione sismica senza la quale non si potrà procedere alla pianificazione territoriale e urbanistica;

b) realizzazione delle misure compensative per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica, della sicurezza idrogeologica, sicurezza idraulica;

c) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;

d) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora l'intervento di mitigazione della pericolosità sia richiesta da una perizia geologica, redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia e della sede stradale;

j) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, principale e secondario compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo con particolare riguardo ai tratti urbani ed immediatamente adiacenti ai tratti urbani dei corsi d'acqua, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariate;

g) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

h) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

i) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attuata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato;

j) studi e approfondimenti tecnici riguardanti la riduzione del rischio geologico, realizzati in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca nell'ambito di progetti specifici e circostanziati finalizzati alla pubblicazione scientifica e alla implementazione database locali;

k) azioni di valutazione e controllo degli aspetti ambientali legati alle attività industriali presenti nel territorio comunale finalizzando l'azione dell'ufficio all'ottenimento della protezione dall'inquinamento dei suoli e delle falde idriche;

1) azioni per la predisposizione, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale, le aziende sanitarie competenti per territorio, l'ente gestore dei servizi idrici, del censimento con georeferenziazione dei punti di scarico delle attività industriali e delle abitazioni private finalizzato alla predisposizione e gestione degli adeguamenti richiesti per uniformare anche gli scarichi esistenti di qualunque tipo alla legislazione vigente.

706-ter. Sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese sostenute da tali enti per gli interventi di cui al comma 21 successivamente al 31 dicembre 2016, purché relative a interventi la cui realizzazione sia stata approvata entro tale data.

706-quater. In nessun caso le disposizioni di cui al comma 21, trovano applicazione in riferimento agli interventi di cui alle lettere d), e) ed f) quando l'intervento è contemporaneo o propedeutico alla realizzazione di interventi di edilizia privata».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.649

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 716 inserire il seguente:

«716-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per la predisposizione, l'attivazione e il funzionamento di Uffici geologici comunali preposti alle seguenti attività:

a) Individuazione e valutazione delle aree sottoposte ai rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici presenti e nel territorio comunale, specificando in dettaglio gli ambiti territoriali, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti;

b) Produzione di cartografia tematica a scala di dettaglio (carte geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ecc. alla scala 1:5.000, 1:2.000 e alla necessità anche di maggior dettaglio), con il fine di realizzare, l'armonizzazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei quadri conoscitivi nazionali e regionali, in un'ottica di interscambio di dati riguardanti le conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, e allo scopo di produrre nuovi strumenti urbanistici e cartografici geotematici relativi alla pericolosità geomorfologica, idraulica e di microzonazione sismica, finalizzati ad un più razionale ed integrato governo del territorio, così come previsto dal quadro normativo comunitario;

c) monitoraggio del territorio di competenza con finalità di previsione e prevenzione dei rischi geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici;

d) azioni di vigilanza sulla rete idrografica secondaria;

e) azioni di vigilanza sulla modificazione della permeabilità del suolo nel territorio comunale a seguito delle trasformazioni urbanistiche e verifica della rispondenza delle stesse ai principi dell'invarianza idraulica;

1) partecipazione e collaborazione in progetti di studio e di ricerca condotti da istituti, servizi tecnici, enti di ricerca, dipartimenti universitari per le finalità attribuite agli uffici stessi;

g) supporto agli uffici di protezione civile comunali nella predisposizione e nella piena attuazione dei piani di emergenza;

h) supporto agli uffici tecnici comunali nella programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico;

i) archiviazione e catalogazione con geolocalizzazione finalizzata alla creazione dei database comunali delle indagini geologiche, geotecniche dirette e altre indagini di tipo geofisico realizzate dai privati per l'espletamento delle pratiche edilizie e urbanistiche nel territorio comunale».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018».

1.650

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 716, inserire il seguente:

«716-bis. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo II, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 50 milioni di euro dall'anno 2016 per gli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

1.651

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Sopprimere il comma 737.***1.652**

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 741, aggiungere i seguenti:

«741-bis. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole: "periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "Ai fini del computo delle ritenute non versate non si tiene conto dell'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, sorti antecedentemente alla data di perfezionamento del reato di cui al presente articolo e certificati, secondo le procedure previste per legge, anche successivamente alla predetta data".

741-ter. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole: "periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "Ai fini del computo dell'imposta sul valore aggiunto non versata non si tiene conto dell'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, sorti antecedentemente alla data di perfezionamento del reato di cui al presente articolo e certificati, secondo le procedure previste per legge, anche successivamente alla predetta data"».

1.653

CERONI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con la seguente: «30 per cento».

1.654

CERONI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».

1.655

CERONI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta col le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.656

CERONI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario

di cui all'articolo 24-*bis* del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2016».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente al 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

1.657

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-*bis*. Dopo il comma 422 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), sono inseriti i seguenti:

"422-*bis*. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta riconducibili strettamente connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali già conferite con leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.

422-*ter*. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422-*bis*; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421"».

1.658

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono abrogate».

1.659

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2015 è inserito il seguente:

"3-bis. Il personale individuato dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane ai sensi del comma 2 nonché il personale individuato ai sensi del comma 3 per lo svolgimento del e funzioni di polizia amministrativa riallocate dalle leggi regionali presso gli enti di area vasta e le città metropolitane o presso le Regioni, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane. La relativa spesa non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421 della legge n. 190 del 2014. Le Regioni stipulano convenzioni con gli enti per l'avvalimento del personale riallocato nell'ambito dei processi di riordino ai sensi del comma 427 della legge n. 190 del 2014 con oneri a proprio carico, ove non diversamente disposto con legge regionale"».

1.660

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. Al comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite con: "31 dicembre 2024"».

1.661

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge 125 del 2015, le parole: "a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi" sono soppresse».

1.662

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. – (Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione della commissione provinciale di vigilanza). – All'articolo 142 del regio decreto n. 635 del 1940, modificato dal decreto del Presidente della repubblica n. 311 del 2001, articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera e) è soppressa;

b) Al comma 5, sono sopprese le seguenti parole: "e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato"».

1.663

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. 1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.

2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.

3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione della votazione della conferenza dei sindaci.

4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.

5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.

6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, delibe-

rare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale fu tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.

7. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito".

8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1° gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.

9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.

10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 730, lettera *a*), ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 23, comma 1, lettera *f-ter*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

11. All'articolo 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera *a*) del comma 380-*ter*, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni.

12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.

13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.

14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.

15. All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma:

"128-bis. In tutti i programmi di derivazione, dell'Unione Europea e cofinanziati da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme, di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14 comma 28, del n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010".

16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo».

1.664

CERONI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. 1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme Vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

1.665

CERONI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le parole: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2012-2017" e le parole: "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite

dalle seguenti: "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015"».

1.666

CERONI

Dopo il comma 755 aggiungere il seguente:

«755-bis. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le lettere *b)* e *c)* con le seguenti:

"b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche», dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

"c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato"».

1.667

CERONI

Dopo il comma 755, aggiungere il seguente:

«Art. 755-bis. 1. Dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. Del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1, sono inseriti seguenti:

‘1-bis. A partire dal 1° gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge 56 del 20 14, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell’offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.

1-ter. Al fine di avere certezza sull’entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l’anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all’anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell’anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo"».

1.668

CERONI

Dopo il comma 755, aggiungere il seguente:

«Art. 755-bis. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all’ANCI, all’UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provin-

ziale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

1.669

CERONI

Dopo il comma 763, aggiungere i seguenti:

«763-bis. L'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è sostituito dal seguente:

"7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di cui al periodo precedente si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione dell'imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

763-ter. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";

c) all'articolo 2, comma 3, le parole: "Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: "Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";

e) all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, le parole: "Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo".

763-quater. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* ad un quarto del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo."

763-quinquies. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli successivi».

1.670

CERONI

Dopo il comma 763, aggiungere i seguenti:

«*763-bis.* All'articolo 175, comma *5-bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituire la lettera *e)*, con la seguente:

e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;

dopo la lettera *e)* aggiungere la seguente:

f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

763-ter. All'articolo 175, comma *5-quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la lettera *b)*, con la seguente:

b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma *5-bis*, lettera *e)*. Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».

1.671

GIARRUSSO, BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 770, inserire il seguente:

«770-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria a, procede, per l'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria per un totale di 1000 unità nei limiti di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Di concerto con il Ministero della difesa bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, è autorizzata la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime».

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

1.672

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 770, inserire il seguente:

«770-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016, a 60 milioni per il 2017 e 2018».

1.673

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 770, inserire il seguente:

«770-bis. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 27.250.000 euro di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro per il 2016, e di 27.250,000 euro a decorrere dal 2017».

1.674

DE PETRIS, URAS

Al comma 805 sopprimere le lettere a), b) e c).

1.675

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 805 lettera b) sopprimere il capoverso «1-ter».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.676

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 805, inserire il seguente:

«805-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2016 e di 500 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare

la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Inoltre in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in considerazione degli obiettivi imposti dalle direttive 43/92/CEE 147/2009/CEE e 60/2000/CE è data priorità agli interventi realizzati in aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura2000. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente:

a) *al comma 918 sostituire le parole:* «17,5 per cento con le seguenti:» 22 per cento»;

b) *al comma 994, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

1.677

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 805, aggiungere il seguente:

«805-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del Territorio e del Mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituito un apposito Fondo di 500 milioni di euro per il 2016, per la cui alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti».

Conseguentemente:

a) *al comma 918 sostituire le parole:* «17,5 per cento» con le seguenti: «22 per cento»;

b) *al comma 994, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-

dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

1.678

COMAROLI, ARRIGONI, CROSIO

Al comma 806, sopprimere la lettera d).

1.679

DONNO, FATTORI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 814, capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.».

1.680

FATTORI, DONNO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 814, capoverso «2-bis», anteporre alle parole: «Le disposizioni di cui al presente comma» con le seguenti: «Ove sussistano rischi per la salute pubblica».

1.681

FATTORI, DONNO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 814, capoverso «2-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'incarico di commissario è incompatibile con tutte le cariche elettive o di dirigenza interna ed esterna della Regione o della Provincia autonoma».

1.682

DONNO, FATTORI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 814, capoverso «2-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il commissario, in conformità con i poteri a lui attribuiti, provvede a concordare con il Presidente della Regione o della Provincia autonoma ciascun intervento.».

1.683

FATTORI, DONNO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 814, capoverso «2-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'incarico di commissario di cui al comma 2-bis è incompatibile con qualsiasi carica elettiva ricoperta nei cinque anni precedenti presso la medesima regione e con qualsiasi incarico di dirigenza interna ed esterna ricoperta nei cinque precedenti la nomina medesima.».

1.684

DONNO, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 814, sopprimere il capoverso «2-quater».

1.685

URAS, DE PETRIS

Al comma 814, il capoverso «comma 2-quater», è soppresso.

1.686

CARDIELLO, MANDELLI

Dopo il comma 818, aggiungere il seguente:

«Art. 818-bis. Le risorse proprie dell'Unione Europea, di cui al successivo comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti in quanto esercenti attività economica al pari delle piccole e medie imprese, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2,

par. 28, di recepimento della Raccomandazione, ed individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei statati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020».

1.687

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 818, aggiungere il seguente:

«Art. 818-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

1.688

D'ALÌ

Dopo il comma 818, aggiungere il seguente:

«Art. 818-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la misura prevista dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è incrementata rispettivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede con un pari decremento delle misure previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2014, n. 264».

1.689

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 818, aggiungere il seguente:

«Art 818-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e

regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – AGEA».

1.690

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 818, aggiungere il seguente:

«Art. 818-bis. Alla lettera *b*), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007 – 2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50 per cento delle risorse della programmazione 2014-2020"».

1.691

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 818, aggiungere il seguente:

«Art. 818-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale"».

1.692

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 818, aggiungere il seguente:

«818-bis. (Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano) — 1. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano e favorire la ri-conversione del sito di Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.693

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 818, aggiungere il seguente:

«818-bis. (Credito d'imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno) — 1. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).

3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C249/01).

4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concessa l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie Imprese, tre anni.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

6. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di Investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta.

L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adattarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta, regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

9. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli Investimenti agevolati il costo dei beni anzi detti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta, indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

10. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

11. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

12. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1.500 milioni di euro per il 2017, 1.500 milioni di euro del 2018 e 1.500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni,

propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-2020. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

13. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE».

1.694

PELINO, MANDELLI

Dopo il comma 818, aggiungere il seguente:

«818-bis. (Digitalizzazione PMI) — 1. All'articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

1.695

GALIMBERTI, MANDELLI

Dopo il comma 818 aggiungere il seguente:

«818-bis. (Digitalizzazione PMI) 1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

1.696

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI

Sostituire i commi da 842 a 854 con i seguenti:

«842. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito "Banche"), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "Fondo"), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1° gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino al valore della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

843. Il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "Ministero"), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

844. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e del Fondo. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

845. Le Banche non possono distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo.

846. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione o di dividendi ordinari o straordinari.

847. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

848. Alla scadenza contrattuale degli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

849. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite del va-

lore degli strumenti finanziari di cui al comma 842. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari al doppio del contributo da versare ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma che verrà integralmente versata al medesimo Fondo.

850. La Banca di Italia ed il Fondo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le dovute modifiche allo Statuto del Fondo ed a ricevere l'autorizzazione dalla Banca centrale europea al fine di attuare le disposizioni di cui al precedente comma.

851. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dal Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

852. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 842 a 852.

853. Il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

854. Al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 3 per cento del capitale è destinato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a concorrenza del valore degli strumenti finanziari di cui al comma 491-bis".

854-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015 non si applicano per Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.».

1.697

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire i commi da 842 a 853 con i seguenti:

«842. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A. di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa

e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito "Banche"), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino alla gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni.

843. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

844. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

845. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un Piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero.

846. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

847. Le Banche non possono distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo; al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche.

848. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

849. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

850. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

851. Alla scadenza contrattuale degli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

852. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

853. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*».

Conseguentemente al comma 854 sostituire le parole: "Restano validi" con le seguenti: "Sono nulli" e sostituire le parole: "e sono fatti salvi" con le seguenti: "e sono nulli".

Conseguentemente dopo il comma 855 aggiungere i seguenti:

«855-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 89 per cento";

855-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 89 per cento"».

1.698

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 842 sostituire le parole: «quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «entro 12 mesi, cedere a terzi il capitale sociale, mediante una offerta Pubblica di Vendita».

1.699

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 842 sostituire le parole: «acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «conferite, mediante una Offerta Pubblica di Vendita».

1.700

URAS, DE PETRIS

Al comma 842, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere.

Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario), alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento, al fine di tutelare i risparmiatori e la stabilità del sistema finanziario, adottando tutte le necessarie misure di sostegno per quei risparmiatori, in particolare consumatori privati, che potrebbero aver subito da quanto disposto dal presente comma, un pregiudizio patrimoniale».

1.701

DE PETRIS, URAS

Al comma 842, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere».

1.702

URAS, DE PETRIS

Al comma 842, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario), alla Banca d'Italia, la medesima sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento, al fine di tutelare i risparmiatori e la stabilità del sistema finanziario, adottando tutte le necessarie misure di sostegno per quei risparmiatori, in par-

tiolare consumatori privati, che potrebbero aver subito da quanto disposto dal presente comma, un pregiudizio patrimoniale».

1.703

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 842, aggiungere il seguente:

«842-bis. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 491-bis non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario), alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma».

1.704

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 842 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al presente comma sono alienati tramite il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'avvenuta *due diligence* comprendente l'analisi del valore e la quantificazione da parte dello stesso Ministero dei medesimi crediti deteriorati e sofferenze. Il Ministero, per la valutazione degli *asset* creditizi, adotta specifici criteri parametrati ai prezzi di mercato degli specifici *asset* tenendo conto quantomeno dei distinti valori dei:

- a) crediti ipotecari di primo grado;
- b) crediti ipotecari di secondo grado;
- c) crediti ipotecari di terzo grado;
- d) crediti chirografari.

I soggetti che hanno subito la riduzione del valore delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono indennizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è rimborsato prioritariamente con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 491-quater. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima del-

l'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

Conseguentemente dopo il comma 855 aggiungere i seguenti:

855-bis. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».*

855-ter. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;*

2) *all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;*

3) *all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».*

1.705

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 842 aggiungere infine il seguente periodo:

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.

Conseguentemente dopo il comma 854 aggiungere i seguenti:

«854-bis. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».*

854-ter. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;*

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».

1.706

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 842 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma».

Conseguentemente dopo il comma 854 aggiungere i seguenti:

854-bis. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».*

854-ter. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».

1.707

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 842 aggiungere infine i seguenti periodi:

«I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma».

Conseguentemente dopo il comma 854 aggiungere i seguenti:

854-bis. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».*

854-ter. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, o 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».

1.708

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 842 aggiungere, infine, i seguenti periodi:

«I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma».

Conseguentemente dopo il comma 854 aggiungere i seguenti:

854-bis. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».*

854-ter. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;*

2) *all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento »;*

3) *all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».*

1.709

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 842 aggiungere infine i seguenti periodi:

«I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapacienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapacienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali».

1.710

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 842 aggiungere infine i seguenti periodi:

«I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). Nell'ipotesi di incapacienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in Vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma».

1.711

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 842 aggiungere, infine, il seguente periodo:

«I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., partecipano alla distribuzione dei dividendi della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita».

1.712

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 842 aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., sono riconosciute azioni ordinarie di nuova emissione della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche con valore nominale pari al valore complessivo della riduzione subita».

1.713

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 842 aggiungere infine i seguenti periodi:

«I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 491-*bis* sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 491-*quater*. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente

legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

1.714

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 842 aggiungere infine i seguenti periodi:

«I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 491-*bis* sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

1.715

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 842, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le obbligazioni subordinate oggetto di riduzione sono trasformate, per il loro valore nominale, in azioni ordinarie della *bad bank* alla quale sono stati ceduti ovvero verranno ceduti i crediti deteriorati e le sofferenze delle suddette banche poste in risoluzione».

1.716

COMAROLI

Al comma 842, aggiungere infine il seguente periodo: «La Banca d'Italia stabilisce con proprio provvedimento le condizioni minime di mercato in base alle quali deve avvenire la cessione a terzi di cui al periodo precedente in modo da provvedere al rimborso delle somme iniziali investite dagli azionisti e obbligazionisti le cui attività deteriorate sono state trasferite all'ente veicolo incaricato della liquidazione».

1.717

COMAROLI

Al comma 847, aggiungere infine il seguente periodo: «Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato Fondo di ristoro, con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme».

Conseguentemente, al comma 65 sostituire le parole: «3.5 punti» con le seguenti: «5 punti» e al comma 69 sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le seguenti «31 dicembre 2015».

1.718

BULGARELLI, CASTALDI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 842, aggiungere il seguente:

«842-bis.1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapacienza del Fondo le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari al doppio del contributo da versare ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma che verrà versata al medesimo Fondo. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le dovute modifiche allo Statuto del Fondo ed a ricevere l'autorizzazione dalla Banca centrale europea al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma».

1.719

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 842, aggiungere il seguente:

«842-*bis*. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 491-*bis*, gli investimenti obbligazionari di valore inferiore e, trentamila euro devono essere garantiti anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari condizionati all'andamento economico finanziario dell'attività dell'ente ponte di cui al comma precedente.

Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-*ter*, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario), alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma».

1.720

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sostituire il comma 843, con il seguente:

«491-*ter*. Alle società di cui al comma 842 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla vendita sul mercato mediante offerta pubblica del nuovo capitale sociale degli enti-ponte siano destinate a rimborso totale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale. L'eventuale eccedenza delle plusvalenze sarà destinata al rimborso delle azioni anche non computate nel capitale regolamentare oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale».

1.721

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 843, con il seguente:

«491-*ter*. Alle società di cui al comma 842 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla vendita sul mer-

cato mediante offerta pubblica del nuovo capitale sociale degli enti-ponte siano destinate a rimborso totale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale. L'eventuale eccedenza delle plusvalenze sarà destinata al rimborso delle azioni anche. non computate nel capitale regolamentare oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale».

1.722

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 843, con il seguente:

«843. Alle società di cui al comma 842 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo dopo la pubblicazione di una relazione certificata dalla Consob riguardante le valutazioni e le svalutazioni applicate ai patrimoni delle banche in risoluzione».

1.723

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 843 con il seguente:

«843. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, previa pubblicazione di tutti i provvedimenti connessi alla procedura di risoluzione delle banche».

1.724

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 843, con il seguente:

«843. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se i nuovi enti-ponte saranno poi ricollocati sul mercato tramite una operazione di Offerta Pubblica di Vendita».

1.725

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 843, con il seguente:

«843. Alle società di cui al comma 491-*bis* possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo previa pubblicazione di una relazione è certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardante le valutazioni e svalutazioni applicate ai patrimoni delle banche in risoluzione».

1.726

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Al comma 844, in fine, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini dell'intervento di cui al presente comma, sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del Fondo di risoluzione nazionale, le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi tre anni non abbiano distribuito dividendi agli azionisti e che siano orientate a finanziare in via prevalente enti *no-profit*».

Conseguentemente al capoverso 848-octies, primo periodo, dopo le parole: «sede legale in Italia», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle esentate ai sensi del precedente comma 844, terzo periodo,».

1.727

URAS, DE PETRIS

Al comma 845, dopo le parole: «Banca d'Italia», aggiungere le seguenti: «previo i parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.728

URAS, DE PETRIS

Al comma 845, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La Banca d'Italia stabilisce altresì, a seguito di un'attenta valutazione dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti delle quattro società per azioni di cui ai commi precedenti, l'esatto ammontare derivante dalla rivalutazione dei

crediti deteriorati per ciascuna delle quattro società di cui al comma 491-*bis*. Tale ammontare non può essere comunque inferiore al 27 per cento del capitale sociale sottoscritto da ciascuna delle quattro società e viene utilizzato in via prioritaria per il risarcimento di tutti coloro che hanno sottoscritto obbligazioni subordinate con le banche di cui ai commi precedenti.».

1.729

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 845, aggiungere il seguente:

«845 *bis*. All'articolo-35, il comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è sostituito dal seguente: "È fatto obbligo ai commissari speciali di esercitare l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, l'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. in mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.».

1.730

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 845, aggiungere il seguente:

«845-*bis*.1. Al comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015, le parole: "lascia impregiudicati" sono sostituite con le seguenti: "può pregiudicare"».

1.731

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 848, dopo le parole: «Provvedimenti di avvio della risoluzione», aggiungere le seguenti: «ai sensi degli articoli 25, commi 3 e 4, e 29, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015».

1.732

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 848, aggiungere il seguente:

«848-*novies*. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste delle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui al precedente comma 491-*bis* della presente legge, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confinanti delle banche in risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti ponte di cui al medesimo comma 491-*bis*».

1.733

COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il capoverso comma 855 con il seguente:*

«491-*bis*. È istituito un Fondo di Solidarietà, di seguito denominato "Fondo", per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi previste dal decreto-legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoltori o coltivatori diretti».

b) *al capoverso comma 856 sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «500 milioni».*

1.734

URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *il comma 856 è sostituito dal seguente:* «856 il Fondo è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni di cui al successivo comma 491-*septiesdecies*, da eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti (*non performing loans*) e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge e in misura accessoria dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-*bis* del decreto legi-

slativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità di cui al successivo comma 491-*septiesdecies*»;

2) *il comma 857 è sostituito dal seguente*: «857. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, e previa consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi incluse le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni ed i criteri di quantificazione delle prestazioni, da differenziarsi fra cui venga riconosciuto vittima di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed al quale deve essere corrisposto il rimborso pieno dell'investimento, e chi non lo sia, al quale, invece, deve essere proposto un rimborso condizionato ai risultati della cessione delle partecipazioni al capitale e dei diritti e della liquidazione dei prestiti non performanti degli enti ponte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183».

3) *Al comma 860, in fine, aggiungere i seguenti periodi*: «Nei casi di rimborso erogato dopo riconoscimento di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Fondo si rivale obbligatoriamente nei confronti dell'istituto di credito responsabile. La responsabilità delle banche poste in procedura di risoluzione dal dl. 183/2015 si estende agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ed eventualmente a chi ne acquisisca successivamente i relativi diritti e le relative partecipazioni al capitale. È fatto obbligo agli istituti di credito di rivalersi a loro volta presso gli amministratori in carica al tempo della violazione riconosciuta».

1.735

COMAROLI

Al comma 859, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di assicurare la massima trasparenza a favore dei risparmiatori e degli investitori l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e tutti gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal medesimo decreto si applicano anche a tutte le fattispecie giuridiche di risoluzione e gestione delle crisi bancarie disciplinate dal decreto-legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

1.736

COMAROLI

Al comma 859, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia e la CONSOB, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata la vendita di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali. Gli schemi dei decreti sono trasmessi entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, al Parlamento che, per mezzo delle Commissioni competenti, esprime un parere vincolante entro 20 giorni dalla data di trasmissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.737

COMAROLI

Dopo il comma 861, aggiungere il seguente:

«861-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affiliazione di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa.

2-quater. Entro il 1° gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente.

491-sexiesdecies. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di servizi bancari

e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma precedente e l'indicizzazione dei titoli tossici, inclusa qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

491-*septiesdecies*. Ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente».

1.738

COMAROLI

Dopo il comma 861, aggiungere il seguente:

«861-*bis*. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegata ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al successiva comma, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi e di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

861-*ter*. I decreti legislativi di cui al 861-*bis* si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni e di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'inve-

stimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblica;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuta conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

861-*quater*. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 861-*bis* per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

861-*quinquies*. Dall'attuazione del comma 861-*bis* e seguenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

1.739

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 861, aggiungere il seguente:

«861-*bis*. (*Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati*) — 1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro recupero produttivo, unità immobiliari a destinazione speciale inutilizzate è riconosciuto, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, un credito di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto dell'immobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quindicimila euro per ciascun immobile.

2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione speciale nelle quali, nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state esercitate attività produttive, come risultanti dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato effettuato l'acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello dell'acquisto.

4. Il credito di imposta è revocato se l'impresa, entro i tre anni successivi dall'acquisto dell'unità immobiliare non avvia una attività produttiva nell'immobile, come risultante dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il credito d'imposta è, altresì, revocato se l'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione è ceduta a terzi o destinata a finalità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto.

5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.740

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 861, aggiungere il seguente:

«861-bis. (Misure di semplificazione dell'accesso al fondo di garanzia per le PMI) — 1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2-bis, al comma 1 le parole: "euro 35.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 45.000.000" e il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "12-bis. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma 1, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. La valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio

di Gestione del Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta».

1.741

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 867, secondo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

1.742

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 867, quinto periodo, sostituire le parole: «secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti» con le seguenti: «mediante procedura di gara europea».

1.743

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 867 aggiungere il seguente:

«867-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 alla legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000;
2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.

1.744

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 867 aggiungere i seguenti:

«867-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario; nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 70 milioni euro.

5-ter. All'onere di spesa di cui al precedente comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.745

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 867 aggiungere il seguente:

«867-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni sono distribuiti fra le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro "costi/ricavi da tariffa" previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede al riparto entro il 31 gennaio 2016».

1.746

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 867 aggiungere il seguente:

«867-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 100 milioni euro.

867-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma precedente alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro "costi/ricavi da tariffa" previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013.

867-*quater*. All'onere di spesa di cui al comma 5-*bis* si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.747

CERVellini, URAS, DE PETRIS

Al comma 869, secondo periodo, dopo le parole: «Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari».

1.748

URAS, CERVellini, DE PETRIS

Al comma 870 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta».

1.749

DE PETRIS, URAS, CERVellini

Al comma 870 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la

trasmette tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti».

1.750

CERVellini, URAS, DE PETRIS

Al comma 873 dopo la parola: «comunicazione» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

1.751

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI

Dopo il comma 878 aggiungere il seguente:

«878-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, risultanti da fatture emesse dal 1° gennaio 2016, la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è estesa anche agli interessi maturati sino alla data in cui è emessa la certificazione».

Conseguentemente al comma 994, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».

1.752

CONSIGLIO, COMAROLI

Al comma 879, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono individuate le attività finanziabili con le risorse di cui al precedente periodo, ferma restando l'impossibilità di indirizzare tali risorse a sostegno di progetti di delocalizzazione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo».

1.753

COMAROLI, CONSIGLIO

Sopprimere il comma 886.

1.754

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

«886-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

«L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00».

3-ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

3-quater. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano rimpporto complessivo di euro 5 milioni in linea capitale"».

1.755

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

« 886-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, la probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti di cui al comma precedente, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

1.756

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

«886-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia" sono soppresse».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1.757

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

«886-bis. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal Soggetto gestore sulla base della probabilità di inadempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. La probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma 3-bis può essere determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito validato dalla Banca d'Italia».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 3-ter, si provvede mediante riduzione proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1.758

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

«886-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati; con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.

3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicura dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

3-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

1.759

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

«886-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare, effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al [me di sostenere il credito alle piccole e medie imprese».

1.760

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

«886-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

"In tali casi, un'impresa che ha ottenuto la disponibilità di una banca o società di *leasing* al finanziamento del proprio investimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, non è soggetta alla valutazione econo-

mico finanziaria secondo le vigenti disposizioni operative dello stesso Fondo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

1.761

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

«886-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sopprimere la lettera r)».

1.762

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

«886-bis. 1. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326».

1.763

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

«886-bis. 1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle Società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali risorse».

1.764

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere i commi 898 e 899.

1.765Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI,
MANDELLI, GASPARRI

Dopo il comma 899 aggiungere il seguente:

«899-bis. a) ai commi 898 e 899, sostituire le parole: "euro tremila" con le seguenti: "euro seimila";

b) dopo il comma 899-bis, inserire i seguenti:

"899-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi ,appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario;

899-quater. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di avvalgono"».

1.766

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 901 aggiungere il seguente:

«901-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, per contrastare l'evasione fiscale a decorrere dallo gennaio 2016 per i pagamenti di importo inferiori a 100 euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo».

1.767

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 904, aggiungere il seguente:

«904-bis. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

"n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;

n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nei casi di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;

n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna.

904-ter. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).

904-quater. Le sentenze giudizi arie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.

904-quinquies. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi dal 392-bis al 392-quater sono destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla riqualificazione del territorio".».

1.768

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 904, aggiungere il seguente:

«904-*bis*. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento basato sul metodo di calcolo contributivo.

904-*ter*. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, trattenuto d'ufficio sull'indennità parlamentare.

904-*quater*. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione, o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.

904-*quinquies*. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 392-*bis* e 392-*ter*.

904-*sexies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non auto sufficienti e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.

904-*septies*. Per quanto non previsto dai commi da 392-*bis* a 392-*octies*, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

904-*octies*. La lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

"*n*) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva

per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;

n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione dei vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera *n*) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;

n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere *n*) e *n-bis*), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna".

904-*novies*. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere *n*), *n-bis*) e *n-ter*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 392-*octies* del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere *n*), *n-bis*) e *n-ter*).

904-*decies*. Le sentenze giudizi arie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2; comma 1, lettere *n*), *n-bis*) e *n-ter*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 392-*octies* del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, al :fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.

904-*undecies*. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi dal 392-*bis* al 392-*novies* sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

1.769

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 904, aggiungere il seguente:

«904-*bis*. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4,5 e 7, e 7-*ter*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-*ter*, comma 1».

1.770

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, SERRA

Dopo il comma 905, aggiungere il seguente:

«905-bis. Al fine di sostenere il settore lattiero caseario, la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare all'acquisto di formaggi italiani DOP ed IGP.».

Conseguentemente, dopo il comma 959, aggiungere il seguente:

«959-bis. Per l'anno 2016 è istituita una imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari allo 0,6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento».

1.771

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 911, aggiungere il seguente:

«911-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree protette, a decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca delle coltivazioni biologiche».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1.772

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 911, aggiungere il seguente:

«911-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree protette, a decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca delle coltivazioni agricole».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1.773

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 911, aggiungere, il seguente:

«Art. 911-bis. – (Soppressione dell'imposta sui premi per le assicurazioni contro le malattie). – 1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole: "assicurazioni contro le malattie" sono soppresse;

b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, "Assicurazioni contro le malattie", in corrispondenza della "matura delle assicurazioni" e "Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana" in corrispondenza dell'indicazione delle operazioni"».

Conseguentemente, sopprimere lo stanziamento della allegata Tabella A.

1.774

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 911, aggiungere, il seguente:

«Art. 911-bis. – (Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto il rischio malattia) – 1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro 3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non auto sufficienza del compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non auto sufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta"».

Conseguentemente, sopprimere lo stanziamento della allegata tabella A.

1.775

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire i commi da 918 a 931 con i seguenti:

«918-bis. Sono vietati i giochi d'azzardo diversi da quelli organizzati dallo Stato con riferimento al lotto o alle lotterie, nelle loro varie forme, e alle scommesse sul campionato italiano di calcio (totocalcio). Il divieto si applica a tutti i giochi comunque somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici o elettronici o dispensati attraverso internet o altri strumenti informatici.

918-ter. Sono abrogate tutte le norme che hanno legalizzato giochi diversi da quelli consentiti ai sensi del comma 1, comprese quelle contenute in leggi finanziarie, tributarie o di bilancio. Il Governo è delegato ad individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni abrogate per effetto dei divieti di cui sopra.

918-quater. È gioco d'azzardo quello così definito dall'articolo 721, primo alinea, del codice penale.

918-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

918-sexies. Alla condanna conseguono la chiusura per tre mesi dell'esercizio pubblico, se il gioco è ivi avvenuto, la sospensione per sei mesi della capacità di conseguire l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, o la chiusura per sei mesi del sito *internet* attraverso il quale il

gioco d'azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra sono perpetue.

918-*septies*. Chiunque sotto qualsiasi forma da notizia, favorisce il collegamento o effettua la pubblicità in merito al gioco d'azzardo vietato è punito ai sensi dell'articolo 414 del codice penale.

918-*octies*. Il minore gettito tributario derivante dal divieto e dall'abrogazione di norme previsti nei precedenti articoli è compensato con il risparmio di spesa derivante dalla rinuncia all'acquisto di un adeguato numero di velivoli militari F35, fino alla copertura del minore introito».

1.776

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 918, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi.».

1.777

URAS, DE PETRIS

Al comma 927, le parole: «è precluso il rilascio di nulla osta per» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista la riduzione degli.».

1.778

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 927, sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «200.000».

1.779

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

I commi da 937 a 940 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«937. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o

di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.

938. La violazione del divieto di cui al comma 937 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

939. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 938 sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

940. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione dei commi da 937 a 939, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal comma 938».

1.780

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 937, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La pubblicità di giochi con vincita in denaro deve essere contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate».

1.781

CERVellini, URAS, DE PETRIS

Al comma 938 sostituire le parole: «In ogni caso, è vietata la pubblicità», con le seguenti: «Il Contratto di servizio RAI S.p.a prevede quale indirizzo imprescindibile il divieto assoluto di trasmissione pubblicitaria di giochi con vincita in denaro in qualsiasi ora del giorno. In ogni caso, è vietata la pubblicità:».

1.782

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 938, alla lettera a), è premessa la seguente: «Oa) che aumenti la propensione al gioco».

1.783

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

Alla lettera, comma 939, sopprimere la parola: «generaliste», nonché alle parole: «dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno».

1.784

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 939, sostituire le parole da: «generaliste», fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line».

1.785

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 939, le parole: «sanciti in sede europea», sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione del 14 luglio 2014».

1.786

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 939, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La trasmissione dei programmi televisivi che recano quale contenuto principale il gioco con vincita in denaro avviene con l'adozione di accorgimenti tecnici adeguati ad escludere dalla visione i minori eventualmente all'ascolto. Le emittenti di cui al precedente periodo etichettano elettronicamente il programma affinché la messa in onda sia accompagnata, in modo automatico, da un segnale di criptaggio che ne blocchi la visione attraverso il sistema di parental control presente nei decoder e nei televisori con ricevitore integrato o comunque con altro sistema che consenta la visione del programma soltanto previa digitazione di apposito codice PIN (Personal Identification Number) preventivamente impostato dall'utente maggiorenne».

1.787

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 939, aggiungere il seguente:

«939-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.788

BIGNAMI

Al comma 943, terzo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2017», con le seguenti: «1° gennaio 2018».

1.789

MARTON, SANTANGELO

Al comma 965, sostituire le parole: «150 milioni », con le seguenti: «170 milioni», conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella e sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016».

1.790

MARTON, SANTANGELO

Al comma 965, secondo periodo, sostituire le parole: «Un decimo», con le seguenti: «Un quinto», conseguente, al comma 966, primo periodo, sopprimere le parole: «in via prioritaria».

1.791

SCOMA, D'ALÌ, GIBINO, ALICATA

Dopo il comma 965, aggiungere il seguente:

«965-bis. 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, già individuati con legge dalla Regione siciliana ed in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, nonché della normativa comunitaria in materia di divieto di reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato negli enti locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Regione siciliana, sono definiti i criteri e le modalità per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana, tenuto conto delle peculiarità in ordine valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali posseduti, dell'inquadramento in relazione alle effettive esigenze del settore specifico in cui sono impiegati, con priorità per i lavoratori socialmente utili nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti disabili.

2. Le finalità di cui al presente articolo le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2016 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge pari a 300 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, tenendo conto il numero complessivo dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili della Regione siciliana, con almeno 36 mesi di servizio, fatti salvi quelli che, entro il 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di procedure selettive e concorsuali ovvero di procedure di stabilizzazione, in attuazione di disposizioni emanate dalla medesima Regione siciliana. A decorrere dall'anno 2017, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con la legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.792

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

Dopo il comma 965, aggiungere il seguente:

«965-bis. 1. Al fine di favorire il rilancio dell'occupazione della regione Sicilia, in considerazione dell'eccezionale situazione di crisi economica dell'isola nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e previa autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro privati che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori svantaggiati, ai sensi del numero 18, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 nella regione Sicilia, nella misura del 50 per cento, per ogni nuovo lavoratore assunto dei costi salariali di cui al numero 15, del medesimo articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori molto svantaggiati, ai sensi del numero 19, dello stesso articolo 2, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti, nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 2 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni alla normativa sulla salute sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 7. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 6, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso di cui alla lettera c) del medesimo comma 6, è dovuta la restituzione del credito d'imposta maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione.

7. Il credito d'imposta, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito pre-deducibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla citata lettera c) del comma 6 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale; e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il presidente della regione Sicilia e tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali dell'Unione europea, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali per il cofinanziamento del credito d'imposta.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, in 150 milioni di euro per l'anno 2017 e in 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia

e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica e il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente».

1.793

SCOMA, D'ALÌ, GIBINO, ALICATA

Dopo il comma 965 aggiungere il seguente:

«965-bis. 1. Al fine di fronteggiare la perdurante crisi occupazionale della Sicilia, ed in considerazione delle situazioni emergenziali verificatesi nel corso dell'anno 2015 dal fenomeno immigratorio sull'isola, ai datori di lavoro privati residenti nei territori della province direttamente interessate, le cui attività produttive, artigianali, commerciali ed agricole sono state compromesse, a seguito dall'afflusso di immigrati, è riconosciuto per un periodo massimo di sessanta mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ferma restando la aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche, l'esonero del cento per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 6.250 euro su base annua. Lo sgravio di cui al presente comma è riconosciuto ai datori di lavoro spetta per le assunzioni a tempo indeterminato già in corso, a far data dal 1° gennaio 2015. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero dei nuovi contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 300 milioni per il 2016, 600 milioni per il 2017 e 830 milioni di euro per il 2018 a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di dotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015».

1.794

SCOMA, D'ALÌ, GIBINO, ALICATA

Dopo il comma 965 aggiungere il seguente:

«965-bis. 1. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, il piano di riprogrammazione, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, la regione siciliana deve, dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse, previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente».

1.795

CERONI

Dopo il comma 965 aggiungere il seguente:

«965-bis. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività

fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE ed inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.

965-ter. I terreni del demanio nazionale nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, *ex* articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del, titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato dall'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 64 come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

965-quater. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.

965-quinquies. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzioni in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

965-sexies. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice

della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei, contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazioni finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.

965-*septies*. Per le Concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come "area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare" è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: *a)* ad alta valenza; *b)* media valenza; *c)* normale valenza; *d)* bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le conces-

sioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:

a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;

b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

965-*octies*. Lo Stato Italiano al fine di garantire il rilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.

965-*novies*. L'occupazione e l'uso dei beni pubblici secondo quanto dettato dal comma 1 anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito dal detto titolo o dalla legge, le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.

965-*decies*. I beni appartenenti al demanio marittimo, permangono di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dal combinato disposto dell'articolo 56-*bis*, comma 1, e del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera a).

965-*undecies*. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

965-*duodecies*. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze.

965-*terdecies*. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».

1.796

COMAROLI

Al comma 967, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «320 milioni».

Conseguentemente, alla lettera h), comma 980, sostituire le parole: «290 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

1.797

SANTANGELO, MARTON

Al comma 967, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui per il 2016».

1.798

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 967, inserire il seguente:

«967-bis. Per le esigenze di contrasto alla radicalizzazione in ambito detentivo, anche nelle speciali circostanze del Giubileo 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nel ruolo iniziale di n. 800 unità complessive di polizia penitenziari a per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 (per n. 400 unità) e 2017 (per n. 400 unità) previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2016 e al 1° ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011.

Per i posti residui si procede attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi, con precedenza

delle graduatorie relative ai concorsi più recenti nel tempo. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1° dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017.

All'articolo 80 della legge 25 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, al terzo capoverso dopo le parole: "criminologia clinica" è inserita la parola: "interpreti". 5. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.000.000 per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del comparto sicurezza e difesa e del pubblico soccorso previste per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per l'anno 2016».

1.799

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 967, inserire il seguente:

«967-bis. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, la tabella A, prevista dall'articolo 1, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 472.061,00 per l'anno 2015, in euro 1.416.182 per gli anni dal 2016 al 2018, in euro 1.443.120 per gli anni 2019 e 2020, in euro 1.453.011 per gli anni 2021 e 2022, in euro 1.459.772 per gli anni 2023 e 2024, in euro 1.467.755 per l'anno 2025, ed in euro 1.479.518 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto».

1.800

COMAROLI

Al comma 969, dopo le parole: «per l'anno 2016», inserire le seguenti: «Sono altresì stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2016, 2017 e 2018 per consentire a tutti gli operatori delle forze di polizia di frequentare corsi di antiterrorismo».

Conseguentemente, al comma 994, in fine, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.801

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 971, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le forze speciali di cui al presente comma sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.802

COMAROLI

Al comma 972, le parole: «960 euro su base annua» sono sostituite dalle seguenti: «1.360 euro su base annua, a titolo di ristoro del potere d'acquisto perduto nel corso della recessione economica internazionale», inoltre, sostituire le parole: «510,5 milioni di euro» con le seguenti: «725 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 994, in fine, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 214,5 milioni di euro per il 2016».

1.803

COMAROLI

Al comma 973, sostituire le parole comprese tra: «È altresì autorizzata» e: «n. 124» con le seguenti: «Allo scopo di finanziare la progressione delle carriere nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare,

in vista del loro riordino complessivo, sono altresì stanziati 400 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, al comma 994, in fine, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.804

COMAROLI

Al comma 973, dopo le parole: «legge 7 agosto 2015, n. 124» *aggiungere le seguenti:* «Alle risorse destinate al rinnovo dei contratti nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di cui comma 246 del presente articolo, pari a 74 milioni di euro, allo scopo di reintegrare il *turo over* al 100 per cento del personale delle forze di polizia, si aggiungono 90 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, al comma 994, in fine, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

1.805

URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 974, dopo le parole: «per la riqualificazione urbana» inserire le seguenti: «, la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale».

Al comma 975 sostituire le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «all'Unità di missione per le periferie».

«1. La costituzione di un Unità di missione per le periferie composta da un rappresentante del Governo, uno della Conferenza delle Regioni, uno dell'ANCI che sono affiancati da un numero ristretto di esperti di architettura e pianificazione urbana, di finanza di progetto e di sociologia, per la valutazione e la scelta dei progetti di riqualificazione.»

E alla lettera c) sostituire le parole: «del Nucleo» con le seguenti: «dell'Unità di missione per le periferie»;

«Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Unità di missione per le periferie seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-*novies*, seguendo le seguenti indicazioni di priorità:

- a) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;
- b) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;
- c) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana.
- d) l'attuazione dei Programmi di recupero urbano destinati alla riqualificazione delle periferie istituiti con la legge 493 del 1993.

Sulla base di tale prima selezione l'Unità di missione per le periferie individua con proprie deliberazioni i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

E, al medesimo comma 977, sostituire le parole: "alla Presidenza del Consiglio dei Ministri" con le seguenti: "all'Unità di missione per le periferie"

E, al comma 978, le parole: "da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresse».

1.806

DE PETRIS, URAS

Al comma 974, dopo le parole: «per la riqualificazione urbana», inserire le seguenti: «, la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale».

Conseguentemente, al comma 977, sostituire le parole: «con le correlative indicazione di priorità», con le seguenti: «seguendo le seguenti indicazioni di priorità:

- a) *lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;*
- b) *la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;*
- c) *la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana.*

d) *l'attuazione dei Programmi. di recupero urbano destinati alla ri-qualificazione delle periferie istituiti con la legge 493 del 1993».*

1.807

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

«974-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle pratiche di inclusione sociale e di realizzazione di nuovi modelli di welfare di cui al comma 548-octies si prevede un incremento di 100 milioni per gli anni 2.016, 2017 e 2018 della legge n. 230 del 1998: nuove norme in materia di obiezione di coscienza, articolo 19, fondo nazionale per il servizio civile».

1.808

URAS, DE PETRIS

Al comma 976 lettera c), dopo le parole: «la tempestiva esecutività degli interventi» inserire le seguenti parole: «, l'utilizzo di volontari del servizio civile».

1.809

URAS, DE PETRIS

Al comma 978 sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2016», con le seguenti: «750 milioni di euro per l'anno 2016».

1.810

DE PETRIS, URAS

Al comma 979 dopo le parole: «la conoscenza del patrimonio culturale,» aggiungere le seguenti: «anche attraverso attività di terzo settore e di servizio civile».

1.811

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 979 dopo le parole: «territorio nazionale» inserire seguenti: «nonché ai cittadini stranieri e familiari titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare in Italia, ai titolari e familiari di

"Carta blu Ue" e ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria».

1.812

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 979, primo periodo, sostituire le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016» con le seguenti: «che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 20 anni nell'anno 2016 e che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «essere utilizzata» aggiungere le seguenti: "per il pagamento delle tasse universitarie»;

al comma 980, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.813

COMAROLI

Al comma 979, sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 100».

Conseguentemente,

al comma 980, sostituire le parole: «290 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;

al comma 967, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

1.814

COMAROLI

Sopprimere il comma 981.

1.815

SANTANGELO, MARTON

Al comma 986, aggiungere infine il seguente periodo:

«In attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il comandante generale della Guardia di Finanza dispone l'assunzione di tutti candidati risultati idonei all'ottantaseiesimo concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza».

1.816

COMAROLI

Sopprimere il comma 991.

1.817

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 150.426.753
2017: - 200.000.000
2018: - 200.000.000

Conseguentemente: alla Tabella E voce: «Decreto-legge n. 98 del 2611 art. 32 comma 1: fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 - CAP. 7372/P)» apportare le seguenti variazioni in aumento:

anno 2016:

CP: + 150.426.753;
CS: + 150.426.753.

anno 2017:

CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000.

anno 2018:

CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000.

1.818

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B; voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione

2016: - 112.659.872

Conseguentemente: alla tabella E voce: «Art. 1 comma 69: ANAS (set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372/p)» apportare le seguenti variazioni in aumento:

anno 2016

CP: + 112.659.872;

CS: + 112.659.872.

1.819

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 65.000.000;

2017: - 60.000.000;

2018: - 101.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: Art. 18 comma 2 punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - CAP. 7538), apportare le seguenti variazioni in aumento (ri-finanziamento):

anno 2016:

CP: + 64.970.853;

CS: + 64.970.853;

anno 2017:

CP: + 60.000.000;

CS: + 101.000.000;

anno 2018:

CP: + 60.000.000;

CS: + 101.000.000.

1.820

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 51.646.000.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: Decreto legge n. 67 del 1997 art. 19/bis comma 1 punto 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Set. 16) interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 —CAP. 7485) apportare le seguenti variazioni in aumento (rifinanziamento):

anno 2016:

CP: + 51.646.000

CS: + 51.646.000.

1.821

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 25.151.937;

2017: – 25.151.937;

2018: – 25.151.937.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: Art. 2 comma 257 punto b) legge obiettivo (set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p) apportare le seguenti variazioni in aumento (rifinanziamento):

anno 2016:

CP: + 25.151.937;

CS: + 25.151.937;

anno 2017:

CP: + 25.151.937;

CS: + 25.151.937;

anno 2018:

CP: + 25.151.937;

CS: + 25.151.937.

1.822

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 25.151.937;
2017: – 25.151.937;
2018: – 25.151.937.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: art. 2 comma 257 punto b. legge obiettivo (set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p) apportare le seguenti variazioni in aumento (rifinanziamento):

anno 2016:

CP: + 25.151.937;
CS: + 25.151.937;

anno 2017:

CP: + 25.151.937;
CS: + 25.151.937;

anno 2018:

CP: + 25.151.937;
CS: + 25.151.937.

1.823

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.388.750;
2017: – 20.388.750;
2018: – 20.388.750.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: Opere strategiche; edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità infrastrutture e trasporti art. 1 comma rifinanziamento legge 166 del 2002, interventi infrastrutture (set. 27) – interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p) apportare le seguenti variazioni in aumento (rifinanziamento):

anno 2016:

CP: + 20.388.750;
CS: + 20.388.750;

anno 2017:

CP: + 20.388.750;

CS: + 20.388.750;

anno 2018:

CP: + 20.388.750;

CS: + 20.388.750

1.824

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 15.345.833;

2017: - 15.345.833;

2018: - 15.345.833.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: art. 1 comma 977 punto c: fondo opere strategiche (set. 27) interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p) apportare le seguenti variazioni in aumento (rifinanziamento):

anno 2016:

CP: + 15.345.833;

CS: + 15.345.833;

anno 2017:

CP: + 15.345.833;

CS: + 15.345.833;

anno 2018:

CP: + 15.345.833;

CS: + 15.345.833.

1.825

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 10.330.000.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: art. 2 comma 87: avvio della realizzazione della variante di valico firenze-bologna (set. 27) interventi

diversi (1.2 – cap. 7484) *apportare le seguenti variazioni in aumento (ri-finanziamento)*:

anno 2016:

CP: + 10.330.000;

CS: + 10.330.000.

1.826

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 10.330.000.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali infrastrutture e trasporti legge n. 662 del 1996 art. 2 comma 86: completamento del raddoppio dell'autostrada a6 torino-savona (set. 16) interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483) apportare le seguenti variazioni in aumento (ri-finanziamento):

anno 2016:

CP: + 10.330.000;

CS: + 10.333.000.

1.827

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: legge finanziaria n. 311 del 2004 – art. 1 comma 452: interventi strutturali viabilità italia-francia (set. 16) interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481) apportare le seguenti variazioni in aumento (ri-finanziamento):

anno 2016:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

1.828

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.118.657.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: art. 32 comma 1 punto 5: accessibilità alla valtellina: ss 38 1° lotto - variante di morbegno II° stralcio dallo svincolo di corsio allo svincolo del tartano (set. 11) interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7519) apportare le seguenti variazioni in aumento (rifinanziamento):

anno 2016:

CP: + 4.118.657;

CS: + 4.118.657.
